

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA
"BRUNO UBERTINI"
ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO

PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA (SCHEMA IN CONSULTAZIONE)

ANNO 2020-2022

PREMESSA	5
PARTE I - QUADRO GENERALE DI RIFERIMENTO	7
1.1 LA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190 E LA SUCCESSIVA NORMATIVA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE	7
1.2 I PIANI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	8
1.3 IL PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO	9
1.3.1 LE FASI DEL CICLO DEL PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO ED I SOGGETTI COINVOLTI	10
PARTE II – ANALISI DEL CONTESTO ED INDIVIDUAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	17
2 ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO ED INTERNO	17
2.1 ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO	17
2.1.1 IL TERRITORIO DI RIFERIMENTO	17
2.1.2 CONTESTO DELL'ILLEGALITÀ NEL TERRITORIO	21
2.1.3 ATTIVITÀ DI CONTRASTO SOCIALE E AMMINISTRATIVO	23
2.2 ANALISI DEL CONTESTO INTERNO	25
2.2.1 FUNZIONI E COMPETENZE DELL'IZSLER	25
2.2.2 IL RIORDINO ISTITUZIONALE E LA RIORGANIZZAZIONE INTERNA	28
2.2.3 I CONTROLLI INTERNI ALL'ISTITUTO	34
2.2.4 IL SISTEMA DI MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DEL PTPCT	37
2.2.6 SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE DELL'ENTE	39
3 STRUTTURA DI RIFERIMENTO	39
3.1 GLI ATTORI DEL SISTEMA DELLA PREVENZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE	39
3.2 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E IL DIRETTORE GENERALE	40
3.3 IL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI	41
3.4 IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	42
3.5 STAFF DI SUPPORTO DIRETTO AL RPCT	44
3.6 IL GRUPPO DI SUPPORTO	44
3.7 I "REFERENTI PER L'ANTICORRUZIONE E LA TRASPARENZA"	46
3.8 I DIRIGENTI RESPONSABILI DI STRUTTURA	47
3.9 I DIPENDENTI	48
3.10 I COLLABORATORI	48
3.11 L'UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI (UPD)	48
3.12 IL RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE PER LA STAZIONE APPALTANTE (RASA)	49
3.13 CONTRASTO AI FENOMENI DI RICICLAGGIO E GESTIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE	49
4 LE RESPONSABILITÀ	49
4.1 LA RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE, DISCIPLINARE E AMMINISTRATIVA DEL RPCT	49
4.2 LA RESPONSABILITÀ DEI DIRIGENTI	50
4.3 LA RESPONSABILITÀ DEI DIPENDENTI PER VIOLAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	50
PARTE III – AREE A RISCHIO CORRUZIONE	52

Schema in consultazione	
PREMESSA	52
5. 1 AREE A RISCHIO GENERALI	52
5.2 AREE A RISCHIO SPECIFICHE	56
5.2.1 PRESTAZIONI DI LABORATORIO E SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO ALL'AUTORITÀ SANITARIA PUBBLICA	57
5.2.2 FORNITURA DI SERVIZI E PRODOTTI ED EROGAZIONE DI PRESTAZIONI IN REGIME DI DIRITTO PRIVATO	58
5.2.3 GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA – ATTIVITÀ DI SFRUTTAMENTO DEI RISULTATI DELLA RICERCA E DELLA SPERIMENTAZIONE ED ALTRE TECNOLOGIE	60
PARTE IV – PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	65
6 OBIETTIVI STRATEGICI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA PER IL TRIENNIO 2020-2022 E COORDINAMENTO CON IL PIANO DELLE PERFORMANCE.	65
7 IL PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO PER L'ADOZIONE DEL PTPCT 2020-2022	66
8 MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	72
8.1 TRASPARENZA	72
8.2 CODICE DI COMPORTAMENTO	72
8.3 ROTAZIONE DEL PERSONALE	73
LA ROTAZIONE ORDINARIA	73
LA ROTAZIONE STRAORDINARIA	76
8.4 CONFLITTO DI INTERESSI	77
8.5 SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ E INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI	82
8.6 INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI	85
8.7 ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO	88
8.8 FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, CONFERIMENTI DI INCARICHI IN CASO DI CONDANNA PER DELITTI CONTRO LA PA	89
8.9 TUTELA DEL WHISTLEBLOWER	90
8.10 FORMAZIONE DEL PERSONALE	92
8.11 PATTI DI INTEGRITÀ	94
8.12 MONITORAGGIO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI	94
8.13 MONITORAGGIO DEI RAPPORTI AMMINISTRAZIONE-SOGGETTI CON CUI SONO STATI STIPULATI CONTRATTI	95
8.14 SISTEMA DI VIGILANZA SU SOCIETÀ E ENTI VIGILATI E CONTROLLATI	95
9 RELAZIONE ANNUALE 2019	100
PARTE V -SEZIONE TRASPARENZA	102
10 PREMESSA	102
11 GLI OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI TRASPARENZA E ACCESSO CIVICO	104
11.1 PROMOZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL RECEPIMENTO DEL REGOLAMENTO UE 679/2016	104
11.2 PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DI CONTENUTI COERENTI RISPETTO AGLI OBBLIGHI E AI TERMINI DELL'AGGIORNAMENTO	107
12 LA DEFINIZIONE DELLA GOVERNANCE PER GARANTIRE L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO "GENERALIZZATO". MISURE ORGANIZZATIVE.	108

13 IL MODELLO DI <i>GOVERNANCE</i> PER L'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA: COMPITI E RESPONSABILITÀ	109
14 LA MAPPA DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E DELLE RESPONSABILITÀ	112
15 MISURE DI INFORMATIZZAZIONE DEL FLUSSO DI PUBBLICAZIONE A SERVIZIO DELLA TRASPARENZA	118
16 MISURE DI MONITORAGGIO E CONTROLLI SULL'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA	119
17 DATI ULTERIORI	119
18 PROCESSO DI ADOZIONE DEL PIANO	121
18.1 DESCRIZIONE DELL'ITER SEGUITO PER L'ELABORAZIONE DEL PIANO	121
18.2 COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE	121

ALLEGATI:

- ALLEGATO A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 10 DEL 24 OTTOBRE 2016 "APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA-ROMAGNA"

- ALLEGATO B

SCHEDE DI GESTIONE DEL RISCHIO 2020

- ALLEGATO C

MISURE GENERALI/OBBLIGATORIE 2020

- ALLEGATO D

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

- ALLEGATO E

CODICE DI COMPORTAMENTO

Premessa

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022 (d'ora in avanti "PTPCT" o anche semplicemente "Piano") costituisce il principale strumento programmatico attraverso il quale l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna (di seguito "IZSLER" o "Istituto") definisce la propria strategia di prevenzione della corruzione. Il Piano individua il grado di esposizione dell'Istituto al rischio corruttivo ed indica le misure volte a contenere il predetto rischio e a promuovere - anche attraverso iniziative di carattere formativo - la più ampia diffusione dei principi di etica e di legalità, al fine ultimo di creare al proprio interno un tessuto culturale sensibile ed idoneo a prevenire fenomeni corruttivi.

Il PTPCT 2020-2022 - quale documento programmatico ad aggiornamento annuale - prosegue il percorso avviato negli anni passati di contrasto alla corruzione, da intendersi come qualsiasi situazione nella quale possa riscontrarsi - anche solo potenzialmente - un abuso da parte di un soggetto del potere o delle funzioni allo stesso affidate, allo scopo di ottenere vantaggi privati in contrasto con l'interesse pubblico. La corruzione comprende pertanto situazioni più ampie delle fattispecie penalistiche (reati corruttivi) e va intesa come *"esercizio non corretto dell'azione amministrativa"*, in quanto non conforme ai criteri di legalità, imparzialità, economicità, efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza che devono sempre governare l'azione di una Pubblica Amministrazione.

Il Piano, nell'illustrare la strategia, i programmi, gli obiettivi e le azioni di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi che l'IZSLER intende realizzare nel prossimo triennio, si coordina con gli altri documenti programmatici adottati dall'Ente - in particolare, col Piano della *Performance* e col Piano Formativo - i quali si allineano agli obiettivi strategici fissati in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge 6 novembre 2012, n. 190 recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*, il Piano risponde, in particolare, alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività (anche ulteriori rispetto a quelle già individuate dalla legge e dall'Autorità Nazionale Anticorruzione) nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione e le relative misure di contrasto, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera l-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*¹;
- b) prevedere, per le succitate attività, meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ad alto rischio corruttivo, obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (d'ora in avanti anche "RPCT"), chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano;
- d) definire le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- e) definire le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;
- f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

¹ *"I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri: "[...] l-bis) concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti [...]"*.

Schema in consultazione

Il PTPCT 2020-2022 è articolato nelle seguenti parti:

Parte I: individuazione del quadro generale di riferimento ed illustrazione dell'intero ciclo di gestione del rischio corruzione.

Parte II: analisi del contesto esterno e interno. Individuazione di ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nell'attività di prevenzione della corruzione.

Parte III: Individuazione delle aree generali e specifiche a rischio corruzione.

Parte IV: Pianificazione e programmazione. Descrizione del processo di gestione del rischio espletato ai fini della predisposizione del Piano 2020-2022. Ricognizione delle misure introdotte negli anni scorsi, definizione degli obiettivi strategici e programmazione per il prossimo triennio.

Parte V: individuazione degli obiettivi e delle azioni in materia di trasparenza e accesso civico e definizione del correlato sistema di *governance*.

Parte IV: descrizione del processo di formazione e adozione del Piano.

PARTE I - QUADRO GENERALE DI RIFERIMENTO

1.1 La legge 6 novembre 2012, n. 190 e la successiva normativa in materia di anticorruzione

Gli accordi internazionali e, in particolare, la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale a Merida il 31.10.2003 e ratificata dall'Italia con legge 3 agosto 2009, n.116, esprimono un orientamento teso ad integrare lo strumento della repressione della corruzione con l'adozione di misure atte a prevenire il manifestarsi di fenomeni corruttivi. L'art. 5 della predetta Convenzione prevede, infatti, che ciascuno Stato elabori *“politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate che favoriscano la partecipazione della società e rispecchino i principi di stato di diritto, di buona gestione degli affari pubblici e dei beni pubblici, d'integrità, di trasparenza e di responsabilità”*.

In linea con l'ordinamento internazionale, la citata legge n.190/2012 ha introdotto nel nostro Paese una strategia di contrasto alla corruzione di natura anticipatoria e preventiva.

La legge n.190/2012 disegna una strategia di contrasto alla corruzione basata su due livelli

- uno nazionale, attraverso i Piani Nazionali Anticorruzione (PNA) adottati dall'ANAC;
- uno periferico, attraverso i Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) adottati da ciascuna pubblica amministrazione.

Sulla base delle deleghe contenute nella legge n.190/2012 sono stati emanati:

- ❖ il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 del 2013 *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, in materia di trasparenza amministrativa;
- ❖ il decreto legislativo 08 aprile 2013, n.39 *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi;
- ❖ il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.62 *“Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*, recante la normativa nazionale sul comportamento che i dipendenti pubblici devono osservare.

Tali provvedimenti costituiscono i pilastri dell'architettura legislativa nella materia della prevenzione della corruzione.

Successivamente, tra i più importanti sviluppi normativi con riflessi nell'ambito dell'anticorruzione e della trasparenza, si segnalano:

- ❖ la legge 27 maggio 2015, n.69 recante *“Disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”*, che inasprisce il trattamento sanzionatorio per alcuni reati contro la P.A.;
- ❖ la legge 7 agosto 2015, n.124 *“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*, che, oltre ad apportare significative modifiche alla legge n.241/1990 sul procedimento amministrativo, conferisce deleghe al Governo per la revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza; per il riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni; per la riforma della disciplina sulle partecipazioni societarie delle P.A. e dei servizi pubblici locali di interesse economico generale;
- ❖ il decreto legislativo 18.04.2016 n.50 *“Codice dei Contratti Pubblici”* - così come modificato dal d.lgs. 19.04.2017 n.56 e dal decreto *“Sblocca Cantieri”* 18.04.2019 n. 32 convertito con modificazioni con Legge 14.06.2019 n.55 - il quale nel disciplinare la materia della contrattualistica pubblica, detta particolari disposizioni volte a prevenire il manifestarsi di eventi corruttivi nella gestione delle procedure di aggiudicazione ad evidenza pubblica, nonché a garantire la trasparenza delle attività;

- ❖ il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*, che ha apportato importanti modifiche in materia di anticorruzione, trasparenza e accesso civico, intervenendo anche sul ruolo e le funzioni dell’ANAC;
- ❖ i decreti legislativi del 25 maggio 2017 n.74 e n.75 di riforma del lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione, che modificano, rispettivamente, la disciplina del Testo Unico del Pubblico Impiego (d.lgs. n. 165/2001) e il sistema di gestione della *performance* (d.lgs. n.150/2009), rendendo più stretta la correlazione tra i diversi Piani di programmazione strategica all’interno degli enti pubblici;
- ❖ il decreto legislativo 16 giugno 2017 n.100 *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”*;
- ❖ la legge 30 novembre 2017, n.179 *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”*;
- ❖ il decreto legislativo 10 agosto 2018, n.101 *“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*, il quale incide trasversalmente sulla disciplina della prevenzione della corruzione e della trasparenza, nella misura in cui detta specifici obblighi in tema di pubblicazione e trattamento dei dati;
- ❖ legge 9 gennaio 2019, n.3 *“Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e dei movimenti politici”* (c.d. L. “spazza-corrotti”).

1.2 I Piani di prevenzione della corruzione e della trasparenza

Come precisato dall’art. 1, comma 2-bis della legge n.190/2012 il PNA rappresenta il principale atto di indirizzo, adottato dall’ANAC, per l’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. Tramite il PNA, infatti, l’Autorità coordina l’attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione adottate dalle singole Pubbliche Amministrazioni, fornendo altresì loro indicazioni operative per l’adozione dei PTPCT.

Dal 2013 al 2019 sono stati adottati tre PNA (PNA 2013, PNA 2016, PNA 2019) e tre Aggiornamenti (Aggiornamento 2015, 2017, 2018).

Il PNA 2019 rivede e consolida in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni di carattere generale dettate dall’Autorità nei precedenti PNA, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo. Esso contiene indicazioni particolarmente innovative in relazione al processo di gestione del rischio corruzione.

Come prescritto dalla legge n.190/2012, l’Istituto – entro il 31 gennaio di ogni anno – adotta un nuovo PTPCT, valido per il successivo triennio, completo di una specifica sezione dedicata alla Trasparenza.

L’IZSLER ha adottato il primo PTPC (valido per il triennio 2014-2016) con provvedimento del Direttore Generale n.35/2014 del 24 gennaio 2014. La relazione dell’allora RPC sull’attività svolta nell’anno 2014 è stata pubblicata sul sito *internet* dell’Istituto, nell’apposita sezione, in data 31 dicembre 2014.

Con decreto del Direttore Generale n.42 del 29 gennaio 2015 è stato approvato il secondo Piano dell’IZSLER relativo al periodo 2015-2017. La relazione sull’attività del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), svolta nel corso dell’anno 2015, è stata pubblicata in data 31 dicembre 2015.

Con decreto del Direttore Generale n.31 del 26 gennaio 2016, è stato approvato il Piano 2016-2018. La relazione sull'attività eseguita nel 2016 per contrastare i fenomeni corruttivi è stata pubblicata dal nuovo RPCT, in carica dal 12 dicembre 2016, in data 16 gennaio 2017.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.1 del 27 gennaio 2017, è stato approvato il Piano dell'IZSLER relativo al periodo 2017-2019, che è stato, in corso d'anno, oggetto di revisione ed aggiornamento, con i provvedimenti n.7/2017 e n.14/2017 del Consiglio di Amministrazione.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.1 del 29 gennaio 2018, è stato adottato il PTPCT 2018-2020, avente tra gli allegati la relazione del RPCT relativa all'anno 2017, pubblicata altresì nella apposita pagina della sezione "Amministrazione Trasparente" dell'IZSLER.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.1 del 31 gennaio 2019, è stato adottato il PTPCT 2019-2021, completo della relazione del RPCT per l'anno 2018.

Il presente Piano è stato adottato

1.3 Il Processo di gestione del rischio corruttivo

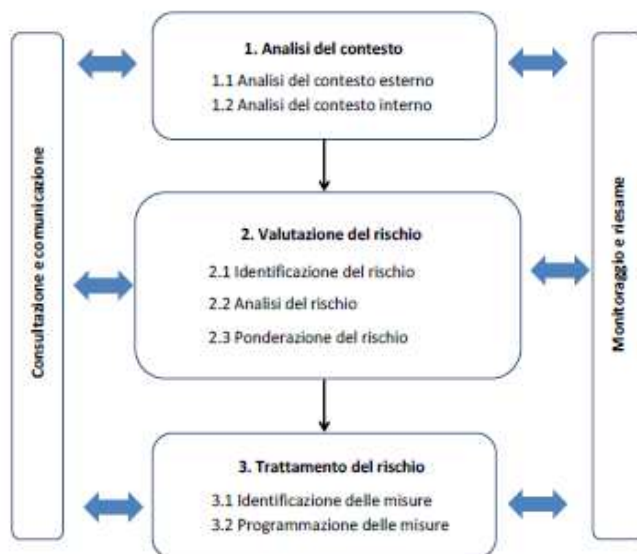
L'individuazione del grado di esposizione al rischio corruttivo e la conseguente identificazione delle misure di prevenzione avvengono attraverso l'espletamento del cosiddetto "*processo di gestione del rischio di corruzione*". Tale processo costituisce il fulcro dell'intero sistema di prevenzione della corruzione. Così come delineato da ANAC, in conformità ai principali *standard* internazionali di *risk management*², esso si articola in tre fasi fondamentali ("*Analisi del contesto*", "*Valutazione del rischio*" e "*Trattamento del rischio*") più due fasi di natura trasversale ("*consultazione e comunicazione*" e "*monitoraggio e riesame*") e si sviluppa secondo una logica sequenziale e ciclica, che ne favorisce il continuo miglioramento: ad ogni sua ripartenza il ciclo deve tener conto, in un'ottica migliorativa, delle risultanze del ciclo precedente.

Il processo di gestione del rischio (in particolare, le fasi di "analisi del contesto" e di "valutazione del rischio"), accrescendo l'"auto-conoscenza" dell'amministrazione, consentono di intervenire per risolvere le criticità rilevate e migliorare prestazioni e processi decisionali.

La finalità prioritaria del processo di gestione del rischio è, infatti, favorire - attraverso l'individuazione e la programmazione di misure organizzative sostenibili - il buon andamento (inteso come funzionalità ed economicità) e l'imparzialità delle attività e delle decisioni della P.A., creando un ambiente sfavorevole al verificarsi di fatti corruttivi.

² Il processo di gestione del rischio corruzione è improntato ai principi di *risk management* individuati dalla norma tecnica UNI-ISO 31000:2010, che rappresenta la versione in lingua italiana della norma tecnica internazionale ISO 31000:2009, elaborata dal Comitato tecnico ISO/TMB "*Risk management*".

Figura 1 – Il processo di gestione del rischio di corruzione



Il PNA 2019 dedica uno specifico approfondimento alla gestione del rischio corruzione. Tale approfondimento – costituente l'allegato n.1 al predetto PNA – rappresenta ormai *“l'unico documento metodologico da seguire nella predisposizione dei PTPCT per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo”*. Esso fornisce nuove e puntuali indicazioni per la progettazione, la realizzazione ed il miglioramento continuo dell'intero *“Sistema di gestione del rischio corruttivo”* e sostituisce le precedenti direttive emanate dall'Autorità che - salvo quanto precisato più avanti - devono ritenersi non più applicabili. L'allegato n.1 contiene indicazioni particolarmente innovative per la fase di *“valutazione del rischio”*. Viene, infatti, introdotta una nuova metodica di valutazione di tipo *“qualitativo”*, in sostituzione della precedente (prevista dall'allegato n.5 al PNA 2013) avente carattere *“quantitativo”*. Le P.A. sono tenute ad applicare le nuove indicazioni metodologiche – seppure in maniera graduale – già a partire dal PTPCT 2020-2022. L'unica deroga ammessa da ANAC è a favore di quelle P.A. che abbiano già predisposto il PTPCT 2020-2022 utilizzando il precedente metodo *“quantitativo”*. Tali Amministrazioni dovranno comunque adeguarsi alle nuove indicazioni *“non oltre l'adozione del PTPCT 2021-2023”*.

L'IZSLER – avendo, quale misura obbligatoria prevista dal PTPCT 2019-2021 da realizzarsi entro il 30 novembre 2019, la *“verifica della completezza dei processi di tutte le strutture sanitarie ed amministrative, aggiornamento mappatura, analisi e trattamento del rischio corruzione dei processi [...]”* – ha dato avvio alla graduale applicazione dei contenuti dell'allegato n.1 al PNA 2019 già a partire dal presente Piano. Ciò anche in coerenza con quanto comunicato da ANAC in fase di presentazione del PNA 2019 per la consultazione *on line*. In tale ambito l'Autorità aveva, infatti, chiarito che i soggetti tenuti a predisporre i PTPCT potevano già da allora riferirsi alle indicazioni metodologiche contenute nell'allegato n.1 (ancorché non formalmente adottato).

Più avanti sarà illustrato nel dettaglio il processo di gestione del rischio corruttivo espletato in concreto dall'IZSLER ai fini dell'adozione del presente Piano. In questa sede, considerata la rilevanza che la gestione del rischio riveste all'interno del sistema di prevenzione della corruzione e le importanti novità introdotte dal PNA 2019, si ritiene utile - a beneficio di tutti i destinatari del presente Piano - effettuare una breve disamina degli aspetti fondamentali del ciclo di gestione del rischio, delle singole fasi che lo compongono e dei diversi soggetti coinvolti.

1.3.1 Le fasi del ciclo del processo di gestione del rischio ed i soggetti coinvolti

L'Analisi del contesto (esterno ed interno)

La prima fase del processo di gestione del rischio è costituita dall'***Analisi del contesto***. È in questa fase che la Pubblica Amministrazione acquisisce le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo, in relazione sia alle caratteristiche dell'ambiente in cui opera (***contesto esterno***) sia alla propria organizzazione (***contesto interno***).

L'***Analisi del contesto esterno*** consiste nell'individuazione e descrizione delle caratteristiche culturali, sociali ed economiche del territorio (o del settore specifico di intervento) in cui opera la P.A. nonché delle relazioni esistenti con gli *stakeholder* e di come queste ultime possano influire sull'attività dell'Ente, favorendo eventualmente il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. L'obiettivo di questa sotto-fase è di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale la P.A. si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi e, al contempo, condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione. In altre parole, l'***Analisi del contesto esterno*** deve determinare l'emersione di dinamiche, interessi, pressioni e/o influenze esogene che possano condizionare le attività della P.A., al fine di valutare in che misura tali fattori esterni possano incidere sul rischio corruttivo e, quindi, di elaborare una strategia di gestione del rischio adeguata e puntuale.

L'***Analisi del contesto interno*** riguarda invece gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità dell'amministrazione al rischio corruttivo ed è volta a far emergere, da un lato, il sistema delle responsabilità, dall'altro, il livello di complessità dell'amministrazione.

L'***Analisi del contesto interno*** è funzionale all'individuazione di elementi utili ad esaminare come le caratteristiche organizzative ed il riparto di competenze e funzioni all'interno dell'Ente possano influenzare il profilo di rischio corruttivo.

L'aspetto fondamentale di questa sotto-fase è costituita dalla cosiddetta "*mappatura dei processi*". Come ormai noto, per "*processo*" si intende "*una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente)*"³. Si tratta di un concetto "*organizzativo*" diverso e più ampio di quello di "*procedimento*", che abbraccia tutta l'attività svolta dall'Ente e che dà evidenza di "*chi*", di "*come*" e di "*quando*" viene svolta una determinata attività. La mappatura dei processi rappresenta un'attività precipua dei singoli responsabili di struttura, ciascuno per l'ambito di specifica competenza, essendo gli unici ad avere una conoscenza completa ed approfondita delle attività svolte dai rispettivi Reparti/U.O. Il RPCT svolge una funzione di coordinamento.

Dato il concetto di "*processo*", appare evidente come la mappatura - ancorché indispensabile ai fini della corretta gestione del rischio corruzione - abbia in realtà natura trasversale e sia rilevante rispetto all'intera organizzazione dell'Ente. Come, infatti, sottolinea ANAC, "*una mappatura dei processi adeguata consente all'organizzazione di evidenziare duplicazioni, ridondanze e inefficienze e quindi di poter migliorare l'efficienza allocativa e finanziaria, l'efficacia, la produttività, la qualità dei servizi erogati e di porre le basi per una corretta attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo*". L'Autorità evidenzia altresì la necessità che "*la mappatura del rischio sia integrata con i sistemi di gestione già presenti nelle organizzazioni (controllo di gestione, sistema di auditing e sistemi di gestione per la qualità, sistemi di performance management) [...] in modo da generare sinergie di tipo organizzativo e gestionale*". È pertanto altamente auspicabile che venga quanto prima introdotta anche in IZSLER una "*organizzazione per processi*" dell'intera attività dell'Ente (e non solo per ciò che rileva ai fini della prevenzione della corruzione, come sino ad oggi effettuato). Ciò allo scopo di soddisfare - secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza e, quindi, secondo una logica di buona amministrazione - ogni esigenza istituzionale (determinazione del fabbisogno di personale, regolazione dei carichi di lavoro, gestione della *performance* aziendale, revisione assetti organizzativi, etc). Siffatta mappatura rappresenterà poi anche la fonte per l'individuazione delle

³ PNA 2019.

attività a rischio corruttivo da sottoporre a valutazione e trattamento. L'auspicata organizzazione per processi comporta che il lavoro di mappatura venga attuato *"trasversalmente"*, attraverso l'utilizzo di idonei strumenti informatici (per facilitare la rilevazione, l'elaborazione e la trasmissione dei dati e delle informazioni necessarie) sotto il coordinamento delle strutture deputate alla pianificazione, analisi, valutazione e monitoraggio dell'intera attività dell'ente (Controllo di gestione, Sistemi Informativi e Servizio Assicurazione Qualità).

Ciò precisato, il primo adempimento per una corretta mappatura è evidentemente l'individuazione dell'elenco completo dei processi dell'Ente: il *"catalogo"* dei processi della P.A.⁴. Ai fini della prevenzione della corruzione, detto catalogo va suddiviso per *"area di rischio"*, intese come raggruppamenti omogenei di processi⁵. L'elenco dei processi, aggregati per aree di rischio, deve essere poi arricchito con la descrizione di ciascun processo. La descrizione è finalizzata ad esplicitare le modalità di svolgimento del processo. La descrizione è un'operazione particolarmente rilevante, in quanto consente di identificare più agevolmente le criticità del processo, in funzione delle sue modalità di svolgimento e allo scopo di individuare i necessari correttivi. In ragione dell'importanza e della complessità di tale adempimento, ANAC, nel PNA 2019, rappresenta l'utilità di *"pervenire gradualmente ad una descrizione analitica"* dei processi, partendo - in fase di prima applicazione - da quelli che, sulla base delle risultanze dell'analisi del contesto, appaiono maggiormente esposti al rischio corruttivo ed esplicitando nel PTPCT 2020-2022 solo alcuni dei numerosi e possibili elementi informativi: che cos'è e che finalità ha il processo; quali sono le attività che lo scandiscono e lo compongono; chi sono i soggetti che svolgono le attività del processo e chi ne ha la responsabilità complessiva.

La valutazione del rischio

Tale fase è strumentale all'individuazione delle priorità di intervento e delle possibili misure di trattamento del rischio. Essa si articola in tre sotto-fasi: l'**Identificazione**, l'**Analisi** e la **Ponderazione** del rischio.

L'**Identificazione** ha l'obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi nel corso dell'espletamento di un processo (o meglio delle attività che lo compongono), dando vita a fatti corruttivi⁶. Il coinvolgimento in tale fase della struttura interessata è ancora una volta fondamentale poiché i responsabili di U.O./Reparti, avendo una conoscenza approfondita delle attività svolte, possono facilitare l'identificazione degli eventi rischiosi. Detti eventi, come identificati, devono essere formalizzati e documentati nel PTPCT, attraverso la predisposizione di un vero e proprio *"registro dei rischi"* dell'Ente. Tale registro elenca per ogni processo/attività i corrispondenti eventi rischiosi.

Una volta identificati, gli eventi rischiosi devono essere analizzati (sotto-fase dell'**Analisi del rischio**). Ciò al fine di pervenire ad una loro comprensione più approfondita, attraverso l'esame dei rispettivi *"fattori abilitanti"*⁷, nonché allo scopo di stimare il livello di esposizione al rischio delle attività/processi nell'ambito dei quali i rischi medesimi sono stati identificati.

⁴ L'elenco/catalogo dovrà fare riferimento a tutta l'attività svolta dall'Ente (compresa quella esternalizzata) e non solo a quei processi che saranno ritenuti poi a rischio corruzione.

⁵ Per la definizione delle aree di rischio generali e specifiche dell'IZSLER si rinvia alla Parte III del presente Piano (pagg.50 e ss.).

⁶ Secondo ANAC, possono costituire fonti per l'identificazione dei rischi: le risultanze dell'analisi del contesto interno e esterno; le risultanze dell'analisi della mappatura dei processi; l'analisi di eventuali casi giudiziari e di altri episodi di corruzione o cattiva gestione accaduti in passato nell'amministrazione oppure in altre amministrazioni o enti; le risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT e delle attività svolte da altre strutture di controllo interno (es. *internal audit*); le segnalazioni ricevute tramite il canale del *whistleblowing* o tramite altra modalità (si veda l'allegato n.1 al PNA 2019, pag.30, in particolare box n.6).

⁷ Già l'aggiornamento al PNA 2015 aveva fatto riferimento alle *"cause"* degli eventi rischiosi. Nel PNA 2019 ANAC preferisce tuttavia utilizzare il concetto di *"fattori abilitanti"*, poiché non sempre è individuabile un vero e proprio rapporto di causa-effetto (si veda allegato n.1 al PNA 2019, pag. 31 nota n.9). ANAC indica a titolo esemplificativo, quali possibili fattori abilitanti: la mancanza di trasparenza, l'assenza di misure di controllo, la complessità del processo o delle attività, etc.

Come accennato, il PNA 2019 ha introdotto una nuova metodica per stimare il livello di esposizione al rischio avente carattere *“qualitativo”*. Tale metodica è basata su valutazioni motivate (quindi, non meramente numeriche) espresse dai soggetti che effettuano l'analisi del rischio (i responsabili di struttura) attraverso l'utilizzo di specifici criteri predeterminati, definiti come *“indicatori di livello di esposizione al rischio”*. Preliminare alla realizzazione di questa sotto-fase è pertanto la definizione di indicatori in grado di fornire informazioni sul livello di esposizione al rischio corruttivo dell'attività/processo oggetto di valutazione⁸. I responsabili di struttura, dopo aver provveduto alla misurazione di ogni indicatore e sulla base di detta misurazione, esprimono un giudizio complessivo motivato sul livello di esposizione al rischio di ciascun processo/attività. In altre parole, partendo dalla misurazione dei singoli indicatori, si perviene ad una valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio, attraverso l'espressione di un giudizio sintetico finale e della relativa motivazione. Nella misurazione degli indicatori ANAC raccomanda di applicare, quale criterio di carattere generale, quello della *“prudenza”*, in modo da evitare la sottostima del rischio.

La corretta realizzazione di tale fase necessita del coordinamento del RPCT, il quale ha il compito definire gli indicatori di rischio e di vagliare le valutazioni dei responsabili delle singole strutture per analizzarne la ragionevolezza ed evitare che una sottostima del rischio porti a non attuare azioni di mitigazione del rischio.

La sotto-fase conclusiva della valutazione del rischio è costituita dalla **Ponderazione** e si sostanzia nell'individuazione - alla luce degli esiti di tutte le fasi precedenti (compresa l'**Analisi del contesto**) - delle azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio (come identificato e valutato) e nella definizione delle priorità di trattamento, tenuto conto anche delle risorse disponibili.

Il Trattamento del rischio

La fase di trattamento del rischio è volta ad individuare gli interventi, le iniziative e le misure da realizzare per ridurre i rischi precedentemente identificati e valutati, intervenendo sui rispettivi *“fattori abilitanti”* allo scopo di minimizzarli. Tutto ciò sulla base delle priorità emerse.

Le misure individuate in tale fase devono essere specifiche e puntuali; la loro modalità di attuazione va correttamente programmata, attraverso la definizione di tempistiche, indicatori e *target* misurabili e rendicontabili, per consentirne il monitoraggio, ai fini della verifica della loro corretta applicazione ed efficacia.

Come per le precedenti fasi, anche l'individuazione delle misure deve avvenire con il coinvolgimento diretto delle strutture interessate, valutando e recependo le indicazioni dei relativi responsabili. L'individuazione di misure di prevenzione non può essere considerata come compito esclusivo del RPCT, ma è piuttosto responsabilità di ogni dirigente che, quale principale conoscitore dei processi e delle attività del proprio reparto/U.O., è il soggetto più idoneo ad individuare misure realmente incisive per prevenire gli specifici rischi.

Il Monitoraggio ed il riesame

Monitoraggio e riesame sono finalizzati a verificare l'attuazione e l'adeguatezza delle misure di prevenzione, nonché il complessivo funzionamento del processo di gestione del rischio.

In particolare, il monitoraggio è volto alla verifica della corretta applicazione e dell'idoneità (effettiva capacità di riduzione del rischio corruttivo) delle singole misure di trattamento. Il riesame riguarda il funzionamento del sistema di prevenzione nel suo complesso.

Le risultanze del monitoraggio devono essere rappresentate all'interno del PTPCT e della Relazione annuale del RPCT. Esse costituiscono il presupposto per la predisposizione del successivo PTPCT.

Il sistema di monitoraggio può essere efficacemente basato su più livelli. Un primo livello può

⁸ ANAC indica, a titolo esemplificativo, quali possibili *“indicatori di livello di esposizione al rischio”*: la presenza di interessi economici/pressioni esterne, la complessità delle attività, l'opacità del processo decisionale, l'alta discrezionalità, la presenza e la corretta applicazione di misura di prevenzione, etc.

essere correttamente costituito dall'autovalutazione (sulla corretta applicazione e l'idoneità delle misure) dei responsabili di struttura. Il secondo livello deve far capo al RPCT che, a seconda dell'articolazione organizzativa - in via diretta ovvero attraverso le funzioni di controllo interne - verifica le autovalutazioni dei responsabili di struttura.

Al fine di dare effettività al sistema di monitoraggio, ciascuna P.A. programma all'interno del proprio PTPCT le attività di verifica, indicando, i soggetti competenti, la tempistica e le modalità di attuazione.

Consultazione e Comunicazione

La fase di *"consultazione e comunicazione"* è trasversale e potenzialmente contestuale a tutte le altre fasi del processo di gestione del rischio. Consiste sia in un'attività di coinvolgimento di soggetti interni (dipendenti, organo di indirizzo, dirigenti di struttura, etc) ed esterni (cittadini, stakeholder, etc), ai fini del reperimento di informazioni per migliorare tutto il sistema di prevenzione della corruzione, sia in attività di comunicazione (interne ed esterna) delle azioni realizzate o da realizzare e dei connessi compiti e responsabilità. Risulta fondamentale in tale ambito un corretto e continuo scambio di informazioni, in particolare, tra RPCT, dirigenti di struttura, Nucleo di valutazione delle prestazioni ed organo di indirizzo politico, in modo che ognuno possa assolvere al meglio i rispettivi compiti e funzioni.

I soggetti Coinvolti nel processo di gestione del rischio

Come espressamente richiesto da ANAC, vengono riportati di seguito i compiti specifici di ciascuno degli attori coinvolti nel processo di gestione del rischio corruzione, così come esplicitati dal PNA 2019.

Il Consiglio di Amministrazione, quale organo di indirizzo, ha il compito di:

- "- valorizzare, in sede di formulazione degli indirizzi e delle strategie dell'amministrazione, lo sviluppo e la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione;*
- tenere conto, in sede di nomina del RPCT, delle competenze e della autorevolezza necessarie al corretto svolgimento delle funzioni ad esso assegnate e adoperarsi affinché le stesse siano sviluppate nel tempo;*
- creare le condizioni per favorire l'indipendenza e l'autonomia del RPCT nello svolgimento della sua attività senza pressioni che possono condizionarne le valutazioni;*
- assicurare al RPCT un supporto concreto, garantendo la disponibilità di risorse umane e digitali adeguate, al fine di favorire il corretto svolgimento delle sue funzioni;*
- promuovere una cultura della valutazione del rischio all'interno dell'organizzazione, incentivando l'attuazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione relativi all'etica pubblica che coinvolgano l'intero personale".*

Il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP), quale soggetto con funzione analoghe a quelle degli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV), ha il compito di:

- "- offrire, nell'ambito delle proprie competenze specifiche, un supporto metodologico al RPCT e agli altri attori, con riferimento alla corretta attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo;*
- fornire, qualora disponibili, dati e informazioni utili all'analisi del contesto (inclusa la rilevazione dei processi), alla valutazione e al trattamento dei rischi;*
- favorire l'integrazione metodologica tra il ciclo di gestione della performance e il ciclo di gestione del rischio corruttivo".*

Ai sensi dell'art.16, comma 1, del D.Lgs. n.165/2001 (lettere da l bis, l ter ed l quater), i **dirigenti responsabili di struttura** "concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti; forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo; provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva".

I dirigenti responsabili di struttura devono:

- *valorizzare la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione in sede di formulazione degli obiettivi delle proprie unità organizzative;*
- *partecipare attivamente al processo di gestione del rischio, coordinandosi opportunamente con il RPCT, e fornendo i dati e le informazioni necessarie per realizzare l'analisi del contesto, la valutazione, il trattamento del rischio e il monitoraggio delle misure;*
- *curare lo sviluppo delle proprie competenze in materia di gestione del rischio di corruzione e promuovere la formazione in materia dei dipendenti assegnati ai propri uffici, nonché la diffusione di una cultura organizzativa basata sull'integrità;*
- *assumersi la responsabilità dell'attuazione delle misure di propria competenza programmate nel PTPCT e operare in maniera tale da creare le condizioni che consentano l'efficace attuazione delle stesse da parte del loro personale (ad esempio, contribuendo con proposte di misure specifiche che tengano conto dei principi guida indicati nel PNA 2019 e, in particolare, dei principi di selettività, effettività, prevalenza della sostanza sulla forma);*
- *tener conto, in sede di valutazione delle performance, del reale contributo apportato dai dipendenti all'attuazione del processo di gestione del rischio e del loro grado di collaborazione con il RPCT.*

La mancata collaborazione da parte dei dirigenti può essere considerata dal RPCT in fase di valutazione del rischio, *“in quanto eventuali resistenze a fornire il supporto richiesto potrebbe nascondere situazioni di criticità”*.

La vigente legislazione assegna al **RPCT** un importante ruolo di coordinamento del processo di gestione del rischio. *“Questo ruolo di coordinamento non deve in nessun caso essere interpretato dagli altri attori organizzativi come un pretesto per deresponsabilizzarsi in merito allo svolgimento del processo di gestione del rischio. Al contrario, l'efficacia del sistema di prevenzione dei rischi corruttivi è strettamente connessa al contributo attivo di altri attori all'interno dell'organizzazione”*.

Il **RPCT** può avvalersi *“delle strutture di vigilanza ed audit interno, laddove presenti, per:*

- *attuare il sistema di monitoraggio del PTPCT, richiedendo all'organo di indirizzo politico il supporto di queste strutture per realizzare le attività di verifica (audit) sull'attuazione e l'idoneità delle misure di trattamento del rischio;*
- *svolgere l'esame periodico della funzionalità del processo di gestione del rischio.”*

Il **RPCT** *“segnala all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza”*.

I **Dipendenti**, ai sensi dell'art.8 del D.P.R. n.62/2013, prestano collaborazione al RPCT e partecipano attivamente al processo di gestione del rischio, in particolare, dando corretta attuazione alle misure di prevenzione programmate nel PTPCT. La violazione da parte dei dipendenti di dette misure costituisce illecito disciplinare.

Tutti i soggetti che dispongono di dati utili e rilevanti (es. UPD, servizio ispettivo, etc.) hanno l'obbligo di fornirli tempestivamente al RPCT, ai fini della corretta attuazione del processo di gestione del rischio.

Il nuovo PNA, infine, suggerisce di *“creare una rete di referenti per la gestione del rischio corruttivo, che possano fungere da interlocutori stabili del RPCT nelle varie unità organizzative e nelle eventuali articolazioni periferiche, supportandolo operativamente in tutte le fasi del processo. In ogni caso, la figura del referente non va intesa come un modo per deresponsabilizzare il dirigente preposto all'unità organizzativa in merito al ruolo e alle sue responsabilità nell'ambito del “Sistema di gestione del rischio corruttivo”*. L'IZSLER negli anni passati ha provveduto alla costituzione di un Gruppo di Supporto e di una rete di *“Referenti per l'anticorruzione e la Trasparenza”*, per le cui funzioni e composizione si rinvia più avanti alla Parte II del presente Piano.

PARTE II – ANALISI DEL CONTESTO ED INDIVIDUAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ

2 Analisi del contesto esterno ed interno

Come precedentemente illustrato, per comprendere a quali tipi di eventi corruttivi l'IZSLER sia maggiormente esposto è indispensabile esaminare una serie di informazioni sulle caratteristiche del contesto territoriale in cui l'Istituto opera e del settore socio-economico relativo alle attività istituzionali che svolge (contesto esterno), nonché in ordine alla sua organizzazione (contesto interno).

2.1 Analisi del contesto esterno

L'analisi del contesto esterno è stata elaborata sulla base di quanto illustrato nei Piani precedenti, sulla scorta di dati acquisiti dal Ministero dell'Interno, dai PTPCT delle due Regioni di riferimento, dal rapporto ANAC *"la Corruzione in Italia (2016-2019)"*, nonché di dati forniti dall'Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare promosso da Coldiretti, da Banca d'Italia, Unioncamere Lombardia ed Unioncamere Emilia-Romagna.

2.1.1 Il territorio di riferimento

L'IZSLER opera come strumento tecnico scientifico dello Stato, della Regione Lombardia e della Regione Emilia-Romagna nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, garantendo al Ministero della Salute, alle Regioni stesse e alle aziende sanitarie le prestazioni e la collaborazione tecnico scientifica necessarie all'espletamento delle funzioni in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare. L'IZSLER si avvale di 17 sedi territoriali situate nelle regioni Lombardia (Brescia, Bergamo, Mantova, Cremona, Sondrio, Binago (VA), Milano, Pavia e Lodi) ed Emilia-Romagna (Bologna, Piacenza, Parma, Reggio nell'Emilia, Modena, Forlì, Ravenna e Ferrara), che curano e gestiscono i contatti con le realtà territoriali, interessando un'area di circa 46.000 km² in cui risiedono oltre 14 milioni di abitanti. La sua sede legale è situata a Brescia.

I dati rappresentativi delle Regioni di competenza dell'IZSLER, aggiornati al 01/01/2019 (ISTAT), sono i seguenti:

Regione	Popolazione residente	Superficie km2	Densità abitanti	Numero comuni	Numero province
Lombardia	10.036.258	23.863,65	422	1.516	12
Emilia-Romagna	4.452.629	22.452,78	199	331	9

La **Regione Lombardia** può considerarsi come la *"locomotiva d'Italia"*, essendo la Regione più ricca e popolosa del Paese, nonché una delle aree più industrializzate dell'intero panorama europeo. Il capoluogo Milano rappresenta il principale centro economico e finanziario d'Italia ed è anche la città più industrializzata; a livello di Città Metropolitana, con i suoi 3.250.315 abitati, risulta essere seconda solo a Roma Capitale. Se la popolazione residente in Italia è in diminuzione, al contrario, in Lombardia la popolazione è in costante crescita.

La struttura produttiva ed imprenditoriale risulta essere una delle più solide nel panorama nazionale ed europeo.

Il 2018 è stato ancora un anno di crescita per l'economia lombarda, nonostante il

rallentamento di quasi tutte le variabili economiche. Secondo le stime di Prometeia, il PIL è aumentato dell'1,4%, un incremento quasi dimezzato rispetto a un anno prima (2,7% secondo l'Istat). L'attività è comunque ancora aumentata in tutti i settori; vi hanno contribuito il proseguimento dell'espansione degli investimenti delle imprese, delle esportazioni e dei consumi delle famiglie, in un quadro di condizioni di finanziamento nel complesso distese. Con la fase di ripresa avviata nel 2014, la regione ha recuperato i livelli di attività pre-crisi già dal 2017, mostrando una *performance* sistematicamente migliore della media italiana, ma non ha ancora colmato il divario di crescita con le altre regioni europee accumulato durante il periodo di crisi. L'attività economica si è però ulteriormente indebolita nel primo trimestre del 2019, sia nell'industria sia nei servizi. La domanda rivolta al settore manifatturiero si è ridotta. Nel comparto delle infrastrutture invece, il valore dei bandi pubblici in regione è cresciuto (16,0% rispetto all'anno precedente nei dati CRESME) e sono proseguiti i lavori della maggior parte delle opere già avviate.⁹

Nel primo trimestre 2019, la produzione lombarda conferma il dato congiunturale positivo ma in rallentamento per l'industria (+0,4%), mentre per l'artigianato è negativo (-0,5%). Anche il dato tendenziale presenta lo stesso schema (+0,9% l'industria e -0,3% l'artigianato), confermando il processo di decelerazione in atto, evidenziato maggiormente dai segnali negativi provenienti dagli ordini e anche dal fatturato.¹⁰

Nel corso del 2018 è proseguito il miglioramento delle condizioni del mercato del lavoro con un incremento dell'occupazione – seppure a un ritmo meno sostenuto rispetto al 2017 – e una riduzione della disoccupazione. Il numero degli occupati, che già nel 2016 aveva superato i livelli del 2008, è cresciuto dello 0,6% nel 2018. L'occupazione è aumentata soprattutto nei servizi e, in misura minore, nella manifattura. Nelle costruzioni gli addetti sono tornati a diminuire, dopo il leggero incremento registrato nel 2017. Il numero dei lavoratori autonomi, in calo dal 2012, si è ulteriormente ridotto, mentre sono saliti gli occupati alle dipendenze. Sulla base di un'analisi di lungo periodo che permette di osservare i cambiamenti strutturali avvenuti nel mercato del lavoro, tra il 2004 e il 2018 l'occupazione è cresciuta del 7,4% in Lombardia, più che nel Nord Ovest e nella media italiana (3,8%). Nel 2018 l'offerta di lavoro è rimasta sostanzialmente stabile, così come il tasso di attività. Le persone in cerca di occupazione sono diminuite del 5,7 per cento, portando il tasso di disoccupazione al 6,0 per cento, un valore notevolmente inferiore rispetto a quello medio nazionale (10,6 per cento) ma ancora di 2,6 punti superiore rispetto al 2007.

La regione si connota anche per una minore incidenza delle situazioni di estremo disagio economico, nonostante la quota di famiglie in povertà assoluta (con un livello di spesa mensile inferiore a quello necessario per mantenere uno standard di vita minimo considerato accettabile) sia aumentata di circa due punti percentuali tra il 2014 e il 2017, al 4,9 per cento (6,9 nel Paese).¹¹

Il fronte agro-alimentare rappresenta il più importante a livello italiano e uno dei più rilevanti nel contesto europeo. I terreni molto fertili della Pianura Padana hanno favorito lo sviluppo di un'agricoltura molto redditizia, che utilizza sistemi avanzati di coltivazione. Colture principali sono quelle di cereali, frutta, ortaggi, uva da vino e foraggi. L'allevamento è concentrato su bovini e suini, con tutti i prodotti derivati (latte, burro, formaggi, carne).

Attraverso i dati Istat più recenti in materia, e riferiti al 2016, è possibile osservare un incremento della produzione lombarda del 1,8% rispetto all'anno precedente, in parallelo con un calo dei prezzi all'origine del 3,3%. Aumentano alcuni valori, in particolare quelli delle produzioni vegetali (+4%) e delle foraggere (5,6%); diminuisce della stessa variazione il valore delle colture arboree (-5,6%). Diminuiscono anche i prodotti di origine animale, in particolare si contrae il valore del latte del 5,2% e del 12,2% quello delle produzioni minori.

La **Regione Emilia-Romagna** rappresenta, nel panorama italiano, una delle più estese dal punto di vista territoriale, nonché più popolate, e l'unica Regione con più città sopra i

⁹ Rapporto Economie Regionali. L'economia della Lombardia 2019 redatto da Banca d'Italia.

¹⁰ Comunicato stampa 15 maggio 2019 Unioncamere Lombardia

¹¹ Rapporto Economie Regionali. L'economia della Lombardia 2019 redatto da Banca d'Italia

150.000 abitanti (ben cinque). È una delle Regioni con il più alto livello di competitività imprenditoriale (con un'impresa ogni 10,8 abitanti nel 2016¹²), grazie ad un sistema economico e produttivo focalizzato sui mercati internazionali.

Nel 2018 è proseguita, per il quinto anno consecutivo, la crescita dell'economia regionale, sebbene sia stata meno intensa rispetto all'anno precedente. L'andamento delle esportazioni è stato favorevole, risentendo solo in parte del rallentamento del commercio mondiale. Nella seconda parte dell'anno sono emersi alcuni segnali di indebolimento, protrattisi anche nel 2019.¹³ La tendenza negativa ha trovato conferma nel secondo trimestre 2019: il volume della produzione è sceso dello 0,8%, dopo la diminuzione dello 0,7% del trimestre precedente.

Secondo l'indagine Istat, l'occupazione dell'industria in senso stretto dell'Emilia-Romagna ha chiuso il secondo trimestre 2019 nuovamente in aumento, giungendo quasi a quota 562 mila unità, con una crescita dell'1,3 per cento, pari a poco più di 7 mila unità, rispetto allo stesso trimestre dell'anno scorso. Nella media del periodo tra luglio 2018 e giugno 2019, l'occupazione ha quasi raggiunto quota 544 mila, con un aumento del 4,2 per cento, pari a oltre 22 mila unità, rispetto ai dodici mesi precedenti. La variazione ha trascinato l'andamento dell'occupazione complessiva in regione negli ultimi dodici mesi (+2,1 per cento, +41 mila unità) ed è andata ben oltre la tendenza positiva dell'occupazione dell'industria in senso stretto nazionale (+1,1 per cento).¹⁴

La consistenza delle imprese attive nei settori dell'agricoltura, caccia, silvicoltura e pesca continua a seguire un pluriennale trend negativo, che si è alleviato nel 2018. A fine settembre 2018, risultava pari a 57.042 imprese, equivalente al 14,1% del totale delle imprese attive. La base imprenditoriale regionale si riduce di 1.010 unità (-1,7 %), rispetto allo stesso mese dello scorso anno.

Di seguito sono riportati alcuni dati significativi a rappresentare il patrimonio zootecnico e le aziende, che operano nel territorio di competenza dell'Istituto, forniti al RPCT dai dirigenti responsabili degli Osservatori Epidemiologici Regionali dell'IZSLER.

CAPI LOMBARDIA	2014	2015	2016	2017	2018	2019**
Bovini e bufalini	1.509.262	1.506.106	1.484.797	1.518.159	1.516.169	1.492.099
Ovini e caprini	208.088	200.391	211.995	212.271	203.411	199.273
Suini	4.344.396	4.366.865	4.013.925	4.305.658	4.359.837	4.305.532
Avicoli	29.356.912	25.971.756	26.415.486	24.849.301	22.831.120	22.258.828
Equidi	58.239	58.769	61.595	62.100	60.742	60.111

***Fonte Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN) per bovini, ovini, caprini e suini – BDR per avicoli e equini al 30.06.2019*

CAPI EMILIA-ROMAGNA	2014	2015	2016	2017	2018	2019**
Bovini e bufalini	564.913	559.480	563.409	569.811	568.745	546.876
Ovini e caprini	80.395	76.435	76.330	82.193	92.054	59.253
Suini	1.107.133	1.083.661	953.267	999.627	1.025.680	1.109.048
Avicoli	35.000.000	38.402.210	40.832.642	39.531.001	41.352.783	41.375.747
Equidi	36.646	36.681	36.681	37.000	35.000	*

*** Fonte dati BDN al 30.06.2019*

**Dato non disponibile*

¹² Fonte Movimprese 2016.

¹³ Rapporto Economie Regionali. L'economia dell'Emilia-Romagna 2019 redatto da Banca d'Italia

¹⁴ Indagine Congiuntura Industriale in Emilia Romagna – II semestre 2019, a cura di Unioncamere Emilia Romagna

Schema in consultazione

ALLEVAMENTI LOMBARDIA	2014	2015	2016	2017*	2018	2019**
Bovini e bufalini	19.830	19.531	18.995	18.581	17.713	17.088
Ovini e caprini	10.787	13.721	14.264	14.162	13.740	13.651
Suini	8.748	8.730	8.800	8.918	8.657	8.713
Avicoli	3.937	3.030	3.117	3.170	3.192	3.211
Equidi	17.282	18.022	19.034	19.121	19.444	19.756

** Fonte dati BDN per bovini, bufalini, ovini, caprini e suini -BDR per avicoli ed equidi al 30.06.2019

ALLEVAMENTI EMILIA - ROMAGNA	2014	2015	2016	2017	2018	2019**
Bovini e bufalini	7.130	6.964	6.816	6.465	7.211	6.972
Ovini e caprini	4.108	4.203	4.304	4.272	4.141	4.060
Suini	4.757	4.224	3.994	3.906	3.915	3.901
Avicoli*	832	840	1.136	1.229	1.174	1.167
Equini*	9.971	10.185	10.377	10.577	10.982	10.686

** Fonte dati BDN per bovini, bufalini, ovicaprini e suini – SEER per avicoli e equidi al 30.06.2019

MACELLAZIONI LOMBARDIA	2013	2014	2015	2016	2017	2018**
Bovini e bufalini	577.062	548.774	605.260	640.087	615.659	632.281
Ovini e caprini	48.993	48.183	43.043	49.011	56.627	59.237
Suini	4.342.123	4.304.199	4.156.863	4.216.532	4.216.532	*
Avicoli	62.913.661	55.359.869	58.746.572	59.729.209	58.539.756	62.578.441
Equini	3.343	3.043	2.975	2.856	*	*

** Fonte dati BDN per bovini e bufalini – BDR – SIV per suini, ovicaprini, avicoli ed equidi*Dati non disponibili

*Dato non disponibile

MACELLAZIONI EMILIA- ROMAGNA	2013	2014	2015	2016	2017	2018**
Bovini e bufalini	450.061	414.701	369.390	303.456	306.955	314.917
Ovini e caprini	28.650	15.022	15.774	18.201	18.349	22.574
Suini	2.973.254	3.300.923	3.349.102	3.794.818	4.016.267	3.898.368
Avicoli	100.700.390	105.861.669	109.316.110	109.707.102	104.322.319	120.967.624
Equidi	7.138	7.152	6.629	6.532	6.193	6.466

** Fonte dati BDN per bovidi – SISVET per tutte le altre specie animali

STABILIMENTI LOMBARDIA (Impianti di trasformazione alimenti)	2013	2014	2015	2016	2017	2018**
Riconosciuti Reg. CE 853/04	2.739	2.690	2.529	2.684	2.605	4.305
Registrati	61.581	60.314	64.865	66.379	68.646	73.082

** Fonte dati BDR – SIV

STABILIMENTI EMILIA-ROMAGNA (Impianti di trasformazione alimenti)	2013	2014	2015	2016	2017	2018**
Riconosciuti Reg. CE 853/04	2.818	2.868	2.784	2.840	2.872	2.854
Registrati	91.398	87.354	85.158	90.500	85.324	86.853

** Fonte dati BDR – SIV

2.1.2 Contesto dell'illegalità nel territorio

La Regione Lombardia, considerata la maggiore piazza finanziaria nazionale, è caratterizzata da un florido tessuto produttivo, ove coesistono un numero elevato di grandi, medie e piccole imprese. Con una popolazione di oltre 10 milioni di abitanti è la regione italiana più popolosa e, nel contempo, attrae consistenti flussi di stranieri. La sua estensione, la collocazione geografica e la presenza di importanti scali aerei e vie di comunicazione la rendono, nello stesso tempo, punto nevralgico per i maggiori traffici illeciti transnazionali, esercitando un forte richiamo per le organizzazioni criminali sia autoctone che straniere, all'occorrenza alleate tra loro. In tale contesto, nel suo percorso evolutivo, la criminalità organizzata - capace non solo di integrarsi con l'economia legale ma anche di anticiparne le opportunità - ha perfettamente compreso quanto siano labili i confini tra attività illecite e lecite, inquinando il sistema economico, attraverso metodiche corruttive finalizzate ad infiltrare la Pubblica Amministrazione - ed il relativo "mondo" dei pubblici appalti - anche grazie alla disponibilità di professionisti compiacenti. Oggi, la penetrazione del sistema imprenditoriale lombardo appare sempre più marcata da parte dei sodalizi criminali calabresi, ma anche le mafie di estrazione siciliana e campana si mostrano in grado di esprimere la stessa minaccia. Vi è inoltre una tendenza sempre maggiore rispetto a tentativi di infiltrazione nel settore degli appalti pubblici e nel rilascio delle autorizzazioni, licenze e concessioni pubbliche. L'infiltrazione in Lombardia non è stata "silente" lasciando spazio, in diversi casi, all'esteriorizzazione del metodo mafioso, mettendolo "a sistema" esattamente come nei territori di origine: negli anni, taluni omicidi registrati nella regione sono risultati funzionali alle dinamiche evolutive dei sodalizi, esattamente come il *pressing* intimidatorio e estorsivo sulle fasce produttive, sovrapponibile a quello praticato nelle aree di provenienza. Un'ulteriore indicazione viene offerta dalla lettura dei dati pubblicati dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Allo stato attuale, in Lombardia, sono in corso le procedure per la gestione di 1.796 immobili confiscati, mentre altri 1.141 risultano già destinati. Sono, altresì, in atto le procedure per la gestione di 269 aziende, a fronte delle 83 già definite.¹⁵

Nella Regione Emilia-Romagna, l'elevata vocazione imprenditoriale del tessuto economico regionale è uno dei fattori che attrae gli interessi della criminalità organizzata, sia autoctona che straniera, anche ai fini del riciclaggio e del reinvestimento in attività economiche dei profitti illeciti realizzati. Secondo quanto riportato nella relazione semestrale DIA al Parlamento, le famiglie criminali non mirano al controllo militare del territorio, con azioni violente, preferendo invece ricercare connivenze con esponenti delle amministrazioni locali, finalizzate ad ottenere agevolazioni nell'assegnazione degli appalti pubblici. Nel tessuto economico regionale il carattere mafioso si è maggiormente avvertito in situazioni in cui, avvalendosi della capacità intimidatoria, i sodalizi hanno esercitato, anche grazie a contiguità politiche ed elettorali, una sistematica attività corruttiva, connessa al condizionamento dei bandi pubblici, al rilascio di concessioni, al controllo di servizi di pubblica utilità, compromettendo l'economia locale. Questi tentativi di infiltrazione si sono realizzati attraverso partecipazioni societarie frammentate (con l'interposizione di "teste di legno" ovvero di società fittizie non di rado confluenti in consorzi, sovente costituiti *ad hoc*,

¹⁵ Relazione semestrale DIA al Parlamento – II Semestre 2018. La regione Lombardia è al 4° posto per numero di immobili confiscati (dopo Sicilia, Campania e Calabria) e al 5° posto per il numero di aziende confiscate (dopo Sicilia, Campania; Lazio e Calabria).

le cui cariche sociali sono spesso affidate a conviventi o stretti congiunti, quasi sempre incensurati), subappalti, subconcessioni, subcontratti, cessioni di forza lavoro; impiego di soggetti legati ai gruppi criminali in maniera meno visibile (affini o persino professionisti che concorrono “*esternamente*” all’attività del gruppo criminale) o, in alcuni casi, riconducibili ai sodalizi (per legami di parentela o di affinità in linea retta o collaterale). Un dato estremamente significativo perviene dalla lettura dei dati pubblicati dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Tali dati indicano come, allo stato attuale, in Emilia-Romagna siano in corso le procedure per la gestione di 627 immobili confiscati, mentre altri 144 sono già stati destinati. Sono, altresì, in atto le procedure per la gestione di 96 aziende, a fronte delle 13 già destinate. Inoltre, il tessuto economico-imprenditoriale della regione si rivela sensibile alla realizzazione di reati fiscali, anche da parte di soggetti non collegati ad organizzazioni mafiose, i quali agiscono con il necessario supporto di figure professionali di settore.¹⁶

Dal “*Rapporto sulle Agromafie 2017*”, elaborato da Coldiretti, Eurispes e Osservatorio sulla criminalità nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare, si stima che il giro d’affari delle agromafie in Italia sia pari a 22 miliardi di euro, con un balzo del 30% nell’ultimo anno. Lo stesso dicasi per il 2018, anno nel quale sono aumentate del 58% le notizie di reato nel comparto agroalimentare¹⁷. Dal “*Rapporto Agromafie e capolarato 2018*”, elaborato da Flai Cgil (su dati Istat, Crea, Corte dei Conti e Commissione Parlamentare Antimafia), si evince come le principali attività delle agromafie siano costituite dallo sfruttamento e dall’intermediazione illecita di manodopera, dall’*import/export* di prodotti agroalimentari contraffatti, da frodi all’Unione Europea, da riciclaggio ed estorsioni e dall’infiltrazione nella logistica e nel settore dei servizi alle imprese. Anche il *Rapporto Agromafie sui crimini agroalimentari in Italia 2019*, elaborato da Eurispes, conferma che il volume d’affari, che ruota attorno alle agromafie, continua a crescere e la criminalità riesce ad insinuarsi nella filiera del cibo, dalla sua produzione al trasporto, dalla distribuzione alla vendita, con conseguente moltiplicazione dei prezzi, pesanti danni di immagine per il *Made in Italy* in Italia e all’estero e rischi per la salute.

D’altra parte, il rapporto pubblicato da ANAC in data 17.10.2019 “*La corruzione in Italia (2016-2019)*”, elaborato con il supporto della Guardia di Finanza sulla base dei provvedimenti emessi dall’Autorità giudiziaria nell’ultimo triennio, mostra come la corruzione rappresenti un fenomeno radicato e persistente. Dal rapporto ANAC emerge che il settore dei contratti pubblici, con particolare riferimento ai lavori pubblici, continua ad essere quello più colpito, seguito dal comparto legato al ciclo dei rifiuti e da quello sanitario (forniture di farmaci, apparecchiature mediche e strumenti medicali, servizi di lavanolo e pulizia). Altri ambiti in cui il fenomeno corruttivo si manifesta in maniera rilevante sono i concorsi pubblici e le concessioni. Quanto ai soggetti coinvolti, ANAC osserva come tra gli indagati per corruzione prevalgano i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio, dunque con un maggior coinvolgimento dell’apparato burocratico in senso stretto. I Comuni rappresentano gli enti maggiormente a rischio, seguiti da società partecipate e aziende sanitarie. A livello territoriale, le forme di condizionamento dell’apparato pubblico più estese e pervasive si registrano prevalentemente a livello locale e specialmente al Sud. Tra gli episodi di corruzione esaminati da ANAC fra il 2016 ed il 2019, 11 si sono verificati in Lombardia, pari al 7,2%, mentre 2, pari al 1,3%, si collocano in Emilia-Romagna, a fronte dei 28 episodi della Sicilia, che risulta essere la regione più colpita dal fenomeno corruttivo. Considerato il numero esiguo dei casi scoperti rispetto al totale e la varietà delle forme di corruzione e dei settori di potenziale interesse, ANAC ribadisce l’indispensabilità della prevenzione quale strumento aggiuntivo rispetto alla sanzione penale. La predominanza dell’apparato burocratico negli episodi di corruzione comprova quindi “*l’assoluta utilità di*

¹⁶ Relazione semestrale DIA al Parlamento – II Semestre 2018.

¹⁷ In questo senso Coldiretti, che ha elaborato il dato sulla base dei risultati operativi sui circa 25mila controlli effettuati dall’Ispektorato centrale repressione frodi nei primi otto mesi dell’anno 2018.

prevedere adeguate misure organizzative (in primis in tema di conflitto d'interesse e rotazione periodica del personale) che riducano a monte i fattori di rischio”¹⁸.

2.1.3 Attività di contrasto sociale e amministrativo

Di seguito si riportano alcune misure ed iniziative di contrasto ai fenomeni di illegalità messe in atto dalle due Regioni di riferimento.

Per quanto riguarda la Regione Lombardia, con DPGR 2 ottobre 2019 n. 390, è stato costituito l'Organismo Regionale per le Attività di Controllo di cui alla Legge Regionale 28 settembre 2018, n. 13, in sostituzione dell'Autorità Regionale Anticorruzione (ARAC), ridisegnando e rafforzando il sistema dei controlli. Tale organismo, costituito presso la Giunta regionale, ha importanti compiti in tema di vigilanza in materia di contratti pubblici, di verifica dei sistemi di controllo interno, nonché di supporto nell'attuazione e nell'aggiornamento dei piani di prevenzione della corruzione per la Giunta regionale e gli enti del sistema regionale.

Nella Regione opera la Commissione Antimafia del Consiglio Regionale, con la finalità di indagare il fenomeno delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel territorio lombardo e di individuare misure idonee a contrastarlo. Essa svolge attività di ricerca, approfondimento, promozione di iniziative, nonché di monitoraggio sull'efficacia delle misure adottate.

Presso il Consiglio della Regione Lombardia è stato istituito, con la legge regionale n. 17/2015, il Comitato Tecnico Scientifico con funzioni consultive in materia di contrasto e prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata di stampo mafioso e di promozione della cultura della legalità.

La legge regionale n.33/2009 ha introdotto l'Agenzia di Controllo del Sistema Socio-Sanitario Lombardo, con funzioni di programmazione e coordinamento degli interventi delle strutture di controllo delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS), di analisi dei dati e monitoraggio per migliorare la *governance* della salute pubblica regionale.

Tra le buone prassi regionali si segnala l'adesione all'iniziativa promossa da *Transparency International* Italia, dedicata alla realizzazione di progetti pilota per promuovere l'integrità, la trasparenza e la responsabilità nelle procedure d'appalto, che utilizzano i fondi strutturali e di coesione europea.

Con l'obiettivo di promuovere modelli di azione in materia di prevenzione dei reati e di promozione della legalità, si segnala, infine, l'accordo di collaborazione tra ANCI Lombardia e Regione Lombardia per la realizzazione del progetto *“Rafforzamento competenze per contrastare riciclaggio e corruzione nella PA”*, approvato con DGR n. XI/2206 del 3 ottobre 2019. Tale progetto è finalizzato alla realizzazione di attività di formazione, di scambio di buone pratiche, di studio e ricerca atte a promuovere il rafforzamento delle competenze in materia di lotta alla corruzione e contrasto al riciclaggio nelle amministrazioni pubbliche.

La Regione Emilia-Romagna ha approvato la legge regionale n. 18/2016, rubricata *“Testo Unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili”*, con la finalità di contrastare i fenomeni d'infiltrazione e radicamento di tutte le forme di criminalità organizzata ed i fenomeni corruttivi e per rafforzare la cultura della legalità. Tale normativa regionale prevede che annualmente la Giunta predisponga un piano integrato delle azioni regionali poste in essere nel perseguimento degli obiettivi di legalità, con specifica indicazione delle risorse, finanziarie e organizzative, a tal fine destinate¹⁹.

¹⁸ Rapporto ANAC “La corruzione in Italia (2016-2019). Numeri, luoghi e contropartite del malaffare”, pubblicato il 17.10.2019.

¹⁹ Il primo piano integrato per l'anno 2017 è stato approvato con D.G.R. n. 711 del 31 maggio 2017. Detto Piano ha previsto, tra l'altro:

- l'istituzione di una Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza responsabile, presieduta dal Presidente della Regione, quale organo di consulenza e proposta alla Giunta, nei cui confronti svolge attività conoscitive, propositive e consultive nelle politiche regionali tese alla prevenzione del crimine organizzato e della

Con la legge regionale primo giugno 2017, n.9 *"Fusione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia e dell'Azienda Ospedaliera Arcispedale Santa Maria Nuova. Altre disposizioni di adeguamento degli assetti organizzativi in materia sanitaria"*, la Regione Emilia-Romagna ha introdotto ulteriori disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza²⁰.

La Regione Emilia-Romagna ha altresì istituito, presso il Servizio Amministrazione del SSR della Regione, il *"Tavolo regionale per il coordinamento delle misure in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione delle Aziende e degli Enti del SSR"*, composto da tutti i Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza delle Aziende e degli Enti del SSR. Questa iniziativa, che vede la Regione assumere un ruolo primario e concreto nelle politiche anti-corruzione, è stata qualificata da ANAC (delibera n. 840/2018) come un notevole esempio di buona prassi amministrativa.

Con delibera n.96 del 29/01/2018 la Regione Emilia-Romagna ha approvato, infine, lo schema tipo di Codice di Comportamento, per il personale operante presso le aziende sanitarie della regione Emilia-Romagna. Di tale schema, sebbene prima della sua formale approvazione da parte della Giunta regionale, l'IZSLER ha tenuto conto per la redazione del proprio Codice di Comportamento approvato a fine 2017.

Ulteriori misure di prevenzione sono state introdotte mediante la stipula di protocolli

-
- corruzione e per la promozione della cultura della legalità della cittadinanza responsabile;
 - l'attribuzione alla Giunta regionale di funzioni di osservatorio sui fenomeni connessi al crimine organizzato, mantenendo un rapporto di costante consultazione con la cittadinanza, le associazioni, le organizzazioni sindacali, anche al fine di individuare le migliori pratiche;
 - l'istituzione, d'intesa tra la Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, di un centro di documentazione sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso, per lo sviluppo di conoscenze in materia;
 - la diffusione della cultura della legalità presso gli operatori economici per mezzo di iniziative *ad hoc*, quali la Carta dei principi della responsabilità sociale delle imprese da parte delle imprese beneficiarie di finanziamenti regionali;
 - la costituzione di una rete per l'integrità e la trasparenza come sede di confronto tra i RPCT degli enti locali del territorio e di condivisione di esperienze;
 - l'attribuzione alla Regione delle funzioni di sezione regionale dell'Osservatorio dei contratti di lavori, servizi e forniture, svolgendo compiti di monitoraggio ulteriori rispetto a quelli previsti dal Codice dei contratti pubblici.

Con deliberazione della Giunta Regionale 9 aprile 2018, n. 493 la Regione ha approvato il Piano Integrato per l'anno 2018.

²⁰ Ai sensi dell'art. 5 "1. In coerenza con i principi e le finalità della legge regionale 28 ottobre 2016, n. 18 (Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili) e, nello specifico, con quanto disposto dall'articolo 15, le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario regionale perseguono gli obiettivi di prevenzione e contrasto della corruzione e di promozione della trasparenza, in particolare mediante: a) l'adozione delle migliori prassi di attuazione delle disposizioni della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), al fine di rafforzare l'efficacia e l'effettività delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo; b) la programmazione, nell'ambito dei Piani triennali per la prevenzione della corruzione, di obbligatorie misure di rotazione degli incarichi, con particolare riferimento agli incarichi dirigenziali, secondo criteri definiti in coerenza con gli indirizzi contenuti nel Piano nazionale anticorruzione; solo nei casi, adeguatamente motivati, in cui la rotazione non sia possibile, devono essere programmate misure alternative di prevenzione della corruzione con effetti analoghi; c) l'adozione delle migliori prassi di attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e delle misure specifiche contenute all'interno del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, al fine di garantire un adeguato livello di trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità; d) l'emanazione, ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001, del Codice di Comportamento dei dipendenti, al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Il Codice di Comportamento prevede il dovere da parte del personale di assicurare la pubblicizzazione, tramite apposita dichiarazione da rendersi annualmente in forma completa all'ente di appartenenza, di tutti i rapporti intercorsi, a qualsiasi titolo, con soggetti esterni dai quali possa derivare un conflitto di interessi anche potenziale; detta dichiarazione specifica tutti gli eventuali emolumenti percepiti e i benefici goduti, sia direttamente che indirettamente. Il Codice di Comportamento deve contenere la previsione per cui l'eventuale violazione del dovere di rendere la predetta dichiarazione, nonché di fornire le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, previsto dalla vigente normativa di legge per il personale titolare di incarico dirigenziale, è fonte di responsabilità disciplinare ed è rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile, ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni contenute nei due periodi precedenti integrano il contenuto dei codici di comportamento definiti dalle Aziende e dagli Enti del Servizio sanitario regionale. Le predette amministrazioni sono tenute ad esercitare il potere disciplinare in caso di mancato assolvimento, nel rispetto delle procedure definite dalle amministrazioni stesse, dei doveri prima richiamati".

interistituzionali per la promozione della legalità. In particolare, il 9 marzo 2018 è stato siglato un Protocollo d'intesa per la prevenzione e la repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici, servizi e forniture e nell'attività urbanistica ed edilizia. L'intesa è stata siglata dal prefetto di Bologna e dal presidente della Regione Emilia-Romagna, anche in veste di Commissario delegato per la ricostruzione *post-sisma*. L'accordo, che rinnova quelli sottoscritti a partire dal 2010 e che ha l'assenso da parte del Ministero dell'Interno, è stato siglato da tutte le Prefetture-UTG dell'Emilia-Romagna.

2.2 Analisi del contesto interno

L'analisi del contesto interno è utile ad evidenziare il sistema delle responsabilità ed il livello di complessità connesso alla dimensione organizzativa dell'IZSLER in relazione alle attività svolte.

2.2.1 Funzioni e competenze dell'IZSLER

L'IZSLER svolge compiti inerenti il settore della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e del benessere animale, nonché attività di ricerca scientifica sperimentale veterinaria. L'IZSLER opera come strumento tecnico scientifico dello Stato, della Regione Lombardia e della Regione Emilia-Romagna nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, garantendo, in tal modo, al Ministero della Salute, alle Regioni stesse e alle aziende sanitarie le prestazioni e la collaborazione tecnico scientifica necessarie all'espletamento delle funzioni in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare²¹.

In particolare, all'IZSLER sono affidate le seguenti funzioni istituzionali:

- erogazione del servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi;
- supporto tecnico-scientifico ed operativo all'azione di farmaco-vigilanza veterinaria;
- sorveglianza epidemiologica nell'ambito della sanità animale, igiene delle produzioni zootecniche, igiene degli alimenti, anche mediante l'attivazione di centri epidemiologici;
- attuazione di iniziative statali o regionali, anche in collaborazione con le università, per la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione di veterinari e di altri operatori;
- cooperazione tecnico-scientifica con istituti del settore veterinario anche esteri, previe intese con il Ministero della Salute;
- esecuzione degli accertamenti analitici necessari alle azioni di polizia veterinaria e all'attuazione dei piani di profilassi, risanamento ed eradicazione;
- esecuzione degli esami necessari all'attività di controllo sugli alimenti di origine animale, nonché degli esami necessari all'attività di controllo sull'alimentazione animale;
- ricerca sperimentale sulla eziologia, patogenesi e profilassi delle malattie infettive diffuse degli animali;
- ricerca in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;
- supporto tecnico-scientifico ed operativo per le azioni di difesa sanitaria e di miglioramento delle produzioni animali;
- ricerca di base e finalizzata per lo sviluppo delle conoscenze in materia di sicurezza alimentare e sanità veterinaria, secondo programmi e mediante convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, delle Regioni ed altri enti pubblici;
- studio e sperimentazione di tecnologie e metodiche necessarie al controllo sulla salubrità degli alimenti e dell'alimentazione animale;
- formazione di personale specializzato nel campo della zooprofilassi e salubrità degli alimenti anche presso istituti e laboratori di Paesi esteri;
- elaborazione ed applicazione di metodi alternativi all'impiego di modelli animali nella sperimentazione scientifica;

²¹ Cfr. Piano della *Performance* 2019-2021 adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 12 marzo 2019.

- consulenza ed assistenza agli allevatori per la bonifica zoosanitaria, per lo sviluppo e il miglioramento igienico delle produzioni animali;
- produzione, commercializzazione e distribuzione di medicinali e prodotti necessari per la lotta alle malattie degli animali e per l'espletamento delle funzioni di sanità pubblica veterinaria.

L'Istituto in aggiunta ai succitati compiti istituzionali può, nel rispetto della normativa vigente, stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni ad enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, purché:

- sia assicurata la prevalenza dell'attività ordinaria e non venga ad essa arrecato pregiudizio;
- siano adottate le misure necessarie per evitare conflitto di interessi;
- sia applicato l'apposito tariffario per le prestazioni erogate a titolo oneroso approvato dalle Regioni, ferma restando la gratuità delle prestazioni rese alle Aziende Sanitarie;
- sia assicurata una gestione contabile separata.

I settori di competenza istituzionale dell'IZSLER sono:

• **Sanità Animale:** l'IZSLER ha da sempre investito notevoli risorse in questo settore mediante un servizio diagnostico attivo negli ambiti di maggior interesse zootecnico (bovino, suino, ovicaprino, avicolo, cunicolo, ittico, apistico e della selvaggina allevata) e nelle specie di affezione (cani, gatti, rettili, animali selvatici, uccelli esotici, etc.). Le prestazioni non si limitano alle sole analisi di laboratorio ma comprendono anche interventi in allevamento.

• **Sicurezza Alimentare:** come previsto dalle programmazioni sanitarie regionali e dalla politica dell'Unione Europea, l'IZSLER svolge funzioni di supporto nell'ambito dei piani nazionali e regionali di controllo sugli alimenti nella filiera produttiva e di commercio. Tale attività è assicurata anche a supporto delle azioni dei Nuclei Antisofisticazioni e Sanità (NAS) dell'Arma dei Carabinieri e degli organi periferici del Ministero della Salute.

• **Benessere Animale:** l'accertamento dei livelli del benessere animale è funzionale all'attività di certificazione delle filiere alimentari, in linea con le attuali direttive dell'Unione Europea sulla qualità delle produzioni zootecniche (intesa come qualità totale del processo produttivo) e sulla valorizzazione delle produzioni locali tipiche. I parametri che caratterizzano lo stato di benessere sono la sintesi di un approccio combinato, multidisciplinare, basato su competenze di clinica, etologia, immunologia, immunobiochimica e sull'applicazione di tipologie analitiche di biochimica clinica.

• **Formazione:** si configura come una delle *mission* più importanti e comporta la formazione di personale specializzato nel campo della zooprofilassi e salubrità degli alimenti anche presso istituti e laboratori di paesi esteri. L'IZSLER pianifica strategicamente le attività in tale settore, al fine di soddisfare il fabbisogno formativo in coerenza con le *performance* aziendali, progettando interventi formativi *ad hoc* e corsi accreditati ECM. Inoltre, mediante convenzioni, vengono accolti in Istituto, ogni anno, tirocinanti, frequentatori volontari e ricercatori, ed è fornita loro l'opportunità di svolgere attività di supporto tecnico-scientifico nell'ambito del corso di studi o del percorso post-laurea, delle scuole di specializzazione e dei dottorati di ricerca.

• **Ricerca:** tra i compiti istituzionali principali dell'IZSLER figura l'attività di Ricerca.

Ciò è già chiaramente delineato nella legge 23 giugno 1970, n.503, recante "*Ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali*", il cui art. 3 specifica che gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali provvedono, tra l'altro "*alle ricerche sperimentali sulla eziologia ed epizootologia delle malattie trasmissibili degli animali e sui mezzi per prevenirne l'insorgenza e combatterne la diffusione*". L'art. 12 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 "*Riordino della disciplina in materia sanitaria*" include gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali tra gli enti che svolgono attività di ricerca corrente e finanziata dal Ministero della Salute, specificamente per le problematiche relative all'igiene e alla sanità pubblica veterinaria. Con il decreto legislativo 30 giugno 1993, n.270 "*Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421*" e con il relativo regolamento attuativo adottato con decreto ministeriale 16 febbraio 1994, n.190, vengono attribuiti agli IIZZSS, tra gli altri, i seguenti compiti:

- Svolgimento di ricerche di base e finalizzate, per lo sviluppo delle conoscenze nell'igiene e sanità veterinaria, secondo programmi e anche mediante convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, di Regioni ed enti pubblici e privati;
- Ricerca in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;
- Studio, sperimentazione e produzione di tecnologie e metodiche necessarie al controllo sulla salubrità degli alimenti di origine animale e dell'alimentazione animale.

Il decreto legislativo 28 giugno 2012 n. 106, recante *"Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della Salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183"*, conferma i compiti già attribuiti agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, delineati poi nelle leggi regionali della Lombardia (24 luglio 2014, n.22) e dell'Emilia-Romagna (30 giugno 2014, n.9).

I principali programmi di ricerca finanziati dal Ministero della Salute, ai quali partecipa l'IZSLER sono:

- la Ricerca Corrente (è l'attività di ricerca scientifica diretta a sviluppare nel tempo le conoscenze fondamentali in settori specifici della biomedicina e della sanità pubblica)
- la Ricerca Finalizzata (è uno dei principali strumenti per il conseguimento degli obiettivi delle politiche del Servizio Sanitario Nazionale)

L'Istituto partecipa, inoltre, a progetti di ricerca europei e ad altri programmi di ricerca diversi da quelli finanziati dal Ministero della Salute, a progetti finanziati dalle Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna.

Alla realizzazione dei progetti possono concorrere, sulla base di specifici accordi, contratti o convenzioni, le Università e gli altri enti di ricerca pubblici e privati, nonché imprese pubbliche e private.

L'Istituto, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, può sviluppare anche attività di ricerca autofinanziate proprie (progetti autofinanziati).

Infine, l'Istituto svolge anche progetti di ricerca commissionati da soggetti terzi privati, purché tale attività non interferisca con l'ordinario espletamento delle funzioni istituzionali dell'Ente e l'IZSLER possa utilizzare i risultati della ricerca a scopo interno di ricerca o di diffusione alle autorità competenti, qualora ciò sia obbligatorio o necessario per prevenire o controllare eventuali rischi per la salute umana o animale.

Tra le altre attività svolte dall'IZSLER figura la **produzione, commercializzazione e distribuzione di prodotti per la lotta contro le malattie degli animali** (antigeni, kit diagnostici, ecc.). Ai sensi della vigente normativa, le attività di produzione, commercializzazione e distribuzione di medicinali e prodotti, fatta eccezione per quelli non destinati all'immissione sul mercato, devono essere svolte in appositi reparti con impianti, attrezzature, personale a ciò dedicati e con gestione contabile separata²². Il Ministero della Salute può incaricare l'Istituto della preparazione e distribuzione di prodotti per la profilassi (sieri, vaccini, autovaccini, etc.).

L'Istituto ha da alcuni anni attivato una nuova struttura all'avanguardia per la conservazione e distribuzione di materiale biologico: la **Biobanca Veterinaria** (BVR). L'infrastruttura ha lo scopo di raccogliere tutte le risorse biologiche, sottoposte a controlli di identità e purezza, che sono conservate in diversi laboratori.

L'Istituto è, altresì, sede di **Centri di Riferenza Nazionali** (CdRN). Si tratta di strumenti operativi di elevata e provata competenza, individuati dal Ministero della Salute. Essi svolgono attività di particolare specializzazione od interesse nei settori della sanità animale, dell'igiene degli alimenti e dell'igiene zootecnica. In particolare, l'IZSLER è sede dei tredici CdRN di seguito elencati:

- Afta epizootica e delle malattie vescicolari (DM 2.11.1991)
- Tubercolosi da M. Bovis (DM 4.10.1999)
- Leptosirosi (DM 4.10.1999)

²² Articolo 2, comma 2, dell'Intesa tra Regione Lombardia e Regione Emilia-Romagna, ratificata con leggi regionali n.9/2014 e n.22/2014 rispettivamente di Regione Emilia-Romagna e Regione Lombardia.

- Clamidiosi (DM 4.10.1999)
- Tularemia (DM 4.10.1999)
- Malattia di Aujeszky Pseudorabbia (DM 8.5.2002)
- Malattie virali dei lagomorfi (DM 8.5.2002)
- Qualità del latte bovino (DM 8.5.2002)
- Benessere animale (DM 13.02.2003)
- Paratubercolosi (DM 13.02.2003)
- Formazione in sanità pubblica veterinaria (DM 27.08.2004)
- Metodi Alternativi, Benessere e Cura degli Animali da laboratorio (DM del 20.04.2011)
- Rischi emergenti in sicurezza alimentare (DM del 18.01.2013)

Presso l'IZSLER sono inoltre istituiti i seguenti **centri di referenza regionali**:

Lombardia	Emilia-Romagna
CRR per la determinazione rapida degli agenti batterici ad alta diffusione e potenziale impiego bioterroristico	CRR per la conferma diagnostica di botulismo
CRR per la promozione e il coordinamento dei metodi alternativi	CRR Enternet per i patogeni enterici

Rilevanti sono le attività tecnico-scientifiche e di supporto svolte in ambito internazionale a favore di Unione Europea (UE), dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Animale (OIE) e dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO). L'IZSLER è **Centro di Referenza FAO per l'Afta Epizootica e Malattia Vescicolare**. Inoltre, è stato riconosciuto **Laboratorio di Referenza OIE per i seguenti ambiti**:

- Afta Epizootica
- Malattia Vescicolare del Suino
- Malattia Emorragica del Coniglio
- Influenza suina
- Myxomatosi del Coniglio
- Biobanca veterinaria (Veterinary Biologicals Biobank)

Il responsabile di ogni Laboratorio di referenza dell'OIE è un esperto riconosciuto a livello internazionale, in grado di fornire assistenza tecnico-scientifica e consulenza specialistica sulla sorveglianza e la profilassi della malattia di interesse del Laboratorio.

2.2.2 Il riordino istituzionale e la riorganizzazione interna

L'attuale assetto istituzionale dell'IZSLER consegue al recepimento da parte di Regione Lombardia e di Regione Emilia-Romagna delle disposizioni contenute nel d.lgs. 28 giugno 2012, n.106, recante *"Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183"*.

Il Capo II del succitato d.lgs. ha previsto, infatti, il riordino degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, incaricando le Regioni di provvedere a riformare l'organizzazione e il funzionamento degli I.I.ZZ.SS. di riferimento, nel rispetto dei principi di snellimento e semplificazione dell'organizzazione e della struttura amministrativa, nonché di razionalizzazione ed ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento.

Le regioni Emilia-Romagna e Lombardia, mediante l'Intesa interregionale, ratificata con le leggi regionali rispettivamente 30 giugno 2014, n.9 e 24 luglio 2014, n.22, hanno provveduto a disciplinare l'organizzazione e il funzionamento dell'IZSLER.

Successivamente la Regione Lombardia, d'intesa con la Regione Emilia-Romagna e con il Ministero della Salute, per le designazioni di rispettiva competenza, ha provveduto alla nomina degli organi, come richiesto dallo stesso d.lgs. n.106/2012.

Schema in consultazione

Di seguito si riporta sinteticamente l'attuale assetto istituzionale dell'IZSLER, con le principali funzioni di ciascun organo²³:

ORGANI		
Consiglio di Amministrazione	Direttore Generale	Collegio dei Revisori dei Conti
Svolge compiti di indirizzo in coerenza con gli obiettivi generali, le priorità e gli indirizzi delle programmazioni regionali, nonché compiti di coordinamento e verifica delle attività dell'Istituto. Definisce altresì gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione. Dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere confermati una sola volta.	Ha la rappresentanza legale dell'Istituto, ne dirige le attività, compresa quella scientifica, ed è responsabile della gestione complessiva dell'Istituto stesso. L'incarico di Direttore Generale ha durata quadriennale e può essere rinnovato una sola volta. Il Direttore Generale è coadiuvato da un Direttore Amministrativo e da un Direttore Sanitario nominati dal direttore stesso.	Vigila sull'attività amministrativa e sull'osservanza delle leggi, verificando la regolare tenuta della contabilità. Dura in carica tre anni.
Il Consiglio di Amministrazione in carica è stato nominato con decreto del Presidente della Giunta della Regione Lombardia n.298 del 15 dicembre 2015 e si è insediato in data 12 gennaio 2016. La scadenza naturale del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione è pertanto fissata per l'undici gennaio 2020, salvo il regime di <i>prorogatio</i> previsto dalla vigente normativa.	A seguito delle dimissioni volontarie anticipate del precedente Direttore Generale (nominato con deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n.4458 del 3 dicembre 2015), a far data dal primo febbraio 2019 e sino al 31 dicembre 2019, in conformità alla vigente normativa, la direzione generale dell'IZSLER è stata esercitata in qualità di facente funzioni dal Direttorio Sanitario. Con deliberazione della Giunta di Regione Lombardia n.XI/2622 del 16 dicembre 2019 è stato nominato Direttore Generale dell'IZSLER il Dott. Pietro Frazzi. L'incarico ha durata di quattro anni a decorrere dal primo gennaio 2020 e sino al 31 dicembre 2023.	Il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con provvedimento del Presidente della Regione Lombardia n.299 del 15 dicembre 2015, ha espletato le proprie funzioni - oltre la sua scadenza naturale, in regime di <i>prorogatio</i> - sino alla costituzione del Collegio attualmente in carica, disposta con provvedimento del Presidente della Regione Lombardia n. 282 del 3 aprile 2019.

Così come disposto dal d.lgs. n.106/2012 e dalla richiamata Intesa interregionale, l'IZSLER, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.5 del 30 maggio 2016, ha provveduto all'adozione del nuovo Statuto, entrato in vigore in data 18 luglio 2016.

Il processo di revisione dell'ordinamento interno dell'Ente è, quindi, proseguito con la presentazione da parte dell'allora Direttore Generale della proposta di nuova organizzazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n.10 del 24 ottobre 2016.

²³ Per una disamina dei compiti e delle funzioni dei principali organi dell'Istituto si rinvia a quanto contenuto nello Statuto dell'IZSLER adottato con Deliberazione del C.d.A. 30 maggio 2016, n. 5/2016 e approvato dalla Giunta Regione Lombardia con deliberazione n. X/5429 del 18 luglio 2016.

L'atto di riorganizzazione è stato accompagnato dall'approvazione dei regolamenti per la graduazione delle funzioni dirigenziali e dal regolamento per il conferimento degli incarichi dirigenziali.

L'attuazione della riorganizzazione è stata caratterizzata da alcune criticità, anche oggetto di segnalazioni ai RPCT delle due regioni vigilanti, e ad oggi non è conclusa in via definitiva. Ha avuto inizio a fine anno 2017 con il conferimento dei primi tredici incarichi di direzione di struttura complessa ed è proseguita nel corso del biennio successivo. Ad oggi restano da conferire gli incarichi di direzione delle strutture attualmente rette *ad interim* (Reparto "Gestione Centralizzata delle richieste dell'utenza"; U.O. "Gestione Servizi Contabili" e Sede territoriale di Pavia) e dell'U.O. Gestione Servizi Strumentali. Resta altresì da conferire l'incarico di direzione del Centro di Referenza Qualità Latte Bovino, le cui attività sono state interessate da un procedimento penale tuttora in corso.

Come previsto dalla richiamata delibera consiliare n. 10/2016 e conformemente all'art. 17-bis del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 ss.mm.ii., il Consiglio di Amministrazione, con provvedimento datato 11 settembre 2019, n.7, ha approvato la proposta di organizzazione su base dipartimentale dell'Istituto, così come presentata dal Collegio di Direzione, e ne ha predisposto la successiva trasmissione alle Giunte regionali di Lombardia ed Emilia-Romagna, per l'esercizio delle funzioni di controllo previste dall'art. 12, co. 2, dell'Intesa interregionale. Il completamento dell'organizzazione dipartimentale, mediante l'individuazione dei Responsabili dei dipartimenti (c.d. Direttore di Dipartimento), avverrà sotto la gestione del Direttore Generale nominato in data 16 dicembre 2019.

All'interno dell'assetto istituzionale dell'Ente sono altresì presenti i seguenti organismi:

- il **Comitato Tecnico Scientifico** (C.T.S.): ai sensi del regolamento approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.11/2017, si occupa della valutazione dei progetti di ricerca sovvenzionati, mediante finanziamento del Ministero della Salute o mediante finanziamenti interni od esterni all'Istituto.

Formula proposte ed esprime pareri sui seguenti ambiti:

- programmi di ricerca sperimentale, sull'eziologia e patogenesi delle malattie infettive, infestive e diffuse degli animali;
- attività di propaganda, consulenza ed assistenza agli allevatori per la bonifica zoonosanitaria e per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali;
- attività di formazione, anche presso istituti e laboratori di Paesi esteri, di personale specializzato;
- cooperazione tecnico-scientifica con istituti del settore veterinario anche stranieri;
- iniziative e programmi per il miglioramento ed il potenziamento delle strutture scientifiche, tecniche ed operative dell'Istituto.

Si pronuncia, inoltre, su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Consiglio di Amministrazione;

- il **Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni** (C.U.G.): ha assorbito le competenze del Comitato per le pari opportunità e del Comitato paritetico per il contrasto del fenomeno del *mobbing* ed esplica le proprie attività nei confronti di tutto il personale. L'attività del C.U.G. è disciplinata da apposito regolamento approvato con deliberazione del Direttore Generale n.3/2012;

- il **Comitato Etico per l'utilizzo degli animali a fini scientifici ed educativi**, verifica che le attività sperimentali per le quali è previsto l'impiego di animali siano eticamente e scientificamente corrette, in ottemperanza alle normative vigenti. Nello specifico il succitato comitato, il cui regolamento è stato da ultimo modificato con deliberazione del C.D.A. n. 10 del 13/09 /2018, esprime parere in merito allo svolgimento di ogni attività di ricerca che preveda l'utilizzo di animali, a fini sperimentali o didattici;

- il **Nucleo di Valutazione delle Prestazioni**: svolge un ruolo fondamentale nel processo di misurazione e valutazione della *performance* di ciascuna struttura e dei dirigenti e

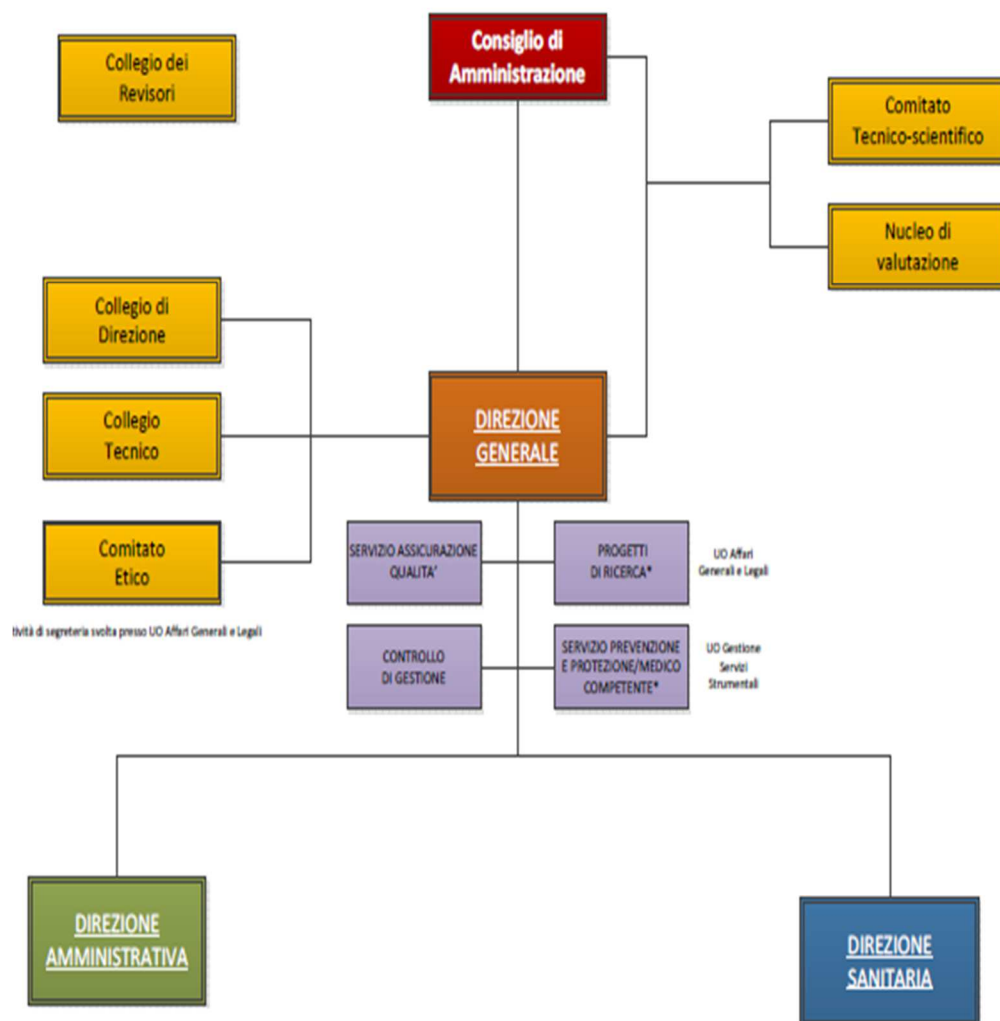
nell'adempimento degli obblighi di integrità e trasparenza posti alle amministrazioni. Il Nucleo di Valutazione riveste un ruolo importante nel coordinamento tra il sistema di gestione della performance e le misure di prevenzione della corruzione e trasparenza, anche offrendo, nell'ambito delle proprie competenze specifiche, un supporto al RPCT e agli altri attori, con riferimento alla corretta attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo;

- il **Collegio Tecnico**: costituito ai sensi dell'art. 26 del C.C.N.L quadriennio 2002-2005, si occupa della valutazione dei dirigenti aziendali. Il regolamento di funzionamento dello stesso è stato approvato con decreto del Direttore Generale n.269 del 2016;

- Il **Collegio di Direzione**: composto dal Direttore Generale, Direttore Sanitario, dal Direttore Amministrativo, dai responsabili delle strutture complesse sanitarie ed amministrative e dal RAQ, si occupa di supportare la Direzione nelle decisioni strategiche, nell'ottimizzare e migliorare i rapporti di collaborazione e condividerne gli indirizzi.

Di seguito si riporta il nuovo organigramma dell'IZSLER per macro-strutture, il cui atto di adozione è allegato al presente Piano (Allegato A).

Schema in consultazione



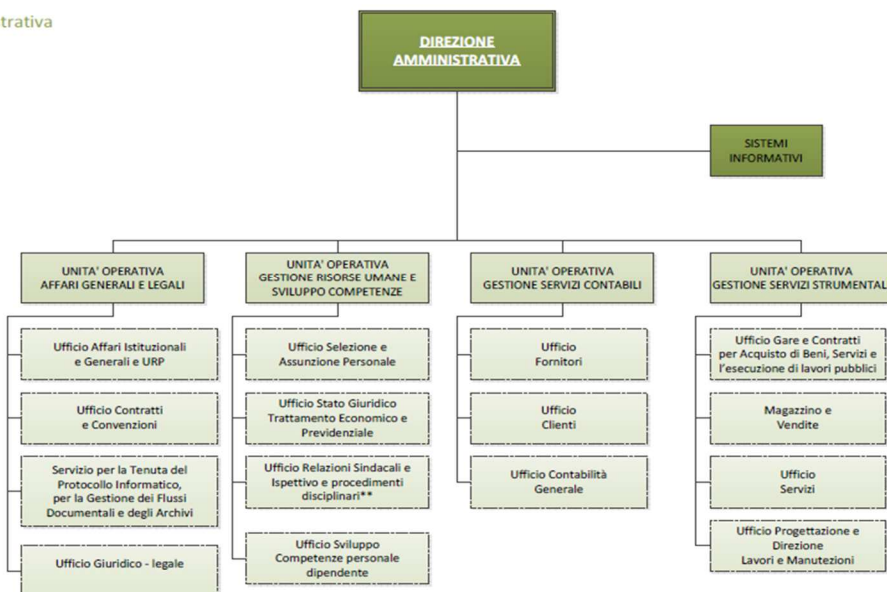
* attività in staff al CDA e/o alla DG ma svolte dalle strutture riportate, afferenti alla DA

Schema in consultazione

IZSLER

Organigramma Generale

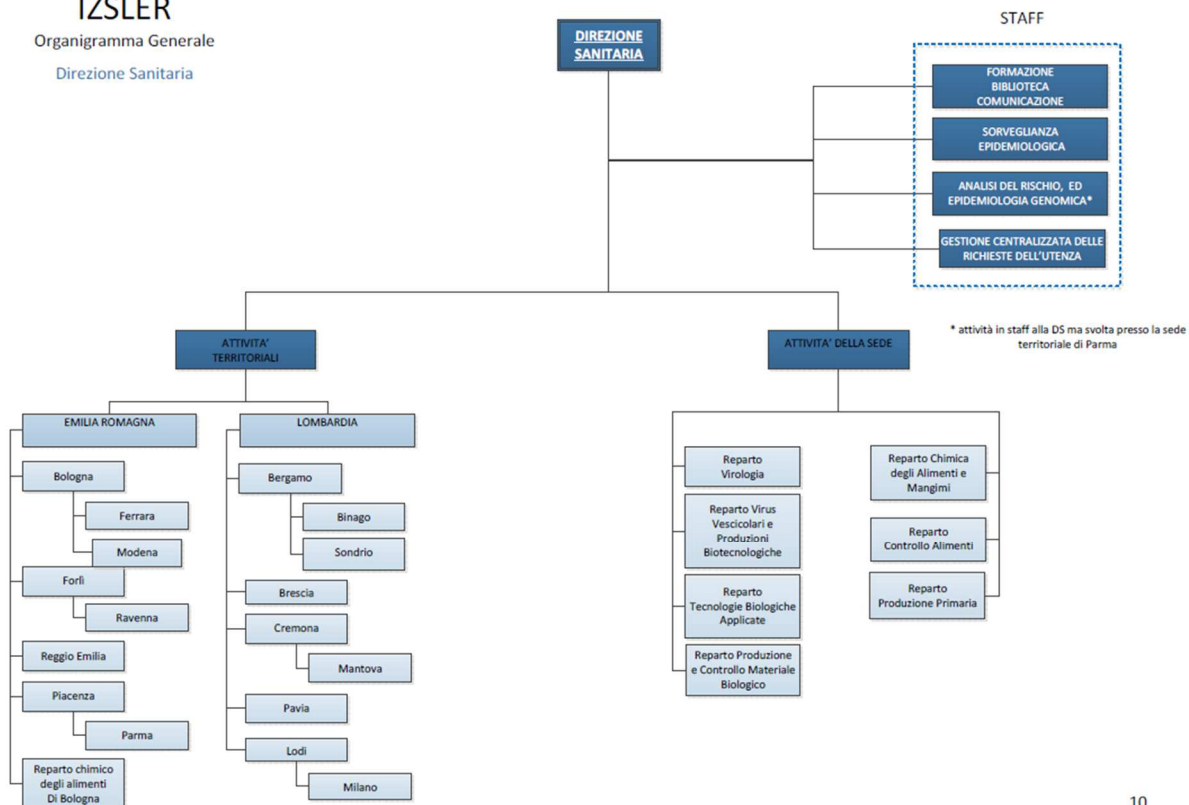
Direzione Amministrativa



IZSLER

Organigramma Generale

Direzione Sanitaria



10

2.2.3 I controlli interni all'Istituto

Il sistema dei controlli interni dell'IZSLER è costituito da una pluralità di strumenti. Ciò in ottemperanza alle previsioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286, concernente il *"Riordino e il potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle Amministrazioni Pubbliche a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59"*. Con tale decreto il Legislatore ha ridisegnato il meccanismo dei controlli nel suo complesso, individuando quattro fondamentali tipologie di controllo interno.

Nello specifico, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del predetto decreto, *"le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della rispettiva autonomia, si dotano di strumenti adeguati a:*

- a) garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);*
- b) verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);*
- c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale (valutazione della dirigenza);*
- d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico)".*

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la cui disciplina trova fondamento nel decreto legislativo 30 giugno 2011, n.123, *"Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della Legge 31 dicembre 2009, n.196"* rientra - sotto il profilo della natura giuridica - nell'ambito dei controlli di legittimità, in quanto ha come obiettivo quello di assicurare la rispondenza dell'azione amministrativa alla normativa vigente. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile viene esercitato dal **Collegio dei Revisori dei Conti**, il quale verifica la pertinenza e la regolarità delle attività realizzate dall'IZSLER, anche per assicurare il corretto utilizzo delle risorse patrimoniali, nell'ottica della realizzazione degli interessi pubblici e del buon andamento dell'amministrazione. Il Collegio dei Revisori ha, in particolare, il compito di:

- vigilare sull'osservanza delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie;
- verificare la corrispondenza dei dati riportati nel conto consuntivo o bilancio d'esercizio con quelli analitici desunti dalla contabilità generale tenuta nel corso della gestione;
- verificare la loro corretta esposizione in bilancio, l'esistenza delle attività e passività e l'attendibilità delle valutazioni di bilancio, la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione e l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati;
- vigilare sull'adeguatezza della struttura organizzativa dell'ente e il rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- esprimere il parere in ordine all'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo o bilancio d'esercizio da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto;
- effettuare almeno ogni trimestre controlli e riscontri sulla consistenza della cassa e sull'esistenza dei valori, dei titoli di proprietà e sui depositi e titoli a custodia;
- effettuare il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

Oltre alle verifiche di natura meramente contabile, il Collegio dei Revisori, nel rispetto della Circolari della Ragioneria dello Stato n.20/2017 e n.35/2018, effettua controlli su una molteplicità di materie, quali:

- pubblicità, trasparenza e anticorruzione;

- sicurezza e salute sul lavoro;
- obblighi tributari;
- obblighi previdenziali e assicurativi;
- personale;
- affidamenti di forniture di beni e servizi e di lavori;
- riservatezza e trattamento dei dati;
- contenzioso;
- coperture assicurative.

Alle verifiche effettuate dal Collegio dei Revisori, l'IZSLER affianca ulteriori strumenti aventi finalità di controllo, sia di carattere preventivo sia successivo. Rientrano nella prima categoria:

- il **parere di regolarità contabile**, apposto dal dirigente responsabile dell'**UO Gestione Servizi Contabili**, per i provvedimenti che comportano rilevazione di costi e/o ricavi nel bilancio dell'IZSLER;
- il **parere di regolarità tecnica**, apposto dal **dirigente proponente l'adozione di provvedimenti amministrativi**;
- il **parere tecnico** del **Direttore Sanitario**, sui provvedimenti adottati dal Direttore Generale, ed il **parere di legittimità** del Direttore Amministrativo, sui provvedimenti adottati dal Direttore Generale e dal Consiglio di Amministrazione. Considerando come l'esercizio dell'azione amministrativa nel rispetto dei principi e delle norme di legge sia inevitabilmente già di per sé attività di prevenzione della corruzione, preventivamente all'adozione dei provvedimenti di competenza del Direttore Generale e del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Amministrativo, secondo le modalità indicate dal regolamento interno concernente i provvedimenti amministrativi, provvede alla verifica della documentazione istruttoria, della completezza e della correttezza dei richiami testuali.

Uno strumento di controllo interno "*successivo*" adottato dall'IZSLER è rappresentato dalla trasmissione periodica degli elenchi di tutte le determinazioni dirigenziali ai tre direttori e al Collegio dei Revisori dei Conti; degli elenchi dei decreti del Direttore Generale al Consiglio di Amministrazione e ai Revisori dei Conti; degli elenchi delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione al Collegio dei Revisori dei Conti.

Rientra nell'ambito dei controlli successivi - ancorché non propriamente interni - la vigilanza sugli organi e sull'attività dell'Istituto esercitata di concerto fra le Giunte regionali della Lombardia e dell'Emilia-Romagna. Sono soggetti a controllo - propedeutico all'acquisizione di efficacia - i provvedimenti con cui sono approvati:

- lo statuto e le relative modifiche;
- l'atto di organizzazione aziendale, la graduazione delle posizioni dirigenziali e il fabbisogno di personale;
- il piano degli investimenti;
- il bilancio preventivo economico annuale e il bilancio d'esercizio;
- il tariffario delle prestazioni erogate a titolo oneroso;
- l'istituzione di una nuova sezione ovvero la soppressione di una già esistente;
- la costituzione di associazione con altri Istituti zooprofilattici.

Tali atti vengono trasmessi alle due Giunte regionali per l'approvazione. Le medesime deliberazioni acquisiscono efficacia se approvate nei termini di legge (quaranta giorni, decorrenti dal ricevimento dei provvedimenti trasmessi) ovvero in caso di silenzio delle amministrazioni regionali.

Nell'attuale organizzazione dell'Ente non è previsto un sistema di **internal auditing** e una struttura ad esso dedicata. Le corrispondenti funzioni di verifica sono svolte dal **Direttore Sanitario** e dal **Direttore Amministrativo**, per gli ambiti di rispettiva competenza. Per l'espletamento di tali funzioni, i due direttori si avvalgono del Servizio Assicurazione Qualità - Ufficio Audit, il cui incarico di direzione è stato conferito con decreto del Direttore Generale n.85 del 24 gennaio 2019. Entrambi i Direttori, in ragione degli ambiti di verifica, si

avvalgono inoltre del Controllo di Gestione e dei Sistemi Informativi, nonché di tutte le informazioni dirette ed indirette derivanti dalle interpretazioni incrociate fornite dalle predette articolazioni organizzative.

Il **Servizio Assicurazione Qualità** si occupa di definire i processi aziendali e di certificarne la qualità. In particolare, per quanto rilevante in questa sede, coadiuva il Direttore Sanitario nello svolgimento degli *audit* sull'attuazione delle misure di prevenzione del rischio di corruzione delle strutture sanitarie. Il controllo sulla qualità dei processi aziendali rappresenta un passo centrale nella definizione di una politica di prevenzione della corruzione. Nello specifico, diviene fondamentale il controllo di qualità sostanziale delle attività di laboratorio. In questo settore, l'Istituto ha quindi deciso di perseguire l'obiettivo dell'accreditamento volontario secondo le norme internazionali per la competenza dei laboratori di prova. L'accreditamento presuppone la verifica della competenza tecnica del laboratorio e del suo sistema qualità. Il rispetto della normativa inerente il sistema di certificazione della qualità limita fortemente comportamenti non conformi alle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione. Tale normativa impone, infatti, agli operatori di conformare la propria condotta a quanto indicato nelle procedure generali e garantisce una completa tracciabilità delle fasi inerenti la gestione dei campioni da analizzare, in modo da ridurre al minimo il verificarsi di eventi illeciti. La certificazione di qualità è indice di governo dell'intero processo, indicando rispetto a quest'ultimo, in maniera univoca, le responsabilità, le procedure ed i controlli.

In particolare, per la conformità allo *standard* di gestione per l'accreditamento delle prove, l'Istituto ha definito, nei documenti del Sistema Qualità IZSLER e nelle registrazioni, competenze e risorse necessarie per le attività gestionali e tecniche. I documenti del sistema di gestione per la qualità descrivono le modalità applicative adottate nell'Ente, conformemente al dettato normativo, per la gestione dei campioni, la competenza del personale e l'esecuzione tecnica delle prove. Le registrazioni, invece, in relazione alle stesse attività, costituiscono evidenze oggettive dell'applicazione corretta delle regole, consentendo la tracciabilità delle azioni e la possibilità di verifica delle stesse in un secondo momento e da parte di un soggetto terzo non coinvolto.

A garanzia della conformità ai requisiti imposti dalla norma di accreditamento, la Direzione Generale dell'IZSLER utilizza lo strumento di auditing interno, il quale si concreta sotto la guida del Servizio Assicurazione Qualità attraverso un piano di Audit, ove sono individuati i Reparti-Sedi campionati, il periodo e i componenti del Gruppo ispettivo incaricato. Il piano, che viene approvato annualmente dalla Direzione Generale, prevede il campionamento di tutte le strutture e la rotazione degli ispettori, onde assicurare la copertura dei diversi settori tecnici, diversificandone l'approccio.

Gli audit interni, inoltre, costituiscono un ulteriore strumento di conoscenza a disposizione della Direzione e di governo per la migliore integrazione dei vincoli specifici dell'accreditamento con le regole dei diversi sistemi che coesistono al suo interno (come sicurezza, privacy, anticorruzione), con l'obiettivo della maggiore efficacia ed efficienza del Sistema di gestione, inteso nell'insieme della sua complessità ed articolazioni.

Al **Controllo di Gestione** compete la verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa finalizzata ad ottimizzare il rapporto tra costi e risultati, anche attraverso interventi di correzione. Esso si riferisce all'attività di ciascuna articolazione aziendale, al fine di valutarne la produttività, segnatamente con riguardo al profilo dell'economicità, ossia del corretto utilizzo dei mezzi rispetto ai fini. Le attività del controllo di gestione *"[...] sono svolte da strutture e soggetti che rispondono ai dirigenti posti al vertice dell'unità organizzativa interessata [...]"*.

Tale tipologia di controllo opera in coordinamento con le altre tipologie di controllo (valutazione della dirigenza e controllo strategico) e supporta la funzione dirigenziale.

I **Sistemi Informativi** si occupano di definire le metodologie dei processi informatici a supporto delle attività aziendali, attraverso l'implementazione degli strumenti informatici in uso, assicurando in tal modo l'integrità dei dati e della produzione documentale.

Sebbene l'attività del RPCT non possa mai avere come finalità l'accertamento di responsabilità, né lo svolgimento di controlli di legittimità, di regolarità amministrativa e/o contabile, un adeguato sistema di controlli interni risulta indispensabile anche ai fini della prevenzione della corruzione. Per tale ragione è indispensabile avviare in Istituto un percorso di integrazione e coordinamento delle diverse funzioni di controllo, anche attraverso l'implementazione della informatizzazione di processi e attività. Nell'arco del prossimo triennio è fondamentale garantire l'integrazione di dette funzioni di controllo (e dei relativi strumenti informatici) attraverso il coordinamento delle attività del Servizio Assicurazione Qualità, del Controllo di Gestione e dei Sistemi Informativi. Allo scopo di evitare duplicazione, è necessario che il Servizio Assicurazione Qualità – Ufficio *Audit* definisca programmi ed esegua attività di *auditing* rilevanti ai fini anche della verifica della corretta applicazione delle misure di prevenzione della corruzione. Per semplificare l'attività di *auditing*, rendere più accessibili i relativi esiti ed intervenire efficacemente e tempestivamente laddove emergano criticità e disfunzioni, è necessario che il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo, con il supporto del SAQ e dei Sistemi Informativi, definiscano ed adottino sistemi di *reporting* chiari e fruibili utilizzabili anche per la verifica della corretta applicazione delle misure di prevenzione della corruzione.

2.2.4 Il sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPCT

Alla luce del sistema dei controlli interni descritto nel paragrafo precedente, il RPCT effettua l'attività di monitoraggio sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione della corruzione attraverso il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario, per i settori di rispettiva competenza. Il monitoraggio è articolato su un doppio livello. Periodicamente (a giugno e novembre di ciascun anno) ogni responsabile di struttura trasmette un'apposita rendicontazione sull'applicazione nel proprio reparto/U.O. del PTPCT e delle misure in esso programmate, riferita ai cinque mesi precedenti. Successivamente, sulla base delle rendicontazioni prodotte, i due direttori effettuano specifici audit. Gli esiti di tali audit sono trasmessi al RPCT e, a cura di quest'ultimo, al Consiglio di Amministrazione, per l'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza. Gli esiti dei controlli effettuati dei due Direttori costituiscono elementi di rilievo per la predisposizione del PTPCT relativo al triennio successivo.

Nel rispetto della tempistica sopra descritta, nei mesi di giugno e novembre 2019, tutti i responsabili di struttura hanno trasmesso al Direttore Sanitario ed al Direttore Amministrativo, a seconda dell'area di afferenza, le rendicontazioni (autovalutazioni) sull'applicazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT 2019-2021. Ciascuna rendicontazione è stata accompagnata da apposita relazione sullo stato di attuazione del Piano. Sulla base della documentazione prodotta dai responsabili di struttura, i due direttori hanno effettuato appositi *audit*, l'esito dei quali è stato comunicato al RPCT. Il RPCT ha, quindi, effettuato appositi incontri con ciascun responsabile di struttura nell'ambito dei quali sono state esaminate le rendicontazioni prodotte e le verifiche effettuate dal Direttore Amministrativo o dal Direttore Sanitario. Le risultanze di tali incontri sono state condivise con la Direzione e il Consiglio di Amministrazione.

2.2.5 Personale

Si riportano di seguito i dati più significativi relativi al personale dell'IZSLER, al 31 dicembre 2019.

PERSONALE DEL COMPARTO E DIRIGENZA IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO	596
AMMINISTRATIVO Comparto	81
CATEGORIA C - (PERSONALE AMMINISTRATIVO)	62

Schema in consultazione

CATEGORIA D - (COLLAB.AMM. PROF.)	13
CATEGORIA Ds - (COLLAB.AMM/VO PROF.ESP.)	6
AMMINISTRATIVO Dirigenza	5
AMMINISTRATIVI	5
PROFESSIONALE Dirigenza	1
INGEGNERI	1
SANITARIO Comparto	129
CATEGORIA D - COLL.PROF.SAN. (Tec.)	28
CATEGORIA D - COLL.PROF.SAN. (Tec. ex C)	82
CATEGORIA Ds - (Profess.Tecnico Sanit.)	19
SANITARIO Dirigenza Medica	76
VETERINARI	76
SANITARIO Dirigenza non Medica	31
BIOLOGI	22
CHIMICI	9
TECNICO Comparto	271
CATEGORIA A - (AUSILIARIO SPECIALIZZATO)	2
CATEGORIA B - (OPERATORE TECNICO)	31
CATEGORIA Bs - (OPERATORE TECN.SPECIAL.)	47
CATEGORIA C - (PERSONALE TECNICO)	160
CATEGORIA D - (COLLAB.TECN.PROF.)	31
TECNICO Dirigenza	2
ANALISTA	2

PERSONALE DEL COMPARTO E DIRIGENZA IN SERVIZIO A TEMPO DETERMINATO	40
AMMINISTRATIVO Comparto	6
CATEGORIA C - (PERSONALE AMMINISTRATIVO)	5
CATEGORIA D - (COLLAB.AMM. PROF.)	1
SANITARIO Comparto	2
CATEGORIA D - COLL.PROF.SAN. (Tec.)	2
SANITARIO Dirigenza Medica	1
VETERINARI	1
TECNICO Comparto	27
CATEGORIA Bs - (OPERATORE TECN.SPECIAL.)	2
CATEGORIA C - (PERSONALE TECNICO)	22
CATEGORIA D - (COLLAB.TECN.PROF.)	3
PERSONALE DELL'AREA RICERCA – PIRAMIDE	4
RICERCATORE SANITARIO – Ds	2
COLLABORATORE PROFESSIONALE DI RICERCA SANITARIA –D	2

PERSONALE NON DIPENDENTE	
---------------------------------	--

BORSISTI	69
TIROCINANTI EXTRA ISTITUZIONALI	10

Procedimenti disciplinari attivati nel corso dell'anno 2019

Nel corso dell'anno 2019 è stata irrogata una sanzione ad un dipendente per aver svolto un incarico extra-istituzionale non autorizzato.

2.2.6 Situazione economica e patrimoniale dell'ente

L'IZSLER presenta una situazione solida sia dal punto di vista patrimoniale che reddituale. Il bilancio di esercizio 2018 riporta un patrimonio netto di 183.319.220 euro e un fondo di dotazione di 94.207.227 euro. Inoltre l'Ente gode di un'ottima liquidità di cassa, che consente il regolare rispetto delle scadenze. Il tempo medio di pagamento delle fatture ai fornitori per l'anno 2018 è stato di 43 giorni, mentre per il 2019 è di 42 giorni. Anche la situazione reddituale risulta positiva. Il bilancio di esercizio 2018 si è chiuso con utile di 9.608.690 euro e il preconsuntivo 2019 è sostanzialmente in linea con i valori degli esercizi precedenti.

L'importo dell'assegnazione annua dallo Stato ammonta a 57.049.210 euro ed è invariato dal 2014, mentre l'attività a pagamento ha registrato negli ultimi anni un incremento delle vendite all'estero dei kit diagnostici, che per il 2019 è stato di circa un milione di euro.

L'analisi dei costi evidenzia criticità nei tempi di acquisizione dei fattori produttivi ed in particolare dei beni di consumo, dei servizi e delle risorse umane, che si traducono nell'incompleta attuazione dei piani di programmazione relativi ai fabbisogni.

3 Struttura di riferimento

3.1 Gli attori del sistema della prevenzione del rischio corruzione

Come ricordato da ANAC, da ultimo nel PNA 2019, l'efficacia del sistema di prevenzione della corruzione necessita della crescente diffusione di una cultura consapevole dell'importanza del processo di gestione del rischio nonché della realizzazione di una maggiore responsabilizzazione ad ogni livello dell'organizzazione aziendale. Per tale ragione, risulta imprescindibile un forte coinvolgimento dell'intera organizzazione in tutte le fasi di predisposizione e di attuazione delle misure anticorruzione.

Di seguito vengono, quindi, elencati gli attori del sistema della prevenzione del rischio corruzione individuati in IZSLER, con la descrizione dei rispettivi compiti nonché delle reciproche relazioni.

Pur rimanendo il RPCT il punto di riferimento principale e la figura di coordinamento dell'intero sistema preventivo, il d.lgs. n. 97/2016 e le successive previsioni ANAC hanno accresciuto, in tale ambito, le funzioni riconosciute all'Organismo Indipendente di Valutazione (in IZSLER il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni), all'organo di indirizzo politico, ai titolari di incarichi amministrativi di vertice, ai responsabili degli uffici, nonché a tutti i dipendenti.

In particolare, come da ultimo ribadito nel PNA 2019, tutti i Dirigenti Responsabili di Struttura hanno il dovere di collaborare attivamente e proficuamente con il RPCT sia in fase di elaborazione del PTPCT, sia in sede di mappatura dei processi (d.lgs. 165/2001 art 16 co. 1). Sono i Dirigenti, infatti, che – quali titolari del rischio – governano l'intero processo di gestione del rischio per le aree di rispettiva competenza, effettuando la mappatura completa dei processi, l'individuazione, la ponderazione e la valutazione del rischio corruzione, le misure di prevenzione e garantendo la loro corretta applicazione e rendicontazione. In tale contesto spetta altresì ai dirigenti - d'intesa con il RPCT - assicurare l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento di attività ad alto rischio corruttivo.

La vigente normativa attribuisce un ruolo importante anche ai soggetti esterni sia nella fase antecedente l'adozione del Piano, con le osservazioni degli *stakeholder* alla proposta del

Piano in consultazione, sia nella fase esecutiva, in quanto i collaboratori a qualsiasi titolo della P.A. sono tenuti ad osservare le misure contenute nel PTPCT e gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento e possono segnalare eventuali illeciti al RPCT. A tal proposito, si precisa che è assolutamente esclusa la partecipazione di soggetti esterni all'amministrazione all'attività di elaborazione in senso stretto del PTPCT²⁴, che presuppone una profonda conoscenza della struttura organizzativa interna e dei profili di rischio coinvolti.

Tale attività, e nello specifico la gestione del rischio, richiede invece la partecipazione attiva ed il costante supporto di tutti i dirigenti e di coloro che, a vario titolo, sono responsabili dell'attività della PA.

Alla luce del delineato quadro normativo di riferimento, il RPCT ha avviato un processo di coinvolgimento di tutti i soggetti interessati dal sistema di prevenzione della corruzione. Tale processo ha preso le mosse dall'attività di formazione e sensibilizzazione sulle tematiche di etica, legalità e trasparenza amministrativa. Parallelamente all'attività di formazione, il RPCT ha avuto cura di fornire informazioni specifiche su ruoli e responsabilità di ciascuno degli attori. In particolare, il RPCT, preso atto dei contenuti dell'allegato n.1 al PNA 2019, ha provveduto a fornire indicazioni utili a tutti i dirigenti di struttura per il corretto espletamento dell'intero ciclo di gestione del rischio, a partire dalla mappatura completa dei processi.

3.2 Il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale

Nella definizione del sistema di gestione del rischio corruttivo, secondo quanto ancor maggiormente ribadito nel PNA 2019, l'organo di indirizzo politico deve assumere un ruolo pro-attivo, partecipando effettivamente all'elaborazione delle strategie di gestione del rischio corruttivo.

Il Consiglio di Amministrazione, in base alla vigente normativa statale e regionale, nonché ai PNA:

- a) nomina il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare allo stesso funzioni e poteri idonei per lo svolgimento del suo incarico con piena autonomia ed effettività;
- b) definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario del PTPCT. Gli obiettivi strategici sono contenuti imprescindibili del PTPCT.
- c) adotta il Codice di Comportamento;
- d) adotta il PTPCT (e i suoi aggiornamenti annuali), su proposta del RPCT, entro il 31 gennaio di ogni anno e ne dà contezza all'ANAC, pubblicando il Piano nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- e) riceve la relazione annuale del RPCT, può chiamare quest'ultimo a riferire sull'attività e riceve dallo stesso segnalazioni su eventuali disfunzioni riscontrate in merito all'attuazione delle misure di prevenzione e di trasparenza;
- f) detta indirizzi applicativi in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

In merito ai compiti specifici dell'organo di indirizzo politico, nel processo di gestione del rischio corruttivo, come individuati da ANAC nell'Allegato 1 al PNA 2019, si rinvia a quanto esposto in dettaglio nella parte I del presente Piano.

Giova inoltre ricordare che, con riferimento al processo di formazione del PTPCT, l'Autorità suggerisce e raccomanda a tutte le Pubbliche Amministrazioni di prevedere meccanismi atti a permettere la più ampia condivisione delle misure in esso previste da parte dell'Organo di Indirizzo politico, disponendo – a titolo esemplificativo – un doppio esame del PTPCT sia nella sua versione preliminare sia in fase di approvazione definitiva dei suoi contenuti.

Coerentemente con la disciplina nazionale vigente, lo Statuto dell'IZSLER prevede all'art. 28,

²⁴ Art. 1, co. 8, l. 190/2012, come modificato dall'art. 41, co. 1, lett. g) del d.lgs. 97/2016.

co. 2, che *“il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, individua il responsabile della prevenzione della corruzione e il responsabile della trasparenza dell'Istituto, approva i piani relativi e prende atto delle relazioni descrittive dell'attività svolta in corso d'anno”*.

Anche il Direttore Generale, quale titolare di incarico amministrativo di vertice e organo di gestione dell'IZSLER, riveste dunque un ruolo prioritario e fondamentale ai fini della prevenzione della corruzione.

3.3 Il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni

Il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (di seguito anche “NVP”) dell'IZSLER è stato istituito con deliberazione del Direttore Generale n.122 adottata in data 8 marzo 2012. Recentemente, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.5 del 28 giugno 2019, a seguito dell'espletamento di apposita procedura compartiva, sono stati nominati i componenti attualmente in carica.

Il NVP è un organismo composto da un collegio di tre esperti esterni, di comprovata esperienza negli ambiti del *management*, della pianificazione e valutazione delle *performance*, nonché della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il Nucleo opera con funzioni analoghe a quelle previste per gli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV), svolgendo un ruolo fondamentale nel sistema di gestione della *performance*.

In esecuzione delle modifiche che il d.lgs. n.97/2016 ha apportato alla legge n.190/2012, risultano decisamente rafforzate le funzioni del NVP dell'IZSLER, in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, anche in una logica di coordinamento con il RPCT e di relazione con l'ANAC. La stessa Autorità, in occasione del PNA 2019, ha avuto modo di ribadire come il NVP rivesta un ruolo importante nel coordinamento tra il sistema di gestione della performance e le misure di prevenzione della corruzione e trasparenza, avendo il compito di offrire, nell'ambito delle proprie competenze, un supporto metodologico al RPCT ed agli altri attori, per una corretta attuazione del processo di gestione del rischio²⁵.

Nello specifico, il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni valida la relazione sulle *performance*, di cui all'art. 10 del d.lgs. n.150/2009, dove sono riportati i risultati raggiunti rispetto a quelli programmati ed alle risorse; propone all'organo deputato la valutazione dei dirigenti; promuove ed attesta l'assolvimento degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 14, comma 4, lett. g) del d.lgs. n.150/2009.

In linea con quanto già disposto dall'art. 44 del d.lgs. n.33/2013, il NVP verifica che gli obiettivi stabiliti nel Piano della Performance siano coerenti con il PTPCT e che nella misurazione e valutazione delle *performance* si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione ed alla trasparenza. Il Piano triennale ed il Piano della Performance, infatti, sono strettamente connessi, visto che le attività svolte per l'attuazione del primo rientrano tra gli obiettivi esplicitati nel secondo. In rapporto a tali obiettivi, il Nucleo verifica i contenuti della relazione recante i risultati dell'attività svolta, che il RPCT predispone annualmente e trasmette allo stesso Nucleo, oltre che al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge n.190/2012. Nell'ambito di tale verifica, il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni ha la possibilità di chiedere al RPCT informazioni e documenti, che ritiene necessari, ed effettuare audizioni di dipendenti (art. 1, comma 8-bis, della legge n.190/2012).

L'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, posta in capo al RPCT, è inoltre svolta con il coinvolgimento diretto del Nucleo, al quale il RPCT segnala i casi di mancato o ritardato adempimento (art. 43 del d.lgs. n.33/2013).

In ottica di maggior coinvolgimento, i componenti del NVP ricevono dal RPCT le segnalazioni riguardanti eventuali disfunzioni inerenti l'attuazione del PTPCT (art. 1, comma 7, legge n.190/2012).

Il Nucleo, infine, esprime parere obbligatorio sul Codice di Comportamento adottato

²⁵ Sui compiti del NVP, quale attore coinvolto nel ciclo di gestione del rischio, cfr. par. 2.3.

dall'IZSLER (art. 54, comma 5, d.lgs. n.165/2001).

3.4 Il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza

La Dott.ssa Laretta Cocchi, dirigente responsabile dell'UO Affari Generali e Legali e dell'Ufficio Progetti di Ricerca, ha assunto le funzioni di RPCT dell'IZSLER in data 12 dicembre 2016²⁶.

L'ANAC, in più occasioni e da ultimo con il PNA 2019, ha ribadito il ruolo centrale del RPCT per l'attuazione e per il coordinamento dell'intero sistema di prevenzione della corruzione, sottolineando la necessità che il Responsabile possa svolgere le proprie funzioni con effettività e poteri di interlocuzione reali con gli organi di indirizzo e con l'intera struttura amministrativa.

A tal fine, risulta nondimeno essenziale che il RPCT sia messo nelle condizioni di poter espletare le proprie attività con autonomia e indipendenza, anche in considerazione del carattere aggiuntivo di tale incarico rispetto ad altri ricoperti.

Il PNA 2019, dopo aver precisato che compito principale, assegnato dal legislatore al RPCT, è la predisposizione di un efficace sistema di prevenzione della corruzione e la verifica della tenuta complessiva di tale sistema, ribadisce che i conseguenti poteri di vigilanza e controllo attribuitigli non possono che considerarsi strumentali alla realizzazione di tale obiettivo.

Rimangono, quindi, esclusi dal novero delle attribuzioni del RPCT compiti concernenti l'accertamento della responsabilità e la fondatezza delle segnalazioni aventi ad oggetto fatti potenzialmente illeciti. In tali ultimi casi, nel rispetto del principio generale di collaborazione tra uffici interni (Nucleo di Valutazione delle Prestazioni, organo di indirizzo politico, Ufficio Procedimenti Disciplinari, etc.) ed esterni all'amministrazione (Corte di Conti, Procura della Repubblica, Ufficiali di P.G., etc.) e ferma la non sovrapposibilità dei ruoli che la legge attribuisce ad ognuno di questi, il RPCT dovrà rivolgersi agli organi competenti in base alle specifiche spettanze e, conseguentemente, non potrà svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'amministrazione, né esprimersi sulla regolarità tecnica o contabile degli atti stessi, pena il rischio di esorbitare dalle proprie competenze sconfinando nelle attribuzioni di organi altri. Detto altrimenti, al RPCT non viene attribuito il controllo sullo svolgimento dell'attività ordinaria dell'ente.

Giova qui precisare, come ricordato da ANAC nel PNA 2019, che nell'ipotesi in cui il RPCT riceva segnalazioni o riscontri irregolarità concernenti l'operato dell'amministrazione, è tenuto semplicemente a verificare il *fumus* di quanto rappresentato e l'effettiva presenza o meno nel PTPCT di misure idonee alla prevenzione dell'evento segnalato. Nell'espletamento di tale attività, ANAC, pur nel silenzio della norma, ritiene di poter attribuire al RPCT ampi poteri di indagine, comprendenti la richiesta dell'audizione di dipendenti e l'acquisizione diretta degli atti relativi al procedimento, sempre che tali interventi istruttori siano indispensabili per una chiara ricostruzione dei fatti oggetto della segnalazione e sempre nel rispetto dei criteri di proporzionalità, ragionevolezza ed adeguatezza.

Nel rapporto tra RPCT di un'amministrazione vigilante e il RPCT di un ente vigilato, ANAC sottolinea la necessità della reciproca autonomia, che deve essere garantita ad ogni RPCT nell'espletamento dei propri compiti, ognuno nell'ambito della specifica responsabilità e competenza, escludendo qualunque rapporto di sovraordinazione/subordinazione.

Da questo nucleo di base, i compiti del RPCT possono essere come di seguito elencati:

a) in base a quanto previsto dalla legge n.190/2012, il RPCT deve:

- elaborare la proposta di Piano, che deve essere adottato dall'organo di indirizzo politico di ciascuna amministrazione (art. 1, comma 8); i contenuti del Piano, che caratterizzano anche l'oggetto dell'attività del Responsabile, sono distintamente indicati nel comma 9 dell'art. 1 della richiamata legge;
- definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 8);

²⁶ È utile ricordare che, ai sensi dell'art 1, co. 7, l. 190/2012, l'organo di indirizzo individua il RPCT, di norma, tra i dirigenti di ruolo in servizio.

- segnalare all'Organo di Indirizzo ed al Nucleo di Valutazione le possibili disfunzioni concernenti l'attuazione delle misure relative alla prevenzione della corruzione e della trasparenza ed indicare, agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare, i nominativi dei dipendenti che non hanno applicato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza (art. 1, comma 7);
 - verificare l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità (art. 1, comma 10, lett. a);
 - proporre modifiche al Piano, in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione (art. 1, comma 10, lett. a);
 - verificare, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione (art. 1, comma 10, lett. b);
 - individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità, a partire dai dipendenti chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato, sulla base del Piano, il rischio che siano commessi reati di corruzione (art. 1, comma 10, lett. c);
 - riferire sulla sua attività all'organo di indirizzo politico se richiesto o se lo valuta opportuno (art. 1, comma 14);
 - trasmettere, entro il 15 dicembre²⁷ di ogni anno, al Nucleo di Valutazione delle Prestazioni ed al Consiglio di Amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta, con pubblicazione della stessa nel sito *web* dell'amministrazione (art. 1, comma 14).
- b) in base a quanto previsto dal d.lgs. n.39/2013, il RPCT, in particolare, deve:
- vigilare sulla applicazione delle disposizioni in materia di rispetto delle norme sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi, con il compito di contestare all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconfiribilità o incompatibilità (art. 15, comma 1);
 - segnalare i casi di possibili violazioni all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai fini delle funzioni di cui alla L. 20 luglio 2004, n.215, recante "*Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi*" nonché alla Corte dei conti per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative (art. 15, comma 2).
- c) in base a quanto previsto dall'art. 15 del DPR n.62/2013, il RPCT deve:
- curare la diffusione della conoscenza dei Codici di Comportamento nell'amministrazione;
 - effettuare il monitoraggio annuale sulla loro attuazione;
 - provvedere a pubblicare sul sito istituzionale ed a comunicare all'Autorità Nazionale Anticorruzione i risultati del monitoraggio.
- d) in base a quanto previsto dal d.lgs. n.33/2013, come modificato e integrato dal d.lgs. n.97/2016, il RPCT, in particolare, deve, ai sensi dell'art.43:
- svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente (comma 1);
 - assicurare la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate (comma 1);
 - segnalare al Consiglio di Amministrazione, al Nucleo di valutazione delle Prestazioni, all'Autorità Nazionale Anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio dei procedimenti disciplinari i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (comma 1);

²⁷ Tale termine negli ultimi anni è stato prorogato da ANAC con apposito provvedimento.

- assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico, anche in sede di riesame, sulla base di quanto stabilito dal suddetto decreto, ed in particolare dagli articoli 5, 5-bis e 9-bis (comma 4). Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, il RPCT ha altresì l'obbligo di effettuare all'Ufficio per i provvedimenti disciplinari la segnalazione ai sensi dell'art. 43, comma 5, del d.lgs. n.33/2013.

Inoltre, in base a quanto previsto dall'art. 54 *bis* del d.lgs. n. 165/2001, così come modificato dalla l. n.179/2017, il RPCT riceve e prende in carico le segnalazioni a lui destinate, relative a illeciti e/o irregolarità, di cui il dipendente pubblico (o soggetto equiparato) sia venuto a conoscenza, in occasione delle attività di ufficio, e rientranti nella disciplina del c.d. *whistleblowing*. In particolare, compito del RPCT è quello di porre in essere una preliminare attività istruttoria volta a verificare ed analizzare le segnalazioni ricevute, in relazione alla sussistenza del *fumus* di quanto rappresentato.

Come ribadito anche nel piano 2019 da ANAC, affinché il RPCT possa concretamente esercitare le proprie funzioni e i conseguenti poteri di programmazione, impulso e coordinamento attribuitogli dal Legislatore, risulta indispensabile l'effettivo coinvolgimento e responsabilizzazione di tutti coloro che operano, a vario titolo, all'interno della Pubblica Amministrazione e che partecipano all'adozione e all'attuazione delle misure di prevenzione. Questo sistema integrato di poteri RPCT/uffici interni (dove, è bene precisare, non vi è sovrapposizione di ruoli) ha come presupposto indefettibile la "collaborazione costante e costruttiva con il RPCT" ed un flusso informativo verso quest'ultimo, avente ad oggetto le risultanze delle attività, completo e sempre aggiornato. L'effettiva possibilità per il RPCT di svolgere un'attività efficace ed efficiente si fonda infatti sull'integrazione e sul coordinamento con l'intera struttura dell'Ente, in particolare con quei soggetti competenti a svolgere attività di controllo, che possono supportare il RPCT nella verifica sull'attuazione e idoneità delle misure di trattamento del rischio.

Il RPCT dell'IZSLER si avvale, non solo nelle fasi di programmazione delle misure di prevenzione, ma anche nelle attività di monitoraggio e controllo, di tutti i soggetti della Struttura di riferimento, in modo particolare dei dirigenti, dei sistemi di controllo interno e dei flussi informativi ad esso rivolti.

3.5 Staff di supporto diretto al RPCT

Il RPCT ha individuato, come proprio supporto, le risorse umane ed i mezzi necessari per l'esercizio dei compiti assegnati dalla l. n.190/2012, dal d.lgs. n.39/2013 e dal d.lgs. n.33/2013.

Lo *staff* di supporto è articolato in due Aree, come sotto riportato, composto da collaboratori aventi il seguente profilo professionale:

Area prevenzione della corruzione	Area trasparenza e accesso civico
n. 1 Collaboratore Amministrativo Cat. D	n.1 Assistente Amministrativo Cat. C

È importante che siano assicurati al RPCT le figure e i mezzi necessari a supporto dello svolgimento delle funzioni legate alla prevenzione della corruzione in maniera stabile e dedicata. Sino ad oggi, il supporto è stato garantito da personale precario o da personale già impegnato nelle attività dell'U.O. Affari Generali e Legali e dell'Ufficio Progetti di ricerca. In proposito, come ricordato da ANAC nel PNA 2019 "*è altamente auspicabile che il RPCT sia dotato di una struttura organizzativa di supporto adeguata per qualità del personale e per mezzi tecnici, al compito da svolgere*".

3.6 Il Gruppo di Supporto

In ottemperanza a quanto previsto dal PNA 2016, già con il PTPCP 2017-2019 è stato

istituito il Gruppo di Supporto, la cui composizione mira ad assicurare, in una logica di integrazione delle attività ed in stretta interconnessione con l'attuale assetto organizzativo e con il sistema aziendale di controllo interno, competenze multidisciplinari a supporto del RPCT, garantendo al contempo la rappresentanza di tutte le aree a maggior rischio corruzione e delle articolazioni aziendali a maggiore complessità organizzativa. In tal senso, anche il PNA 2019 insiste sull'importanza di affiancare al RPCT una struttura di supporto, che assicuri l'integrazione di differenti competenze multidisciplinari,

Il Gruppo di Supporto è costituito dai seguenti componenti:

- il dirigente responsabile dell'UO Gestione delle Risorse Umane e Sviluppo delle Competenze, a cui afferisce l'Ufficio Procedimenti Disciplinari e Servizio Ispettivo, il quale opera in raccordo con il RPCT;
- il dirigente responsabile dei Sistemi Informativi, quale struttura con funzioni di supporto alle attività di *audit*;

Sono inoltre componenti del Gruppo di Supporto:

- il Dott. R. Possenti, quale esperto di controllo di gestione a supporto alle attività di *audit*;
- la Dott.ssa A. G. Mascher, quale Responsabile Assicurazione Qualità dell'Istituto;
- la Dott.ssa M. Marino, quale esperta del settore dei contratti pubblici;
- la Dott.ssa N. Arrigoni, quale veterinario esperto con competenze gestionali in sanità animale (settore bovini);
- il Dott. F. Paterlini, quale veterinario esperto con competenze gestionali in sicurezza alimentare;
- il Dott. G. Merialdi, quale veterinario esperto con competenze gestionali in sanità animale (settore suini).

La corretta definizione ed applicazione del processo di gestione del rischio costituisce il compito preminente del Gruppo di Supporto. Nell'ambito della gestione del rischio, il Gruppo di Supporto svolge le seguenti attività:

- analisi del contesto esterno, con particolare riguardo ai fattori che possono incidere in misura rilevante sul fenomeno corruttivo (variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche);
- definizione di un catalogo dei rischi più ampio individuato da ciascun dirigente di struttura complessa, abbinando i rischi ai processi ed analisi delle cause/fattori abilitanti degli eventi rischiosi;
- verifica di tutti i processi relativi alle aree a maggior rischio indicate nei PNA, descritti e rappresentati in maniera puntuale;
- individuazione di aree di rischio "ulteriori" ed analisi dettagliata e puntuale dei singoli processi (e/o adeguata argomentazione della non sussistenza di ulteriori macro processi a rischio);
- identificazione puntuale delle responsabilità organizzative (a livello dettagliato, sia per i processi/macro processi relativi alle aree a maggior rischio indicate nei PNA 2019 sia per ulteriori processi/macro processi);
- avvio di un sistema di monitoraggio basato non solo sulle informazioni fornite dai Referenti o dai responsabili di struttura, ma anche su sistemi di controllo interno.

Al Gruppo di Supporto sono inoltre attribuiti i seguenti compiti:

- supporto e collaborazione stabile e permanente con il RPCT per gli adempimenti relativi all'anticorruzione e alla trasparenza;
- coordinamento delle attività espletate dalle strutture dell'Ente in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza;
- disamina delle problematiche di tipo organizzativo ed informatico connesse ai temi della trasparenza e dell'anticorruzione;
- supporto e collaborazione stabile e permanente con il RPCT per l'applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e accesso civico, con particolare riferimento all'applicazione omogenea degli adempimenti relativi agli obblighi di pubblicazione;

- analisi dei *report* di monitoraggio e indicazioni per il continuo miglioramento delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

Il Gruppo di Supporto collabora, inoltre, con tutti i soggetti dell'Istituto in termini di valutazioni, pareri, proposte e contributi conoscitivi, con riferimento, a titolo esemplificativo, alla definizione degli obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione; alla definizione della proposta del PTPCT; alla proposta ed elaborazione di revisione annuale del Piano; all'individuazione delle priorità di azione in materia di anticorruzione e trasparenza; alla comunicazione degli esiti dei monitoraggi sul grado di attuazione delle misure di prevenzione nelle varie strutture organizzative; alle proposte di revisione delle misure.

3.7.1 "Referenti per l'Anticorruzione e la Trasparenza"

In considerazione dell'organizzazione dell'IZSLER, su proposta della Direzione e del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni ed in collaborazione con il responsabile delle articolazioni aziendali interessate, si è ritenuto opportuno creare un gruppo operativo quale rete di "Referenti per l'Anticorruzione e la Trasparenza" (di seguito semplicemente "Referenti"). I nominativi dei Referenti sono individuati nella tabella sottostante.

STRUTTURA	REFERENTI
Direzione Amministrativa e Direzione Sanitaria	Luciana Tognoli
U.O. Gestione Servizi Contabili	Federico Agostini Monica Orsini
Sistemi Informativi	Riccardo Possenti
U.O. Provveditorato Economato e Vendite (contratti pubblici, settore beni e servizi)	Alessandra Apollaro Simona Gusmeri
U.O. Tecnico Patrimoniale (contratti pubblici, settore lavori)	Daniela Armellini Cristiana Pietta
U.O. Gestione delle Risorse Umane e Sviluppo delle competenze	Giorgio Minelli Elena Olivini
Controllo di Gestione	Simone Cominelli
U.O. Affari Generali e Legali e Ufficio Progetti di Ricerca	Emanuela Nucera
Biblioteca, Formazione, Comunicazione	Luisa Garau Margherita Franceschini

I Referenti svolgono attività informativa nei confronti del RPCT, perché questi abbia elementi e riscontri sull'intera organizzazione e un costante monitoraggio sull'attività svolta dalle diverse strutture in tema di anticorruzione e trasparenza. L'obiettivo è quello di creare, attraverso la rete dei Referenti, un sistema di comunicazione e di informazione circolare, per assicurare che le misure di prevenzione della corruzione siano elaborate e

monitorate secondo un processo partecipato, che offre maggiori garanzie di successo. L'importanza del ruolo assunto dai Referenti è stata ulteriormente ribadita nel PNA 2019. Per quanto riguarda la prevenzione della corruzione, i Referenti, in particolare, dovranno supportare sia il RPCT sia i dirigenti responsabili delle strutture nelle seguenti attività:

- mappatura dei processi, in particolare, di carattere amministrativo;
- individuazione e valutazione del rischio corruzione nei singoli processi;
- individuazione di misure idonee a contrastare il rischio corruzione;
- monitoraggio costante della attuazione delle misure di contrasto da parte dei dirigenti responsabili;
- elaborazione della revisione annuale del Piano;
- cura e supervisione dei controlli.

Per quanto riguarda la Trasparenza i Referenti svolgono le attività indicate nella parte V paragrafo 13 del presente piano.

In questa sede si sottolinea l'importanza di implementare e potenziare la rete dei Referenti, anche alla luce del compito ad essi affidato di monitorare il corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione in capo alla struttura di rispettiva afferenza.

3.8 I dirigenti responsabili di struttura

Per dirigenti responsabili di struttura si intendono:

- I dirigenti responsabili di struttura complessa;
- I dirigenti responsabili di strutture e/o articolazioni aziendali in staff alle Direzioni;
- I dirigenti di articolazioni aziendali, non afferenti a strutture complesse, comunque dotate di autonomia.

I dirigenti responsabili di struttura, in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, con riferimento alla struttura organizzativa di propria competenza, svolgono i seguenti compiti:

a) forniscono a tutti gli attori del sistema di prevenzione del rischio dell'IZSLER le necessarie informazioni per permettere loro il corretto espletamento delle funzioni;

b) partecipano attivamente al processo di elaborazione e gestione del rischio, proponendo le misure di prevenzione che reputano più idonee e, contestualmente, effettuano le seguenti attività:

- mappatura dei processi;
- individuazione e valutazione del rischio corruzione nei singoli processi mappati e loro fasi;
- individuazione e proposta di misure idonee alla prevenzione del rischio;
- applicazione delle misure di prevenzione e loro rendicontazione;
- revisione del ciclo di gestione del rischio in base alle risultanze della rendicontazione;
- contribuiscono al monitoraggio costante sull'attuazione delle misure di contrasto da parte delle strutture.

Come illustrato in dettaglio nella parte I del presente Piano, il PNA 2019, all'Allegato 1, si sofferma sui compiti dei dirigenti di struttura nella gestione del rischio corruttivo, confermando il loro ruolo attivo di collaborazione con il RPCT, dovendo valorizzare, nella formulazione degli obiettivi delle proprie unità organizzative, un efficace processo di gestione del rischio e promuovere la diffusione di una cultura organizzativa basata sull'integrità.

c) assolvono agli obblighi di pubblicazione indicati nel Piano secondo quanto indicato nella parte V, paragrafo 13 del presente piano;

d) assicurano la regolare attuazione della normativa in materia di accesso civico;

e) vigilano sull'osservanza, oltre che del Codice Disciplinare, del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n.62/2013) e del Codice di Comportamento dell'IZSLER, attivando, in caso di violazione, i conseguenti procedimenti disciplinari;

f) rispettano le prescrizioni del d.lgs. n.39/2013 in materia di cause di inconferibilità e incompatibilità per le tipologie di incarico ivi previste, assicurando, nelle rispettive strutture, i controlli tempestivi delle dichiarazioni sostitutive;

g) segnalano tempestivamente al RPCT eventuali criticità rilevate nelle rispettive strutture in merito all'assolvimento degli obblighi in materia di anticorruzione, trasparenza ed accesso civico;

h) curano e supervisionano i controlli nelle aree di rispettiva competenza.

Il ruolo svolto dai dirigenti responsabili di struttura è di fondamentale importanza per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi del presente Piano; i loro compiti in tale ambito si configurano come sostanziali alla funzione dirigenziale svolta e strettamente integrati con le relative competenze tecnico-gestionali.

La violazione dei compiti di cui sopra è fonte di responsabilità disciplinare, oltre che dirigenziale, e se ne deve tenere conto ai fini della valutazione annuale delle prestazioni dirigenziali.

3.9 I dipendenti

Ai fini del presente Piano, per dipendenti si intendono tutti coloro che hanno rapporto di lavoro subordinato con l'IZSLER a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno e a tempo parziale o con impegno ridotto, di tutti i ruoli od aree di competenza.

La violazione dei compiti previsti dal presente Piano è fonte di responsabilità disciplinare e, per il personale dirigente, anche di responsabilità dirigenziale.

I dipendenti sono tenuti a:

- a) collaborare al processo di elaborazione e di gestione del rischio, se ed in quanto coinvolti;
- b) osservare le misure di prevenzione previste dal PTPCT;
- c) adempiere agli obblighi del Codice di Comportamento di cui al DPR n.62/2013 e del Codice di Comportamento Aziendale;
- d) effettuare le comunicazioni prescritte in materia di conflitto di interessi e rispettare l'obbligo di astensione;
- e) segnalare i possibili illeciti (penali, disciplinari, amministrativo-contabili) di cui vengono a conoscenza seguendo la procedura delineata nel Codice di Comportamento aziendale e nella "*Whistleblowing policy*" dell'IZSLER, approvata con decreto del Direttore Generale n.378 del 5 dicembre 2014, nella quale sono specificate le modalità di gestione della denuncia/segnalazione.

3.10 I collaboratori

Ai fini del Piano, per collaboratori si intendono i soggetti non rientranti nella categoria dei dipendenti che, a qualunque titolo, intrattengono rapporti di collaborazione con l'IZSLER (a titolo esemplificativo, borsisti, tirocinanti, consulenti, ecc.). I collaboratori sono tenuti ad osservare le misure di prevenzione indicate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, in quanto ad essi applicabili. Parimenti, sono tenuti a segnalare eventuali illeciti (di natura penale, disciplinare, amministrativo-contabile) di cui siano venuti a conoscenza.

3.11 L'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD)

L'UPD svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza (art. 55 d.lgs. n.165/01), provvedendo, inoltre, alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria e collaborando con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza all'aggiornamento del Codice di Comportamento.

In seguito all'adozione del nuovo Codice di Comportamento (Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13/2017), le funzioni dell'UPD sono state integrate e meglio specificate. In particolare, l'UPD collabora con il RPCT, anche sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, all'aggiornamento costante del Codice di Comportamento, esamina le segnalazioni delle violazioni delle disposizioni di condotta, tiene la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate e le segnala alle autorità giudiziarie competenti per i profili di responsabilità contabile, amministrativa, civile e penale.

All'UPD sono state attribuite, inoltre, funzioni di consulenza ed assistenza sulla corretta interpretazione e attuazione del Codice di Comportamento.

Per assicurare un collegamento funzionale tra gli organi dell'Istituto e al contempo garantire una maggiore efficienza del sistema di sorveglianza, l'UPD predispone una relazione annuale dell'attività disciplinare e delle segnalazioni relative a condotte illecite da trasmettere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

3.12 Il Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione appaltante (RASA)

In applicazione delle disposizioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016, confermate nel PNA 2019, e al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, il Direttore Generale, con atto registrato al protocollo generale dell'Ente al n. 130 del 3 gennaio 2017, ha nominato la dott.ssa Maria Marino "Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante" (RASA) dell'IZSLER. L'inserimento del nominativo del RASA all'interno del Piano è espressamente richiesto, come misura organizzativa di trasparenza in funzione della prevenzione della corruzione, dalla determinazione ANAC n. 831 del 3.8.2016. Annualmente il RASA provvede alla trasmissione all'ANAC delle informazioni e dei dati relativi alle procedure di affidamenti di lavori, servizi e forniture prevista all'articolo 1, comma 32, della legge n.190/2012. L'Istituto è iscritto all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti con relativo codice AUSA.

L'incarico di RASA è svolto in coordinamento con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

3.13 Contrasto ai fenomeni di riciclaggio e Gestione delle operazioni sospette

Con atto registrato al protocollo generale dell'Ente al n. 131 del 3.1.2017, il Direttore Generale ha nominato il dott. Giovanni Ziviani "Gestore delle segnalazioni sospette".

Successivamente, con Decreto del Direttore Generale n.262 del 18 giugno 2018, l'Istituto ha adottato il regolamento in materia di procedure per il contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo ai sensi del D.M. 25 settembre 2015.

Ai sensi di predetto regolamento ogni dirigente responsabile di struttura complessa assume il ruolo di "Responsabile della segnalazione". Tale soggetto ha l'obbligo di segnalare al Gestore le operazioni/transazioni sospette o su cui possano comunque sorgere dubbi in merito alla presenza di elementi propri delle fattispecie di riciclaggio e finanziamento, di cui sia venuto direttamente o indirettamente a conoscenza. Il Gestore, a sua volta, valuterà ed eventualmente trasmetterà le segnalazioni all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

L'incarico di cui al presente paragrafo è svolto in coordinamento con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

4 Le Responsabilità

4.1 La Responsabilità dirigenziale, disciplinare e amministrativa del RPCT

Il RPCT ha considerevoli responsabilità ai sensi di legge.

L'art. 1, comma 12, della legge n.190/2012 prevede l'imputazione di una responsabilità dirigenziale (*ex art. 21 del d.lgs. n.165/2001*), disciplinare, amministrativa, per danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione in capo al RPCT, nel caso in cui un soggetto dell'Ente subisca una condanna per un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato. La responsabilità è esclusa solo se il RPCT provi entrambe le circostanze sotto riportate:

a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il PTPCT e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 dello stesso articolo 1 della legge n.190/2012;

b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del Piano.

La responsabilità disciplinare, a carico del RPCT, non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.

L'art. 1, comma 14, della stessa legge n.190/2012 precisa poi che: *“In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano”*.

Fermo restando il regime di responsabilità di cui è destinatario il RPCT, permane dunque la responsabilità in capo ai dirigenti, per la mancata attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, ove il RPCT abbia compiutamente dimostrato di aver effettuato le dovute comunicazioni agli uffici e di avere vigilato sull'osservanza del Piano.

Ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n.33/2013, il RPCT risponde altresì per violazione degli obblighi di trasparenza, nell'ipotesi in cui sia inadempiente rispetto agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa. Tali violazioni implicano responsabilità dirigenziale, eventuale responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque elementi valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla *performance* individuale. Il RPCT può andare esente da tale responsabilità qualora dimostri che il mancato rispetto degli obblighi di trasparenza è dipeso da causa a lui non imputabile.

Il RPCT, in quanto soggetto interno all'amministrazione, nell'esercizio del proprio incarico, riveste la funzione di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio: per tale ragione ha l'obbligo di presentare denuncia alla Procura della Repubblica o ad un ufficiale di polizia giudiziaria, nel caso in cui venga a conoscenza di fatti che rappresentano notizia di reato. Deve altresì presentare tempestiva denuncia alla competente Procura della Corte dei Conti, ove riscontri dei fatti suscettibili di dar luogo a responsabilità amministrativa.

4.2 La responsabilità dei dirigenti

Per garantire efficacia al sistema di gestione del rischio, risulta fondamentale l'apporto di tutti i dirigenti responsabili di struttura, i quali nell'esercizio del proprio ruolo devono contemplare anche l'adozione di strumenti gestionali per la prevenzione della corruzione previsti dalla legge e dal presente Piano.

I dirigenti responsabili di struttura in caso di violazione dei compiti di loro spettanza, rispondono a titolo di responsabilità dirigenziale e disciplinare. In particolare, rispondono della mancata attuazione delle misure di prevenzione previste dal Piano, sia disciplinarmente sia in termini di responsabilità dirigenziale, nell'ambito della valutazione annuale ed ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato.

Inoltre sussiste responsabilità dirigenziale (*ex art 21 d.lgs. n.165/2001*), per omissione totale o parziale o per ritardi nelle pubblicazioni prescritte dalla legge, a carico dei dirigenti, ai sensi dell'art. 1, co. 33 della l. n.190/2012.

4.3 La responsabilità dei dipendenti per violazione delle misure di prevenzione

Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione indicate nel PTPCT devono essere rispettate e favorite da tutti i dipendenti. Per garantire quel sistema a rete, più volte richiamato da ANAC come forma ideale di prevenzione della corruzione, è indispensabile, all'interno dell'ente, un raccordo sinergico di collaborazione, che veda coinvolti in maniera attiva non solo il RPCT, l'organo di indirizzo e i dirigenti, ma anche il complesso dei dipendenti. Per tale ragione, nonostante le particolari responsabilità poste in capo al RPCT nel caso di fenomeni corruttivi verificatisi all'interno dell'ente, tutti i dipendenti delle strutture coinvolte nell'attività amministrativa mantengono, per i profili di competenza, un certo grado di responsabilità in relazione ai compiti svolti.

Questo è ciò che si evince dal PNA 2019, nonché dall'art. 8 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013), il quale precisa, in merito al dipendente, che egli è tenuto a rispettare *“le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza”*²⁸. L'art. 1 co. 14 della L. n. 190/2012 prevede inoltre espressamente che *“la violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare”*.

Tra le misure da osservare si evidenziano, in particolare, a mero titolo esemplificativo:

- a) la partecipazione ai percorsi di formazione sul Codice di Comportamento, sul PTPCT e sulle misure di contrasto all'illegalità e ai fenomeni corruttivi;
- b) la pubblicazione delle informazioni di cui al d.lgs. n.33/2013, fatta salva in ogni caso la responsabilità dirigenziale;
- c) l'osservanza degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione e del RPCT, formalizzati in appositi atti, in merito all'attuazione delle misure di prevenzione.

²⁸ In proposito, anche il Codice di Comportamento dell'Istituto, all'art. 7, obbliga tutti i destinatari all'osservanza delle norme indispensabili al fine di prevenire il rischio corruttivo.

PARTE III – AREE A RISCHIO CORRUZIONE

In questa sezione del Piano vengono descritte le Aree a rischio corruzione generali e specifiche prese a riferimento per il triennio 2020-2022.

Premessa

Per “Aree” si intendono aggregati omogenei di processi, come definiti nel presente Piano.

Le “Aree a rischio corruzione” sono quegli aggregati che, in base alle informazioni disponibili e desumibili dall’analisi di contesto, sono considerati maggiormente esposti al rischio corruzione.

Le “Aree a rischio corruzione” si distinguono in “Generali”, riscontrabili in tutte le pubbliche amministrazioni, e “Specifiche”, quelle che le singole Amministrazioni individuano, in base alla tipologia di ente di appartenenza, al contesto, esterno e interno, in cui si trovano ad operare ed ai conseguenti rischi correlati.

Oltre alle aree generali individuate nei Piani Nazionali Anticorruzione, ogni amministrazione ha, infatti, ambiti di attività peculiari, corrispondenti ad aree di rischio ulteriori, che rispecchiano le specificità funzionali e di contesto, non meno rilevanti o meno esposte al rischio di quelle generali.

Concorrono all’individuazione delle “aree di rischio specifiche”, i seguenti fattori:

- la mappatura complessiva dei processi;
- l’analisi di eventuali casi giudiziari e di altri episodi di corruzione;
- episodi di cattiva gestione accaduti in passato nell’amministrazione o in enti pubblici afferenti allo stesso settore dell’amministrazione interessata;
- incontri (o altre forme di interazione) con i responsabili delle strutture;
- incontri (o altre forme di interazione) con i portatori di interesse esterni;
- aree di rischio già identificate da amministrazioni simili per tipologia e complessità organizzativa.

5. 1 Aree a rischio generali

Il PNA del 2013, pur evidenziando che le Aree a rischio corruzione variano a seconda del contesto esterno ed interno e della tipologia di attività istituzionale svolta dalla singola amministrazione, individuava aree a rischio comuni, rispetto alle quali tutte le pubbliche amministrazioni sono potenzialmente esposte. Rientrano in tali Aree quelle categorie di attività che, per le loro caratteristiche, devono essere necessariamente presidiate. Queste sono già indicate all’art. 1, comma 16, della legge n.190/2012, che recita: “Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, [...] le pubbliche amministrazioni assicurano i livelli essenziali di cui al comma 15 del presente articolo con particolare riferimento ai procedimenti di: a. autorizzazione o concessione; b. scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, [...]; c. concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; d. concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’articolo 24 del citato decreto legislativo n.150 del 2009.”

I PNA successivi hanno definito ulteriori aree di rischio comuni a tutte le P.A. In particolare, dall’analisi del PNA 2019, emergono le seguenti aree di rischio comuni:

1. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
2. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
3. Contratti pubblici;
4. Acquisizione e gestione del personale;
5. Gestione delle Entrate, delle spese e del patrimonio;

6. Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni;
7. Incarichi e nomine;
8. Affari legali e contenzioso.

L'aggiornamento 2015 al PNA ha dedicato un approfondimento specifico per il settore sanità - in ragione delle sue peculiarità intrinseche - rispetto a quattro delle sopra elencate aree di rischio, fornendo una serie di indicazioni puntuali a tutti gli enti sanitari. Si tratta delle seguenti quattro aree:

- contratti pubblici;
- incarichi e nomine;
- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni.

Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

L'area di rischio generale dei contratti pubblici rappresenta senza dubbio l'ambito dell'*agere* della P.A., ove il rischio corruttivo si palesa con maggior facilità. Ne sono dimostrazione evidente le funzioni di promozione dell'efficienza e sviluppo delle migliori pratiche (cosiddette funzioni di *soft law*) nonché i compiti di vigilanza normativamente attribuiti in tale settore all'Autorità Nazionale Anticorruzione. Per tale ragione, l'affidamento di lavori, servizi e forniture costituisce l'area di rischio maggiormente "*esplorata*" dall'ANAC, nonché quella per la quale l'Autorità - proprio in ragione della sua natura intrinsecamente vulnerabile - ha chiarito con maggiore puntualità e incisività quali siano gli interventi e le misure da adottare per emarginare il fenomeno corruttivo.

Le indicazioni fornite dall'ANAC, circa la metodologia di gestione del rischio da adottare nell'ambito dei contratti pubblici, richiedono alle amministrazioni di effettuare una autoanalisi organizzativa (preferibilmente su base triennale) che consenta di "fotografare lo stato di servizio", al fine di individuare criticità e punti di forza di tale area, in funzione della pianificazione delle conseguenti misure di intervento, anche attraverso l'utilizzo di indicatori a particolare valenza informativa. ANAC raccomanda altresì di procedere alla scomposizione del sistema di affidamento dell'appalto nelle fasi riportate di seguito:

- programmazione del fabbisogno;
- progettazione della gara;
- selezione del contraente;
- verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto;
- esecuzione e rendicontazione.

Per ognuna delle predette fasi è necessario individuare i processi rilevanti e il rischio configurabile, programmando le misure atte a prevenirlo.

Misure quali:

- la rotazione dei responsabili unici dei procedimenti (RUP);
- la nomina e la rotazione dei direttori dell'esecuzione dei contratti relativi a servizi e forniture (DEC) e dei direttori dei lavori (DL);
- la segregazione delle funzioni in relazione alle diverse fasi che caratterizzano i processi di acquisizione di beni, servizi e lavori (programmazione, progettazione, scelta del contraente, verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto, esecuzione e rendicontazione del contratto);
- la pubblicazione di dati e informazioni ulteriori rispetto a quelli previsti dal d.lgs. n.33/2013;
- la formazione degli addetti all'istruttoria;
- la verifica della corretta gestione del conflitto di interessi;
- la rotazione dei componenti delle commissioni giudicatrici;
- il ricorso agli strumenti delle centrali di committenza;
- la previsione di una fase periodica di aggiornamento della programmazione;

- il rispetto del principio di rotazione negli affidamenti;
- il ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione informatici, quali convenzioni quadro, mercato elettronico, ecc.;
- adeguata istruttoria e puntuali controlli

rappresentano iniziative ed interventi imprescindibili e non ulteriormente procrastinabili, che ogni P.A. è tenuta ad attuare concretamente, seppure in conformità alle proprie caratteristiche organizzative e funzionali.

In ragione dei frenetici avvicendamenti normativi e giurisprudenziali in tale area, è indispensabile garantire una costante attività formativa e di aggiornamento.

La situazione dei contratti pubblici interna all'Istituto

Alla data di adozione del Piano, il previsto accorpamento nell'Unità Operativa "Gestione dei servizi strumentali" delle due articolazioni aziendali attualmente competenti in materia di contratti pubblici, disposto dal nuovo assetto organizzativo, non è stato realizzato. Ciò non ha consentito il miglioramento auspicato rispetto alle importanti criticità evidenziate nei precedenti PTPCT e confermate dagli esiti dell'attività di controllo svolta nel corso degli anni dal Direttore Amministrativo, in particolare, nell'area dell'acquisizione di beni e servizi, ove continuano pertanto a permanere le difficoltà già segnalate (assenza rotazione RUP, insufficienti controlli del DEC, ricorso a proroghe contrattuali, etc.). L'effettiva unificazione delle due unità operative risponde senza dubbio ad un'esigenza di razionalizzazione delle attività dell'Ente nell'area dei contratti pubblici e può rappresentare, al contempo, un valido strumento, per far fronte alle difficoltà emerse in tale settore nell'applicazione delle misure di contrasto alla corruzione. Già il PTPCT 2017-2019 individuava, infatti, quali misure di prevenzione da applicarsi nel settore dei contratti pubblici in IZSLER, le iniziative previste per gli appalti in sanità dagli allora vigenti PNA e, in particolare, dall'aggiornamento al PNA 2015, specie con riferimento alle fasi della programmazione e dell'esecuzione dei contratti²⁹. L'esito dei controlli, effettuati a partire dal 2017 dalla direzione amministrativa, ha evidenziato purtroppo un'attuazione soltanto parziale di quanto previsto. Va segnalato tuttavia che nel corso del 2019, nonostante il perdurare delle criticità rilevate, in accoglimento di quanto suggerito dal RPCT, le Direzioni ed i Dirigenti delle strutture coinvolte hanno provveduto alla nomina di referenti tecnici per gli acquisti e di DEC; sono stati inoltre effettuati per la prima volta controlli sulla regolarità delle procedure per la stipula dei contratti.

Tanto premesso, diventa prioritario per l'IZSLER realizzare nel 2020 le misure già individuate dai precedenti PTPCT per l'area dei contratti pubblici³⁰. Si sottolinea la necessità di attuare la misura della rotazione dei RUP, le cui funzioni sono state espletate pressoché unicamente dai due dirigenti delle strutture interessate. L'accorpamento delle due unità operative e il conseguente incremento delle figure dirigenziali e direttive assegnate alla struttura "*Gestione dei servizi strumentali*" potranno senz'altro agevolare la realizzazione di tale misura, da ritenersi assolutamente indispensabile e non ulteriormente procrastinabile. Parimenti prioritario per il 2020 è l'incremento del ricorso alle centrali di committenza, sia quale misura di prevenzione sia quale strumento per migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità degli appalti in IZSLER. Alla stessa esigenza di semplificazione ed

²⁹ Si vedano in particolare pp.57 e ss. ed allegato "C" del PTPCT 2017-2019 e pp.42 e ss ed allegato "C" del PTPCT 2018 - 2020.

³⁰ Si riportano di seguito le principali misure già previste dal PTPCT 2017-2019: Adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione alla natura, quantità e tempistica della prestazione sulla base delle esigenze effettive e documentate; Formalizzazione dell'avvenuto coinvolgimento delle strutture richiedenti nella fase di programmazione; Adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica delle convenzioni/accordi quadro già in essere (per servizi e forniture standardizzabili); Controllo periodico e di monitoraggio dei tempi programmati, anche mediante sistemi di controllo interno di gestione, in ordine a future scadenze contrattuali; Utilizzo di avvisi di pre-informazione; Utilizzo di una *check-list* relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e da trasmettersi al RPCT; Controlli sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo; Previsione di una certificazione con valore interno, da inviarsi al RPCT da parte del RUP, che evidenzia l'istruttoria interna condotta sulla legittimità della variante e sugli impatti economici e contrattuali della stessa; Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti.

efficientamento dell'attività di approvvigionamento, risponde anche l'iniziativa, alla quale le direzioni amministrative degli Istituti stanno lavorando, di costituire una rete fra i dieci II.ZZ.SS., per l'affidamento di appalti di beni e servizi di carattere comune.

Ulteriore priorità per l'anno in corso è la definizione di procedure per l'acquisizione di beni, servizi e lavori - anche attraverso l'aggiornamento o l'adozione di appositi regolamenti interni - che siano conformi:

- al vigente codice dei contratti pubblici, come integrato dalla Legge 30 dicembre 2018, n.145 e modificato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*";
- ai provvedimenti adottati da ANAC³¹;
- alla disciplina regionale di riferimento.

Rispetto a tale ultima disciplina, assumono particolare rilevanza i seguenti atti di Regione Lombardia:

- D.G.R. n. X/5859 del 28.11.2016, con cui sono state introdotte nuove disposizioni in materia di acquisti di forniture e servizi sotto soglia;
- la D.G.R. n. X/491 del 02.08.2018, contenente disposizioni in ordine alle procedure per l'acquisizione di beni e servizi infungibili e/o esclusivi;
- D.G.R. n. XI/1356 dell'11.3.2019, con cui è stato disciplinato l'utilizzo dei servizi Arca s.p.a., nell'ambito degli strumenti di acquisto e negoziazione tramite piattaforma telematica Sintel;
- D.G.R. n. XI/1751 del 17 giugno 2019, recante disposizioni in tema di Patti di Integrità nei contratti pubblici.

Meritano inoltre particolare approfondimento per la tematica trattata le Linee Guida ANAC n. 15 recanti "*Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici*", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 494 del 5.6.2019. Il PTPCT 2017-2019 ha promosso il rafforzamento del livello di trasparenza nel settore dei contratti pubblici, adempiendo a quanto previsto dall'art. 29 del d.lgs. n.50/2016 e dall'art. 37 del d.lgs. n.33/2013, come sostituito dal d.lgs. n.97/2016. A partire dall'anno 2017, sono stati infatti pubblicati in "Amministrazione Trasparente" - nella sezione "*Bandi di gara e*

³¹ Si riportano di seguito le principali linee guida adottate da ANAC nel settore "appalti":

- Linee guida n. 1 "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*" (delib. n.138 del 21 febbraio 2018) e aggiornate con delibera n. 417 del 15 maggio 2019);
- Linee guida n. 2 "*Offerta economicamente più vantaggiosa*" (delib. n. 424 del 02 maggio 2018);
- Linee guida n. 3 "*Nomina, ruolo e compiti del RUP per l'affidamento di appalti e concessioni*" (delib. n.1007 dell'11 ottobre 2017);
- Linee guida n. 4 "*Procedure per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*" (delib. n. 206 del primo marzo 2018) e aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019);
- Linee guida n. 5 "*Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici*" (delib. n. 4 del 10 gennaio 2018);
- Linee guida n. 6 "*Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, co.5, lett. c del Codice (ipotesi in cui l'operatore economico si sia reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali mettere in discussione la sua integrità e affidabilità)*" (delib. n. 1008 del 11 ottobre 2017);
- Linee guida n. 7 "*Linee guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in house previsto dall'art. 192 del D.lgs. 50/2016*" (delib. n. 1076 del 21 novembre 2018);
- Linee guida n. 8 "*Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili*" (delib. n. 950 del 13 settembre 2017);
- Linee guida n. 9 "*Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei confronti del partenariato pubblico privato*" (delib. n. 318 del 28 marzo 2018);
- Linee Guida n. 15 "*Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici*" (delib. n.494 del 5 giugno 2019).
- Si segnala, inoltre, il Comunicato del Presidente ANAC del 15 luglio 2019 recante "Sospensione dell'operatività dell'Albo dei commissari di gara di cui all'articolo 78 del Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50", con cui l'Autorità comunica l'impossibilità di procedere all'iscrizione al predetto Albo a seguito della sospensione fino al 31.12.2020 della previsione dell'art. 77, co.3, d.lgs. n.50/2016 operata dalla legge n.55 del 14 giugno 2019.

contratti" - sia le informazioni sulle singole procedure in formato tabellare (nelle quali viene specificata anche la procedura di scelta del contraente), sia i provvedimenti a contrarre, i bandi, i provvedimenti di esclusione o ammissione, i nominativi e i *curricula* dei commissari.

L'affidamento dei servizi legali

In materia di affidamento dei servizi legali, l'Ente ha tenuto monitorate le diverse pronunce intervenute nell'ultimo periodo.

L'ANAC, con delibera n.907 del 24 ottobre 2018, ha approvato in via definitiva le Linee Guida n. 12 relative ai servizi legali, aderendo all'impostazione palesata dal Consiglio di Stato con il parere n. 2017 del 3 agosto 2018, reso in sede consultiva. Si è delineato così un quadro complessivo della materia che, in questa sede, si intende brevemente riassumere.

Nello specifico, l'Autorità ha ribadito che l'affidamento dei servizi legali costituisce appalto, con conseguente applicabilità dell'allegato IX e degli articoli 140 e seguenti del Codice dei Contratti Pubblici, qualora la stazione appaltante affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico; l'incarico conferito *ad hoc* costituisce invece un contratto d'opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia, ed è sottoposto al regime di cui all'art. 17 (c.d. contratti esclusi). L'ANAC, nelle medesime Linee Guida, ha altresì dettato le migliori pratiche per l'affidamento dei servizi legali di cui all'art. 17 del d.lgs.50/2016, raccomandando la costituzione di elenchi di professionisti, eventualmente suddivisi per settore di competenza, previamente costituiti dall'amministrazione, con una procedura trasparente e aperta, e pubblicati sul sito istituzionale. Questa impostazione ha trovato conferma nella giurisprudenza amministrativa e segnatamente in una recente sentenza del TAR Lazio Roma, Sez. II-ter del 2 ottobre 2019 n. 11494. In tale pronuncia il TAR ha qualificato la selezione per il conferimento di incarichi professionali come un'attività di natura procedimentale, posta in essere in attuazione dell'art. 4 del Codice dei Contratti Pubblici, orientata alla selezione, con metodo comparativo, di una rosa di avvocati cui l'ente attribuirà, di volta in volta, incarichi di patrocinio e difesa legale. Lo stesso TAR ha altresì precisato che l'adozione di un avviso pubblico per la formazione di un elenco di avvocati, ai quali conferire incarichi di patrocinio e di difesa legale, costituisce attuazione delle buone pratiche indicate dall'ANAC nelle Linee Guida n. 12, oltre che dei principi contenuti nell'art. 4 del d.lgs. 50/2016.

Giova sul punto sottolineare come l'IZSLER, nell'affidamento dei servizi legali (da intendersi sia come attività di rappresentanza legale nei procedimenti giudiziari davanti ad organi giurisdizionali od autorità pubbliche, oltre che nell'ambito di definizione di contenziosi in via transattiva, sia come attività di consulenza legale fornita in preparazione di un contenzioso, anche solo potenziale), ha agito, ancor prima che fossero emanate le suddette Linee Guida, nel rispetto dei principi previsti dall'art. 4 del Codice dei Contratti Pubblici, riassumibili nei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità. Ciò, in termini operativi, si è sostanziato nella formazione, mediante avviso pubblico, di un elenco di professionisti e studi legali, soggetto a sistematico periodico aggiornamento, nell'applicazione di una procedura di scelta del legale aperta al confronto concorrenziale, nell'applicazione del criterio della rotazione e della valutazione delle competenze mediante un approfondito esame del curriculum fornito da ciascun candidato, tenendo altresì conto del compenso preventivato.

Anche in ragione dell'elevato turnover, che ha interessato l'ufficio legale dell'Ente negli ultimi anni, la Direzione sta comunque valutando la soluzione più adeguata, in termini di efficienza ed economicità, per far fronte alle esigenze di consulenza e tutela legale dell'Istituto.

5.2 Aree a rischio specifiche

Come anticipato, i PTPCT delle singole pubbliche amministrazioni devono individuare – in aggiunta alle aree di rischio generali - aree specifiche, per quanto identificabili in relazione alla tipologia ed alla missione dell'azienda/istituto, verso cui orientare interventi mirati ad incidere sull'organizzazione e su particolari settori maggiormente esposti al rischio

corruzione. L'approfondimento in materia di sanità, contenuto nell'aggiornamento 2015 al PNA, Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, riporta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un elenco di alcune aree peculiari del settore sanitario, quali aree di rischio specifico. Si tratta delle aree di seguito riportate:

- a) attività libero professionali e liste di attesa;
- b) rapporti contrattuali con privati accreditati;
- c) farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni;
- d) attività conseguenti al decesso in ambito ospedaliero.

Le aree di cui ai precedenti punto a), b) e d), tuttavia, in ragione delle peculiarità degli Istituti Zooprofilattici non risultano applicabili ai settori di competenza dell'IZSLER.

Alla luce della vigente normativa, dei PNA e delle ulteriori indicazioni forniti da ANAC, della disamina del contesto esterno ed interno e degli ulteriori elementi rilevanti ai fini dell'individuazione delle aree a rischio specifiche di ciascuna pubblica amministrazione, il Piano 2020-2022 individua per l'IZSLER le seguenti quattro Aree di rischio specifiche:

- **Prestazioni di laboratorio e supporto tecnico scientifico all'Autorità Sanitaria Pubblica;**
- **Fornitura di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato;**
- **Gestione delle attività di ricerca;**
- **Attività di sfruttamento dei risultati della ricerca e della sperimentazione e altre tecnologie**

5.2.1 Prestazioni di laboratorio e supporto tecnico scientifico all'Autorità Sanitaria Pubblica

L'IZSLER, quale ente sanitario di diritto pubblico del Servizio Sanitario Nazionale, assicura la capacità di laboratorio a favore delle "Autorità Competenti" (Regioni, aziende sanitarie, nuclei antisofisticazioni e sanità, etc.) per l'esecuzione dei cosiddetti "*controlli ufficiali*", intendendosi per tali "*qualsiasi forma di controllo eseguita dall'Autorità competente per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi, alimenti e salute e benessere degli animali*". La capacità di laboratorio è garantita attraverso l'esecuzione di prestazioni di laboratorio analitiche, attività diagnostiche, sopralluoghi, pareri e consulenze. Gli esiti delle prestazioni rese dall'IZSLER nell'ambito dei controlli ufficiali (rapporti di prova) costituiscono il presupposto tecnico per l'esercizio della potestà pubblica da parte delle competenti autorità, ai fini della tutela della salute pubblica, in particolare, nel settore della sicurezza alimentare e della sanità pubblica veterinaria. Il supporto tecnico-scientifico a favore delle autorità sanitarie pubbliche rappresenta il principale compito istituzionale normativamente affidato all'IZSLER e ha dirette, importanti ed evidenti ricadute in un settore, qual è quello agroalimentare e dell'industria zootecnica, caratterizzato – così come chiaramente emerso dall'analisi del contesto esterno - da rilevanti interessi economici che possono in alcuni casi confliggere con l'esigenza di tutela della salute pubblica. Appare evidente, quindi, come questa area di attività dell'IZSLER possa essere oggetto di attenzioni e di ingerenze esterne finalizzate ad "*alterare*" gli esiti dei controlli, in un settore peraltro ove negli ultimi anni si è verificato un forte incremento delle infiltrazioni della criminalità organizzata.

L'accettazione incompleta o errata dei campioni da analizzare, la mancata integrità dei dati inseriti nel sistema informativo, l'alterazione o eliminazione delle prove nella fase *post* analitica, rappresentano alcuni possibili rischi corruttivi collegati a pressioni e/o ingerenze da parte di terzi per ostacolare la corretta esecuzione di prestazioni richieste all'IZSLER dalle Autorità Competenti, allo scopo ultimo di favorire soggetti predeterminati.

È pertanto indispensabile individuare ed applicare misure atte ad impedire pressioni ed ingerenze dall'esterno. L'applicazione di un sistema informativo di formazione, gestione e trasmissione dei rapporti di prova idoneo a garantire l'integrità dei dati analitici e del referto, nonché la possibilità di anonimizzare i dati delle persone fisiche/giuridiche a cui si riferiscono i

campioni da analizzare, l'anonimizzazione dei campioni stessi e dei fogli di lavoro, rappresentano senz'altro misure utili a tale scopo; così come la segregazione delle funzioni con riguardo al personale che interviene nell'esecuzione delle prestazioni e nell'emissione del rapporto di prova.

L'attivazione del reparto "*Gestione Centralizzata delle richieste dell'utenza*", che ha come obiettivo l'accentramento presso un'unica struttura delle attività di accettazione dei campioni, ciò al fine di garantire maggiore efficienza ed imparzialità. Tuttavia ad oggi l'operatività del predetto reparto non è a regime, risultando l'attività di accettazione dei campioni tuttora espletata anche in forma decentrata presso altre strutture dell'Ente.

Inoltre, come per gli anni precedenti, risulta fondamentale confermare il sistema di verifica del corretto adempimento da parte delle strutture interessate degli obblighi informativi disposti dal D.P.R. 8 febbraio 1952, n. 320 recante il regolamento di polizia veterinaria, e, in particolare, il rispetto dell'obbligo di denuncia di malattie infettive e diffusive alle competenti Autorità. Il Direttore Sanitario ha istituito (nota prot. n.16298 del 25 maggio 2018) un'apposita Commissione interna di verifica. A seguito dei lavori della Commissione, il Direttore Generale, per l'anno 2018, dava atto di "*un costante ed omogeneamente diffuso rispetto degli obblighi conseguenti al regolamento di polizia veterinaria all'interno dell'Istituto*" e confermava che "*in IZSLER l'adempimento degli obblighi previsti dal D.P.R n. 320/1954 è costantemente rispettato*". La succitata verifica fa seguito all'introduzione, a partire dal 2016, dell'obbligo per le strutture sanitarie di trasmettere al Direttore Generale un report periodico relativo alle denunce di malattie infettive e diffusive presentate all'Autorità Sanitaria.

Anche nel corso dell'anno 2019, la Commissione ha verificato l'assolvimento degli obblighi conseguenti al Regolamento di Polizia Veterinaria DPR 320/1954, esaminando le rendicontazioni delle strutture coinvolte. Sul punto, come piano di miglioramento per la verifica dell'assolvimento degli obblighi, la Direzione Sanitaria ha introdotto, per il secondo semestre del 2019, un apposito format da utilizzare per una corretta e completa rendicontazione (nota prot. 20876/2019).

Si ritiene utile sottolineare in questa sede che lo scorso 14 dicembre è entrato in vigore il regolamento UE 2017/625 in materia di controlli ufficiali. È fondamentale realizzare pertanto iniziative formative in merito alla nuova disciplina introdotta dall'ordinamento UE, a favore di tutti gli operatori dell'IZSLER coinvolti nell'attività a supporto dell'autorità Sanitaria Pubblica.

5.2.2 Fornitura di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato

L'Istituto, in aggiunta ai propri compiti istituzionali, può stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni ad enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private.

L'IZSLER eroga - su richiesta degli interessati - servizi e prestazioni in "regime di autocontrollo", mettendo a disposizione degli operatori del settore alimentare (OSA) un servizio di laboratorio di analisi a pagamento. Per esercitare tale attività, le sedi dell'IZSLER sono iscritte negli appositi registri regionali dei laboratori autorizzati ad effettuare analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari.

I contratti per l'erogazione di prestazioni di laboratorio stipulati dall'IZSLER rientrano nel novero dei contratti ordinari, per mezzo dei quali l'Istituto, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, può scegliere di perseguire il fine e l'interesse pubblico attraverso meccanismi contrattuali di diritto comune. L'attività di convenzione permette all'Istituto l'utilizzo di tutte le informazioni di carattere tecnico-scientifico, che derivino dall'esecuzione dei succitati contratti, per scopi di ricerca, pubblicazioni, analisi e valutazione del rischio e per tutte le attività rientranti fra i compiti istituzionali. Inoltre, l'attività contrattuale consente all'Istituto di raggiungere, nell'ottica della funzione istituzionale di tutela della salute, una qualificata conoscenza dei processi di produzione.

Il principale rischio corruttivo legato a tale settore di attività è rappresentato dal possibile conflitto di interessi rispetto all'attività istituzionale. I medesimi OSA, che usufruiscono a

pagamento delle prestazioni in regime di autocontrollo, possono infatti essere destinatari dei “controlli ufficiali”, che vedono coinvolto l’IZSLER quale laboratorio pubblico a supporto delle Autorità Sanitarie Competenti, generando, altresì, una possibile sovrapposizione dei ruoli controllore/controlato. Per tale ragione risulta indispensabile individuare misure per la corretta gestione dell’attività di tipo privatistico.

Già nel PTPCT 2018-2020, la Direzione Sanitaria rispondeva a tale esigenza proponendo l’attuazione di varie misure, tra cui l’anonimizzazione dei campioni e dei fogli di lavoro, la revisione e l’adeguamento dei sistemi informativi, la separazione in fasi del processo analitico, la distinzione (per le analisi “manuali”) del soggetto che effettua le operazioni analitiche dal soggetto che firma il rapporto di prova, il controllo e il monitoraggio dei tempi di esecuzione delle prestazioni di laboratorio.

A marzo 2018 (nota prot. 8940), la Direzione Sanitaria ha emanato le Linee Guida aziendali recanti il programma aziendale per la corretta gestione del conflitto di interessi tra “attività privatistica” ed “attività pubblicistica”. Tale documento integra le regole e le disposizioni già previste dal Sistema Qualità dell’IZSLER, vincolando tutte le strutture sanitarie al rispetto delle disposizioni ivi contenute. Nel corso del 2019, il programma per la corretta gestione del conflitto di interesse tra “attività privatistica” ed “attività pubblicistica” è stato nuovamente aggiornato da parte della Direzione Sanitaria con la realizzazione delle nuove “Linee aziendali per la gestione del conflitto di interesse nell’attività analitica ufficiale e non ufficiale” (nota prot. 10482/2019), recanti i criteri per l’applicazione, la verifica e la corretta attuazione del programma aziendale finalizzato a garantire l’assenza di conflitto di interesse tra attività analitica in regime ufficiale e attività analitica in autocontrollo. Come previsto nel Piano, il Direttore Sanitario ha provveduto a svolgere, congiuntamente con il Responsabile Assicurazione Qualità, apposito audit a fine anno 2019, che ha confermato la corretta applicazione delle Linee Guida.

L’erogazione di attività analitica in regime di diritto privato merita particolare attenzione anche in ragione di un procedimento penale tuttora in corso relativo all’esecuzione di attività analitica per la certificazione della qualità del latte.

Sempre con riguardo all’erogazione di prestazioni in regime di diritto privato, con delibera n.9 del 29 agosto 2018 recante “*Approvazione del tariffario delle prestazioni di laboratorio erogate a pagamento dall’Istituto e approvazione nuovi criteri e modalità per l’applicazione degli sconti*”, il Consiglio di Amministrazione ha stabilito di applicare sconti sul tariffario a chiunque (indipendentemente dalla relativa qualificazione giuridica) instauri con l’IZSLER un rapporto negoziale di durata, mediante stipula di apposito contratto. Ciò nell’ottica di assicurare parità di trattamento e imparzialità e di favorire un ampliamento della clientela, consentendo così all’Ente di accedere ad un maggior numero di dati epidemiologici nell’ambito della sanità animale e della sicurezza alimentare. Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto, infatti, che la previsione di una scontistica sul tariffario delle prestazioni possa incentivare gli OSA a sottoporsi a controlli in materia di alimenti e sanità animale, così da permettere all’IZSLER e alle regioni di riferimento – avvalendosi delle 17 sedi territoriali – di svolgere una sorveglianza epidemiologica adeguata, parametrata alla vastità del territorio di competenza, nonché di effettuare una ricerca più accurata sia nel settore della sicurezza alimentare sia della sanità pubblica veterinaria.

In conformità alla nuova politica degli sconti adottata dall’Istituto nonché delle direttive impartite nel citato provvedimento del CDA, in data 11 settembre 2019, il Direttore Generale f.f., con decreto n. 279/2019, ha approvato un nuovo schema di contratto standard per prestazioni di laboratorio e/o servizi a favore dell’utenza, consultabile nella pagina web del sito istituzionale raggiungibile al seguente link https://www.izsler.it/izs_home_page/servizi/00000111_Contratti_per_prestazioni_di_laboratorio_e/o_servizi.html, ove sono altresì pubblicati il modulo di richiesta contratto, nonché tutti i documenti richiamati nel testo contrattuale (tariffario, documentazione sull’accreditamento delle prove, scontistica, codice di comportamento, PTPCT, patto di integrità, informativa privacy). Si tratta di un unico schema contrattuale, per qualunque settore di attività, di durata

triennale, in cui è stata evidenziata la rilevanza del vincolo di scopo e la necessità che l'attività contrattuale sia svolta in subordine ai compiti istituzionali, nonché l'importanza di una corretta gestione del conflitto di interessi tra l'attività contrattuale e quella ufficiale di controllo, attraverso l'introduzione di specifici articoli. Nel nuovo schema è stata introdotta altresì una apposita clausola sulla prevenzione della corruzione con il richiamo al rispetto non solo del patto di integrità adottato dall'Istituto, bensì, per quanto applicabile, del codice di comportamento e del PTPCT dell'Istituto.

Il monitoraggio sull'attuazione del PTPCT 2019-2021 ha fatto emergere alcune difficoltà nell'applicazioni delle misure di prevenzione previste per l'area di cui al presente paragrafo. Alcuni responsabili di reparto hanno rappresentato difficoltà nel dare corretta esecuzione alle misure previste dal PTPC 2019-2021, tese a garantire l'assenza di conflitto di interessi rispetto all'attività analitica ufficiale. In particolare, in alcuni reparti, per la natura delle prestazioni analitiche richieste, risulta impossibile procedere alla completa anonimizzazione dei campioni. Altre strutture hanno manifestato difficoltà nella segregazione delle funzioni tra la fase pre-analitica e la fase analitica. L'operatività del reparto "Gestione Centralizzata delle Richieste dell'Utenza", istituito proprio al fine di favorire tale segregazione, non è ad oggi a regime. Un elevato profilo di criticità è rappresentato inoltre dall'esecuzione di attività analitica a favore di laboratori di analisi privati. Le richieste avanzate da tali laboratori potrebbero avere ad oggetto aliquote di campioni già esaminate dall'IZSLER nell'esecuzioni di controlli ufficiali.

5.2.3 Gestione delle attività di ricerca – Attività di sfruttamento dei risultati della ricerca e della sperimentazione ed altre tecnologie

Il settore della ricerca, insieme a quelli della sperimentazione clinica e delle sponsorizzazioni, è stato qualificato come ambito particolarmente esposto al rischio di fenomeni corruttivi in un'apposita area del PNA 2015. Tale PNA valutava indispensabile - in considerazione della complessità dei processi relativi all'area di rischio in questione, nonché delle relazioni che intercorrono tra i soggetti che a vario titolo e livello intervengono nei processi decisionali - l'adozione di un ampio numero di misure di prevenzione *"in particolare quelle che, in coerenza con gli obblighi previsti dal Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013, rendano conoscibili, attraverso apposite dichiarazioni, le relazioni e/o interessi che possono coinvolgere i professionisti di area sanitaria e amministrativa nell'espletamento di attività inerenti alla funzione che implicino responsabilità nella gestione delle risorse e nei processi decisionali in materia di farmaci, dispositivi, altre tecnologie, nonché ricerca, sperimentazione e sponsorizzazione."*

Nella attività di ricerca realizzata in IZSLER, sono diversi gli attori che intervengono a diverso titolo e responsabilità nei correlati processi:

- i responsabili scientifici, per le attività di progettazione e di gestione dei progetti di ricerca;
- la Direzione per l'approvazione delle proposte progettuali;
- gli organismi consultivi preposti alla valutazione preventiva delle proposte progettuali;
- le strutture amministrative, che si occupano della gestione amministrativa dei progetti, dell'acquisizione delle risorse necessarie e della rendicontazione e liquidazione dei contributi concessi.

L'Istituto aveva provveduto, già nel 2014, alla mappatura dei processi e all'individuazione di alcuni rischi e misure di prevenzione proprie dell'attività di ricerca, individuando, quali aree maggiormente esposte a rischio corruttivo, le attività correlate alla progettazione ed alla composizione del gruppo di ricerca e, successivamente, adottando misure di prevenzione del rischio via via più specifiche, anche in ragione delle novità introdotte nei Piani Nazionale Anticorruzione 2016 e 2017, nonché della presenza in alcuni bandi di ricerca della tematica relativa alla gestione dei conflitti di interesse.

Nel PTPCT 2017-2019, a seguito dell'aggiornamento 2015 al PNA sopra richiamato, l'IZSLER

individuava quale area a rischio specifica l'“Attività di ricerca e sperimentazione, di sfruttamento dei relativi risultati e altre tecnologie”.

Nel corso del 2017, nell'ambito della più ampia attività di gestione del rischio condotta all'interno dell'Istituto per tutte le strutture aziendali (di cui alla deliberazione del C.d.A. n. 14/2017), si è proceduto ad una revisione della mappatura/valutazione/ponderazione del rischio relativamente all'area della ricerca.

L'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione, approvato da ANAC con delibera n.1208 del 22 novembre 2017, ha dedicato uno specifico approfondimento alle istituzioni universitarie e, nell'ambito di queste, all'attività di ricerca. La sezione del Piano dedicata alle Università non si è occupata direttamente del complesso sistema degli Enti pubblici di ricerca, ma precisa che ad essi, tuttavia, possono essere applicate le valutazioni ivi contenute entro i limiti di compatibilità, soprattutto quelle attinenti alle attività di ricerca scientifica.

L'analisi effettuata dal PNA 2017 *“segue l'articolazione del ciclo di vita della ricerca, dalla progettazione alla pubblicazione degli esiti, evidenziando i passaggi ritenuti più critici perché particolarmente opachi o potenzialmente più esposti a situazioni di conflitto di interesse”. [...] “Le decisioni pubbliche rilevanti sulle attività di ricerca e gestione della ricerca si articolano in quattro distinte fasi, così ricomposte: progettazione; valutazione dei progetti e loro finanziamento; svolgimento della ricerca; pubblicazione degli esiti”*. In particolare, il PNA 2017 individua rischi specifici e possibili correlate misure di prevenzione in ciascuna delle fasi del ciclo di vita della ricerca. Scarsa trasparenza e scelte discriminatorie vengono individuate quali possibili rischi nelle attività di valutazione e finanziamento dei progetti di ricerca, nell'ambito del quale il PNA 2017 precisa altresì che *“allo stesso fine di conoscibilità e trasparenza, appare inoltre importante che si predefiniscano i criteri di valutazione ex ante”*. Nella fase di svolgimento della ricerca, *“fenomeni di maladministration possono riguardare le modalità di individuazione del coordinatore della ricerca, dei componenti del gruppo e le modalità di gestione dei rapporti interni al gruppo di ricerca, nonché i modi di utilizzazione dei risultati della ricerca. Comportamenti distorti possono, infatti, essere causa di conflitti di interesse, in termini di trasparenza e conoscibilità delle informazioni. A questo riguardo, occorre osservare che si tratta di un problema complesso, nel quale lo sconfinamento può confliggere con la libertà della ricerca, specialmente in ambiti tecnico-scientifici, rischiando di rendere complicato l'equilibrio fra la trasparenza e la segretezza di una ricerca nel corso del suo svolgimento. Inoltre, anche nello svolgimento dell'attività di ricerca occorre accertare che non vi siano forme di conflitto di interesse in relazione alla tipologia di attività esperita, sotto il profilo sia soggettivo sia oggettivo”*. Infine, per la fase conclusiva (esito e diffusione dei risultati) il PNA 2017 sottolinea l'importanza di poter verificare l'effettivo svolgimento della ricerca e i risultati conseguiti, *“in modo da poter valutare se il finanziamento erogato abbia dato luogo alla realizzazione dell'esperimento, quantomeno sul piano procedurale e documentale. Tale attività pare dover prescindere dagli esiti scientifici, che dovranno essere verificati da tecnici del settore. [...] Possibili misure da adottare in questa fase riguardano l'implementazione del sistema Open Access per tutti i risultati prodotti in esito a ricerche finanziate con risorse pubbliche, già obbligatorio in Europa [...]”*.

In maniera coerente con le previsioni del PNA 2017 ed in considerazione che l'area della ricerca scientifica rappresenta una peculiare attività istituzionale dell'IZSLER, il PTPCT 2018-2020, confermando quanto previsto dal precedente Piano, individuava quale area a rischio specifica l'“Attività di ricerca e sperimentazione, di sfruttamento dei relativi risultati e altre tecnologie”.

Riprendendo l'analisi effettuata dal PNA 2017, il PTPCT 2018-2020 suddivideva l'area della ricerca in Istituto secondo la natura dei finanziamenti (ricerca su fondi pubblici e ricerca su fondi privati, oltre ai progetti attivati con fondi propri – cosiddetti progetti autofinanziati) e seguendo in parte l'articolazione del ciclo di vita della ricerca (progettazione; valutazione dei progetti e loro finanziamento; svolgimento della ricerca; pubblicazione degli esiti) individuava le misure di prevenzione ritenute opportune ed organizzativamente sostenibili.

In sintesi, in risposta ai rischi sopra descritti, il PTPCT 2018 prevedeva le seguenti misure di

prevenzione del rischio:

- gestione del conflitto di interessi, attraverso il rilascio della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte del responsabile scientifico con IZSLER capofila (laddove cioè prevale l'attività di progettazione e di costituzione del gruppo di ricerca rispetto ai progetti dove l'ente è coinvolto quale unità operativa) e attestazione da parte del dirigente sovraordinato;
- valutazione preventiva dei progetti di ricerca con IZSLER capofila nella fase di presentazione;
- valutazione dei risultati della ricerca, mediante un'attività di valutazione delle relazioni scientifiche finali, propedeutica all'invio delle stesse all'ente finanziatore;
- assegnazione dei progetti "anonimi" ai referee esterni per i programmi di ricerca sottoposti alla valutazione del Comitato Tecnico Scientifico ed acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte dei referee esterni del CTS;
- audit sui progetti di ricerca da parte della Direzione Amministrativa e della Direzione Sanitaria.

In tale ambito, si segnala che nel 2017, su iniziativa del Direttore Generale, era stata istituita anche una commissione interna per la valutazione dei progetti autofinanziati dell'Istituto, con il compito di valutare la corrispondenza dei risultati di ciascuna ricerca agli obiettivi programmatici posti dal progetto. Nell'ambito delle attività di tale Commissione, sono stati predefiniti i criteri per la valutazione delle relazioni finali dei progetti autofinanziati, tra i quali si segnala la coerenza dei risultati rispetto alle aspettative, il raggiungimento degli obiettivi, la produzione di nuove conoscenze, il rispetto dei tempi e delle risorse assegnate. Tale misura di controllo ex post è stata poi estesa prevedendo la valutazione preventiva delle proposte progettuali ai fini dell'attivazione di progetti autofinanziati.

Il PNA 2017 invitava altresì il MIUR a raccomandare alle Università (e, per quanto compatibile, agli Enti pubblici di ricerca) l'adozione di misure volte a contrastare fenomeni di corruzione, di cattiva amministrazione e di conflitto di interessi. A tale invito il MIUR dava seguito a maggio del 2018, con l'Atto di indirizzo in materia di anticorruzione. L'Atto di indirizzo è rivolto principalmente agli Atenei, ma contiene elementi utili nella gestione delle attività a rischio corruzione anche per gli enti di ricerca, come l'IZSLER, non afferenti al MIUR.

In materia di partecipazione alle attività di ricerca, l'ANAC ha suggerito innanzitutto che, a livello decentrato, gli Enti di Ricerca:

- adottino misure che favoriscano la massima circolazione delle informazioni sui bandi nei riguardi di tutti i ricercatori interni interessati o potenzialmente interessati;
- predeterminino le regole attraverso cui tutti i ricercatori abbiano le medesime possibilità di accedere ai bandi e di elaborare e veder valutati i progetti.

Con riferimento ai punti sopra elencati, l'ANAC rileva che uno dei rischi principali è costituito dalle asimmetrie informative circa le opportunità di finanziamento che finiscono per favorire - anche per omissione - determinati ambiti o precisi soggetti rispetto ad altri. Tale esigenza si articola su due profili:

- da un lato, concerne la conoscenza e la conoscibilità delle opportunità di finanziamento;
- dall'altro lato, riguarda le condizioni di accesso paritario ai finanziamenti.

In Istituto, con riferimento alle misure che favoriscano la massima circolazione delle informazioni sui bandi e delle opportunità di finanziamento nei riguardi di tutti i ricercatori interni interessati o potenzialmente interessati, va sottolineato che l'Ufficio Progetti di Ricerca veicola da sempre i bandi attraverso comunicazioni effettuate a mezzo mail nei confronti di tutti i dirigenti sanitari, nonché - per alcuni programmi di ricerca - attraverso l'inserimento delle relative informazioni nella rete intranet del sito web. Analogamente, per fare in modo che tutti i ricercatori abbiano medesime possibilità di accedere ai bandi, le comunicazioni relative

alle diverse opportunità di finanziamento vengono effettuate nei giorni immediatamente successivi alla pubblicazione del bando o comunque in tempo utile per consentire a chiunque la partecipazione. L'accesso paritario alle opportunità di finanziamento è altresì garantito attraverso la possibilità per tutti i dirigenti sanitari, prevista dal Regolamento interno sui progetti di ricerca, di partecipare potenzialmente a qualunque progetto di ricerca con il solo obbligo di acquisire preventivamente dalla Direzione Generale un'approvazione alla partecipazione.

L'atto di indirizzo del MIUR, rispondendo alle richieste di ANAC, contiene un invito a creare un'apposita sezione del sito istituzionale dell'amministrazione, dedicata alla pubblicità dei bandi di finanziamento e ai criteri usati nella distribuzione delle risorse. In tale ambito, con l'obiettivo di favorire la circolazione delle informazioni e garantire l'opportunità di partecipazione ad un programma di ricerca particolarmente complesso, nel corso del 2020 verrà predisposta un'apposita sezione del sito istituzionale interamente dedicata al Programma Europeo della Ricerca, contenente informazioni sul programma, documenti di interesse, scadenze, inviti a presentare proposte, delegati nazionali e National Contact Points, link utili, eventuali Linee guida di Istituto, modulistica standard, eventi, ecc. Oltre alla sezione in cui sono pubblicati i bandi, l'Istituto ha nel 2018 introdotto - in Amministrazione Trasparente/Altri contenuti - una sezione contenente le informazioni sui finanziamenti pubblici e privati assegnati all'IZSLER per lo svolgimento di progetti di ricerca.

Scarsa trasparenza e scelte discriminatorie vengono individuati quali possibili rischi nelle attività di valutazione e finanziamento dei progetti di ricerca. L'ANAC richiama a tal proposito l'opportunità di individuare misure organizzative che favoriscano, nella selezione dei valutatori, criteri di trasparenza (quali, ad esempio, la rotazione degli incarichi e il contrasto ai potenziali conflitti di interessi).

Per quanto riguarda la Commissione interna per la valutazione dei progetti autofinanziati, in relazione alle misure a favore della trasparenza ("disclosure") auspiccate da ANAC, verrà pubblicata la relativa composizione all'interno della pagina dell'Amministrazione Trasparente dedicata alla ricerca. In materia di scelta dei valutatori dei progetti di ricerca, verrà valutata la possibilità di effettuare la rotazione nella scelta dei componenti della Commissione.

In tema di ricerca autofinanziata, infatti, uno dei problemi maggiori rilevati dall'ANAC riguarda la pubblicità dei bandi e i criteri di distribuzione dei fondi, che devono essere ispirati a una proporzionalità fondata sul merito scientifico dei singoli e sulla rilevanza dei progetti di ricerca, oltre ad altre finalità come, per esempio, la previsione di eventuali quote strategiche stabilite in modo trasparente per le aree più deboli su cui l'Istituto desidera investire. Coerentemente a quanto da tempo proposto dall'ufficio Progetti di Ricerca, verrà introdotta una procedura comparativa in base alla quale i finanziamenti verranno erogati a seguito di apposito bando interno - contenente le aree strategiche e i requisiti di expertise per partecipare - al quale sarà data ampia diffusione.

Verrà inoltre predisposta apposita sezione del proprio sito istituzionale in cui vengono riportate: tutte le informazioni di Istituto in materia di bandi di ricerca interni; le regole che consentano ai ricercatori di accedere ai bandi e all'elaborazione dei progetti con le medesime possibilità; le risorse annualmente finalizzate alla predisposizione dei progetti di ricerca; i criteri di distribuzione dei fondi.

La trasparenza e l'imparzialità nell'ambito dei progetti di ricerca finanziati da fondi pubblici, in particolare per la Ricerca Corrente nell'ambito della quale viene attivata di volta in volta una procedura interna finalizzata a selezionare le proposte progettuali da presentare al Ministero, viene assicurata attraverso la diffusione a tutti gli interessati dei processi valutativi interni (criteri di selezione, parametri e modalità di valutazione ex ante dei progetti).

Infine, ANAC raccomanda che nella fase conclusiva (esito e diffusione dei risultati) è importante

poter verificare l'effettivo svolgimento della ricerca e i risultati conseguiti, in modo da poter valutare se il finanziamento erogato abbia dato luogo alla realizzazione dell'esperimento, quantomeno sul piano procedurale e documentale. In tale ambito, sarebbe auspicabile programmare l'introduzione di un sistema Open Access per tutti i risultati prodotti in esito a ricerche finanziate con risorse pubbliche, già obbligatorio in Europa, unitamente alla creazione di un sito del progetto che resta come documentazione di quanto fatto. Detto sistema costituirebbe uno strumento di verifica e renderebbe disponibili i risultati raggiunti dalla ricerca finanziata.

Si segnala, infine, quale misura di carattere generale, che l'IZSLER ha introdotto previsioni specifiche dedicate alla ricerca nel proprio Codice di Comportamento aziendale, che contribuiscono ad accrescere la consapevolezza dei ricercatori sui temi dell'integrità.

La mappatura/valutazione/ponderazione del rischio e le misure allegate al presente Piano rappresentano il risultato del percorso sopra delineato.

La mappatura dei processi e le attività di valutazione/trattamento del rischio relativamente alle attività di ricerca in IZSLER, allegata al presente Piano 2020-2022, è stata svolta in base alle indicazioni formulate dal PNA 2019.

Per quanto riguarda le misure di prevenzione del rischio, sono state confermate le principali misure già in vigore nel 2018, ma con qualche integrazione in termini di indicatori con riferimento ai quali si segnala principalmente quanto segue:

- la dichiarazione da parte dei responsabili scientifici - relativa all'assenza di conflitto di interessi per i progetti con IZSLER capofila - viene rilasciata in fase di proposta di ciascun progetto di ricerca (diversamente da quanto previsto dai PTPCT precedenti, che fissavano tale adempimento nella fase di presentazione o di avvio della ricerca);
- il controllo preventivo sull'insussistenza dei conflitti di interesse avviene sulla base della dichiarazione annuale rilasciata da tutti i dipendenti sui rapporti con soggetti esterni (e resa ai sensi dell'art. 4 comma 5 del Codice di Comportamento dell'IZSLER).

Si segnala, infine, che nell'area di rischio di cui trattasi, relativa alla partecipazione dell'Ente a progetti di ricerca, non si rilevano difficoltà significative nell'applicazione delle misure anticorruzione, anzi si rileva in generale un atteggiamento collaborativo da parte dei soggetti coinvolti a vario titolo quali attuatori delle rispettive misure.

PARTE IV – PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE

6 Obiettivi strategici di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2020-2022 e coordinamento con il Piano delle Performance.

Ai sensi della legge n.190/2012 l'organo di indirizzo politico definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, i quali costituiscono contenuto necessario del PTPCT e di tutti i documenti di programmazione strategico-gestionale adottati dall'Ente. Detti documenti devono coordinarsi tra loro in modo da garantire la creazione di un sistema organico, coerente ed efficiente di pianificazione delle attività dell'Ente. Il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni verifica che il PTPCT sia coerente con i contenuti dei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione della *performance* si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza (art. 1, co. 8 bis legge n.190/2012). Il Piano Triennale della Performance adottato dall'Istituto contiene un'apposita sezione nella quale sono definiti gli obiettivi in tema di anticorruzione e trasparenza, in coerenza con quanto previsto dal PTPCT. In particolare, tra gli obiettivi strategici dell'Ente, figura l'obiettivo denominato "*Amministrazione Trasparente ed Anticorruzione*" che prevede, tra le azioni da realizzare (con propri indicatori e target), l'adempimento da parte delle strutture degli obblighi di trasparenza e prevenzione della corruzione, nonché l'attuazione delle misure previste dal PTPCT.

Tutte le articolazioni aziendali hanno tra gli obiettivi annuali quelli relativi agli adempimenti connessi alla normativa sulla trasparenza e prevenzione della corruzione e la valutazione della *performance* dei dirigenti di struttura tiene conto dell'attuazione degli obiettivi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

Per il triennio 2020-2022, il Consiglio di Amministrazione dell'IZSLER intende proseguire nel processo già avviato di contrastare ogni forma di illegalità nella propria organizzazione intervenendo per:

1. **Ridurre le opportunità che consentono il verificarsi di casi di corruzione**
prioritariamente attraverso il corretto espletamento dell'intero ciclo di gestione del rischio corruzione come ridefinito dal PNA 2019, nonché la corretta gestione dei casi di conflitto di interessi;
2. **Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione**
mediante l'integrazione ed implementazione dei sistemi di controllo interni;
3. **Creare un contesto culturale sfavorevole alla corruzione**
con il rafforzamento delle misure di formazione e di sensibilizzazione del personale a ciascun livello dell'organizzazione aziendale.

Il perseguimento delle finalità di cui sopra è attuato attraverso l'individuazione di:

- **obiettivi strategici** – così definiti per la loro incidenza innovativa e/o strutturale sull'organizzazione dell'Ente;
- **obiettivi operativi** - in quanto declinazione degli obiettivi strategici oppure attinenti all'ordinaria attività dell'Istituto (e pertanto non necessariamente correlati agli obiettivi strategici) in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Il raggiungimento degli obiettivi strategici avviene in un arco temporale a medio-lungo termine, attraverso il raggiungimento di più obiettivi operativi.

Gli obiettivi strategici dell'IZSLER per il triennio 2020-2022 finalizzati a contrastare ed a prevenire il fenomeno corruttivo sono:

- **Attuazione della distinzione fra attività istituzionale e attività privatistica, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3 dell'Intesa interregionale disciplinante l'organizzazione ed il funzionamento dell'IZSLER: adozione di un sistema di gestione delle attività analitiche in autocontrollo in piena trasparenza;**

- **Informatizzazione dell'intero Ciclo di Gestione del Rischio:** dalla mappatura dei processi al monitoraggio e riesame; realizzazione di un sistema di monitoraggio che consenta una valutazione effettiva dello stato di attuazione delle attività programmate;
- **Piena integrazione del processo di gestione del rischio con ciclo della performance:** integrazione tra processo di gestione del rischio di corruzione e quello di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale, prevedendo che tutte le misure specifiche programmate nel PTPCT diventino necessariamente obiettivi del Piano della Performance e inserendo criteri di valutazione che tengano conto del coinvolgimento nel sistema di prevenzione della corruzione;
- **Integrazione dei Sistemi di controllo interni:** attivazione di un sistema di verifiche interne integrato con il Servizio Assicurazione Qualità;
- **Razionalizzazione degli acquisti per beni e servizi e lavori pubblici.**

L'Istituto, in conformità con quanto previsto dall'art. 10, co. 3, d.lgs. n.33/2013 individua gli obiettivi strategici in materia di trasparenza e accesso civico nell'ambito della promozione di livelli sempre maggiori di trasparenza.

In particolare, l'Istituto individua quali obiettivi strategici:

- **Attuazione del coordinamento delle azioni in materia di trasparenza e accesso civico con la disciplina sulla tutela della riservatezza introdotta dal regolamento UE 2016/679;**
- **Prosecuzione, al fine di favorire l'accessibilità alle informazioni, delle attività dirette a garantire l'esercizio del diritto di accesso declinato nelle diverse tipologie (civico semplice, civico generalizzato, documentale);**
- **Implementazione delle attività di informatizzazione delle pubblicazioni in "Amministrazione trasparente" al fine di semplificare gli adempimenti, consentire una maggiore accessibilità e fruibilità delle informazioni anche attraverso modalità informatizzate di rimozione dei dati, documenti e informazioni al termine della durata dell'obbligo di pubblicazione ex articolo 8 del d.lgs. n.33/2013;**
- **Razionalizzazione e perfezionamento delle attività di controllo e monitoraggio degli obblighi di pubblicazione.**

7 Il processo di gestione del rischio per l'adozione del PTPCT 2020-2022

A seguito della pubblicazione in consultazione del PNA 2019 e alla luce dell'espressa indicazione fornita da ANAC secondo la quale, ai fini della predisposizione dei PTPCT 2020-2022, le P.A. potevano far riferimento alle indicazioni metodologiche contenute nell'allegato n.1 (ancorché in consultazione), l'IZSLER ha ritenuto di dare avvio alla graduale applicazione dei contenuti del predetto allegato, già a partire da presente Piano. Ciò anche in considerazione del fatto che il PTPCT 2019-2021 dell'IZSLER prevedeva, quale misura in capo ai responsabili di struttura da realizzarsi entro il 30 novembre 2019, la *"verifica della completezza dei processi di tutte le strutture sanitarie ed amministrative, aggiornamento mappatura, analisi e trattamento del rischio corruzione dei processi [...]"*.

Il RPCT, allo scopo di fornire il necessario coordinamento e di facilitare l'adeguamento alle nuove indicazioni metodologiche, ha predisposto - sulla base delle indicazioni contenute nel PNA 2019 - un'apposita scheda per la gestione del rischio. Come suggerito da ANAC, la scheda - suddivisa in quattro parti - presenta un formato tabellare.

La prima parte è dedicata alla rappresentazione della mappatura dei processi
(*Elenco dei processi per struttura*)

Schema in consultazione

MAPPATURA DEI PROCESSI DELLA STRUTTURA			
area di rischio	processo	Descrizione	fase/attività

La seconda è dedicato all'identificazione dei possibili eventi rischiosi per ognuna delle fasi/attività di ciascun processo
(*Registro dei rischi per struttura*)

IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI				
area di rischio	processo	fase/attività	evento rischioso	fattore abilitante del rischio corruttivo

La terza parte è finalizzato alla misurazione del livello di esposizione al rischio corruzione di ognuna delle fasi/attività di ciascun processo.

VALUTAZIONE DEI RISCHI						
		INDICATORI DI LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO				
processo	fase/attività	indicatore n.1	indicatore n.2	...indicatore n.9	giudizio sintetico	motivazione

La quarta ed ultima parte è destinata a contenere le misure individuate per il trattamento del rischio e la loro programmazione, con indicatori e *target* idonei ed utili per il successivo monitoraggio.

INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE							
processo	fase/attività	misura	tipologia di misura	tempi di attuazione	indicatore	target	responsabile dell'attuazione

La nuova scheda - unitamente ad una breve guida per la sua compilazione e ad una sintesi delle principali indicazioni contenute nell'allegato n.1 - è stata trasmessa, a cura del RPCT, a tutti i responsabili di struttura.

Il RPCT ha provveduto in due distinte riunioni ad illustrare la nuova metodologia e le modalità di compilazione della scheda ai responsabili ed ai referenti anticorruzione delle strutture amministrative, nonché ai membri sanitari del Gruppo di supporto, che hanno richiesto e provveduto poi ad interfacciarsi in via diretta con i colleghi dei reparti.

Allo scopo di ottimizzare il lavoro eseguito negli anni precedenti e agevolare il più possibile l'adeguamento alla nuova metodica, il RPCT, in collaborazione con i Sistemi Informativi, ha provveduto *ex officio* ad implementare la scheda di ciascuna struttura con i processi di relativa competenza e le corrispondenti misure di prevenzione, come risultanti dal PTPCT 2019-2021. Successivamente, nell'ambito di apposti incontri organizzati con i responsabili ed i referenti di ciascuna struttura amministrativa, il RPCT ha consegnato le schede di rispettiva competenza, come implementate, fornendo ulteriori chiarimenti per la corretta applicazione delle nuove indicazioni fornite da ANAC.

Per quanto riguarda i processi sanitari, il RPCT - al fine di offrire il massimo supporto ai dirigenti responsabili dei reparti - ha effettuato di proprio impulso un primo lavoro di adeguamento al PNA 2019. Il lavoro del RPCT è stato, quindi, trasmesso ai membri sanitari del Gruppo di supporto e ai responsabili dei reparti per il suo completamento e per le necessarie verifiche, valutazioni ed integrazioni.

In conformità a quanto previsto PTPCT 2019-2021, è stato quindi richiesto ai responsabili di struttura, di provvedere alla *"verifica della completezza dei processi di tutte le strutture sanitarie ed amministrative, aggiornamento mappatura, analisi e trattamento del rischio corruzione dei processi [...]"* secondo la metodica introdotto con l'allegato n.1 al PNA 2019, utilizzando la nuova scheda per la gestione del rischio predisposta dal RPCT.

A ciascun dirigente è stato richiesto di procedere, secondo il flusso logico del processo di gestione del rischio, partendo dalla definizione dell'elenco completo dei processi della propria struttura. In particolare, è stato richiesto di verificare la correttezza e la completezza dell'elenco dei processi già inseriti nella scheda dal RPCT e, quindi, di provvedere - laddove necessario - alla sua implementazione, con eventuali processi non presenti. Ciò al fine ultimo di ottenere il catalogo completo dei processi di ciascuna struttura, e quindi, il catalogo completo dei processi dell'intero Ente (come richiesto da ANAC).

Completato l'elenco dei processi, ciascun dirigente ha provveduto:

- ad aggregare i processi omogenei per aree di rischio (sia generali e sia specifiche dell'IZSLER);
- ad inserire la descrizione di ciascun processo;
- ad esplicitare le fasi/attività principali di ciascun processo.

Ai fini della descrizione del processo, si è deciso di applicare il criterio della gradualità, come suggerito da ANAC; sicché nell'apposita area della scheda è stato richiesto di riportare: le finalità del processo, le attività principali che scandiscono e compongono il processo, la responsabilità complessiva del processo e i soggetti che svolgono le attività.

È stato, quindi, richiesto ai responsabili di procedere con la valutazione del rischio, partendo dall'identificazione - per ogni fase/attività di ciascun processo - di possibili eventi corruttivi e dei corrispondenti fattori abilitanti. Ciò al fine di ottenere l'elenco dei rischi corruttivi di ciascuna struttura e, conseguentemente - come richiesto da ANAC - un registro completo dei rischi dell'intero Ente.

Terminata l'identificazione dei rischi, i responsabili di struttura hanno provveduto all'analisi dei singoli eventi rischiosi e alla *"stima del livello di esposizione al rischio corruttivo"* di ciascun processo (o meglio di ognuna delle fasi/attività di ciascun processo), secondo il nuovo approccio di tipo *"qualitativo"*.

Il RPCT - sulla base dell'esemplificazione proposta da ANAC e tenuto conto degli esiti dell'analisi del contesto esterno ed interno (sia del presente piano in fase di predisposizione sia dei precedenti PTPCT) - ha definito in via preliminare nove indicatori del livello di esposizione al rischio. Per ciascun indicatore sono state individuate misurazioni predefinite, tra le quali il responsabile di struttura (quale soggetto valutatore) è stato chiamato a scegliere, sulla base dei dati e delle informazioni in suo possesso (dati giudiziari, procedimenti disciplinari, durata dei

Schema in consultazione

procedimenti, segnalazioni, reclami, informazioni di stampa, richieste di riesame, etc).

Nella tabella riportata di seguito sono elencati i nove indicatori scelti dal RPCT, le corrispondenti misurazioni, con una descrizione esemplificativa dei possibili elementi rilevanti ai fini della misurazione stessa.

INDICATORE DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	POSSIBILI MISURAZIONI	ESEMPLIFICAZIONE DI ELEMENTI RILEVANTI PER LA MISURAZIONE
1 – GRADO DI DISCREZIONALITÀ DELLA FASE/ATTIVITÀ	ALTO	La fase/attività è caratterizzata da ampia discrezionalità sia nella definizione delle finalità sia nella individuazione delle soluzioni organizzative sia nella gestione operativa
	MEDIO	La fase è caratterizzata da una discrezionalità apprezzabile nella definizione degli obiettivi e/o da una discrezionalità circoscritta nell'individuazione delle soluzioni organizzative ovvero la fase risulta sufficientemente proceduralizzata
	BASSO	La fase/attività è predeterminata nelle finalità ovvero presenta un livello modesto di discrezionalità ovvero ad ogni obiettivo corrisponde una soluzione organizzativa e/o un modello di gestione predefinito
2 – LIVELLO DI INTERESSE DEL DESTINATARIO DEL PROCESSO	ALTO	L'attività può concludersi con un beneficio (di carattere economico o di altra natura) molto rilevante
	MEDIO	L'attività può concludersi con un beneficio (di carattere economico o di altra natura) non particolarmente rilevante
	BASSO	Non sussistono interessi tali da generare possibili influenze sull'attività/fase
3 - PRESENZA DI ATTI CORRUTTIVI IN IZSLER (LEGATI AL PROCESSO/FASE/ATTIVITÀ)	Sì	Il concetto di corruzione da prendere in considerazione è quello proprio della prevenzione (e, quindi, di "cattiva amministrazione") e non solo quello delle fattispecie a rilevanza penalistica.
	NO	
4 – PRESENZA DI EVENTI CORRUTTIVI NELLA P.A. IN GENERALE	Sì	Il concetto di corruzione da prendere in considerazione è quello proprio della prevenzione (e, quindi, di "cattiva amministrazione") e non solo quello delle fattispecie a rilevanza penalistica.
	NO	
5 - OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE: PER TUTTE LE FASI DEL PROCESSO L'IZSLER HA ADOTTATO STRUMENTI DI TRASPARENZA	SI	Sono state già introdotte in IZSLER misure di trasparenza ulteriori rispetto a quelle obbligatorie
	NO	Non sono state introdotte in IZSLER misure di trasparenza ulteriori rispetto a quelle obbligatorie
6 – SONO STATE INTRODOTTE IN IZSLER MISURE DI PREVENZIONE PER RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITÀ/FASE	Sì	I precedenti PTPCT hanno introdotto misure di prevenzione per la fase/attività
	NO	NON è presente alcuna misura di prevenzione della corruzione
7- LE MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI SONO STATE APPLICATE CORRETTAMENTE (IN BASE AL MONITORAGGIO DEGLI ULTIMI DUE ANNI)	Sì	Il monitoraggio ha dato esito favorevole: le misure introdotte vengono correttamente applicate
	NO	Il monitoraggio ha dato esito non favorevole: le misure introdotte non risultano correttamente applicate
	MISURE DI PREVENZIONE	MISURE DI PREVENZIONE NON PREVISTE

Schema in consultazione

	NON PREVISTE	
8 – È NECESSARIO INTRODURRE NUOVE MISURE PER ACCRESCERE IL LIVELLO DI PREVENZIONE DEL RISCHIO	SÌ	Il valutatore indica, anche sulla base degli esiti dei monitoraggi, se le misure già applicate possano considerarsi efficaci ovvero se ritenga necessario introdurre nuove e/o diverse misure
	NO	
9 – LIVELLO DI ROTAZIONE DEL PERSONALE NELLA GESTIONE DEL PROCESSO	ALTO	I soggetti che a vario titolo intervengono nello svolgimento delle attività e/o nell'adozione delle determinazioni finali ruotano periodicamente (a cicli temporali brevi)
	MEDIO	I soggetti che a vario titolo intervengono nello svolgimento delle attività e/o nell'adozione delle determinazioni finali ruotano periodicamente (a cicli temporali medi)
	BASSO	I soggetti che a vario titolo intervengono nello svolgimento delle attività e/o nell'adozione delle determinazioni finali ruotano periodicamente (a cicli temporali lunghi)
	NON ATTUABILE	La rotazione non è attuabile: un solo soggetto interviene e per competenze può intervenire nella gestione dell'attività/processo
GIUDIZIO SINTETICO DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	ALTO	Sulla base della misurazione degli indicatori, il valutatore deve esprimere un giudizio sintetico, applicando il criterio generale della prudenza. Il giudizio non deve essere la media delle misurazioni dei singoli indicatori, ma deve considerare da un punto di vista qualitativo ogni elemento rilevante e la sua ricaduta sull'intera attività/processo
	MEDIO	
	BASSO	
MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE (DESCRIZIONE)		Il Giudizio sintetico deve essere motivato sulla base della misurazione degli indicatori e alla luce della rilevanza degli elementi e dei dati considerati dal valutatore.

Partendo dalle misure di prevenzione previste ed applicate in esecuzione del PTPCT 2019-2021 e alla luce degli esiti della valutazione del rischio effettuata per l'adozione del presente Piano, come sopra descritta, ciascun responsabile di struttura ha, quindi, proposto, le misure di prevenzione ritenute idonee al trattamento del rischio, programmando altresì tempistica e modalità di applicazione delle stesse.

I responsabili di struttura hanno, quindi, trasmesso le schede di rispettiva competenza al Direttore Amministrativo ed al Direttore Sanitario. Le schede, come compilate dai dirigenti di struttura, sono state trasmesse, a cura del RPCT, al Nucleo di Valutazione delle Prestazioni per consentire al predetto organismo di effettuare un esame preliminare delle stesse, nonché una valutazione generale sulla corretta attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo, come ridisegnato dal nuovo PNA. Il RPCT a partire da fine dicembre 2019, nell'esercizio delle proprie funzioni di verifica e coordinamento, ha tenuto appositi incontri con ciascun responsabile di struttura per l'esame della relativa scheda di gestione del rischio.

Nonostante l'impegno profuso da parte di tutti i dirigenti che, nel rispetto dei termini, hanno compilato e trasmesso la scheda ai rispettivi direttori, gli incontri hanno evidenziato – in particolare – nel settore amministrativo – evidenti lacune soprattutto nell'individuazione e programmazione delle misure di trattamento del rischio, prontamente segnalate dal RPCT. Nell'ambito di tali incontri, funzionali anche al monitoraggio sulla corretta attuazione del PTPCT 2019-2021, il RPCT, nell'esercizio delle predette funzioni, di verifica e coordinamento, ha rappresentato a ciascun dirigente gli interventi e gli emendamenti ritenuti necessari ai fini di una corretta ed efficace definizione e programmazione delle misure di trattamento del rischio.

Schema in consultazione

I verbali di tali incontri sono stati trasmessi alla Direzione ed al Consiglio di Amministrazione. Alla data di redazione del presente Piano, il Direttore Sanitario ed il Direttore amministrativo non hanno terminato il lavoro di verifica e validazione delle schede prodotte dai dirigenti di struttura.

Le schede di gestione del rischio definitive saranno riportate nell'allegato del presente Piano.

Per ciascuna struttura dell'IZSLER sono riportate:

- la mappatura dei processi;
- il registro dei rischi;
- la valutazione del rischio;
- il programma delle misure specifiche di trattamento per l'anno 2020.

Le misure programmate sin d'ora per gli anni successivi sono descritte in modo generico nella successiva scheda programmatica. Queste ultime misure saranno ridefinite e precisate in sede di aggiornamento annuale del Piano.

MISURA	TERMINE DI ATTUAZIONE
Predisposizione proposta del Piano triennale Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023	31.01.2021
Programmazione dei percorsi formativi per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per l'anno 2021	28.02.2021
Monitoraggio intermedio sull'attuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione dei processi mappati	31.05.2021
Monitoraggio finale sull'attuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione dei processi mappati	31.10.2021
Attuazione degli interventi formativi programmati per il 2021	31.12.2021
Predisposizione del Piano triennale Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024	31.01.2022
Programmazione dei percorsi formativi per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per l'anno 2022	28.02.2022
Monitoraggio intermedio sull'attuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione dei processi mappati	31.05.2022
Monitoraggio annuale sull'attuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione dei processi mappati	31.12.2022
Attuazione degli interventi formativi programmati per il 2022	31.12.2022

8 Misure generali di prevenzione della corruzione

Sono di seguito individuate tutte le misure di carattere generale e trasversale di contrasto alla corruzione introdotte nell'ordinamento dell'IZSLER. Per ciascuna misura viene specificato lo stato dell'arte e la programmazione rispetto al triennio 2020-2022.

8.1 Trasparenza

Le azioni attuate in materia di trasparenza sono contenute nelle Relazioni annuali alle quali si rinvia. Per un maggior dettaglio delle azioni programmate in materia di trasparenza si rimanda alla PARTE V – SEZIONE TRASPARENZA.

8.2 Codice di Comportamento

I Codici di Comportamento rivestono un ruolo essenziale nella strategia di prevenzione della corruzione elaborata dalla l. n.190/2012, in quanto costituiscono uno strumento essenziale per regolare le condotte dei dipendenti e per orientarle alla migliore cura dell'interesse pubblico, in connessione con i PTPCT.

L'IZSLER, in applicazione della delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 358 del 29 marzo 2017 recante "*Linee guida per l'adozione dei codici di comportamento negli enti del SSN*" e secondo quanto disposto dal PTPC 2017 – 2019, ha adottato a fine 2017 un nuovo Codice di Comportamento³². Successivamente alla sua adozione, il nuovo Codice è stato pubblicato nella rete *intranet* aziendale e sul sito *web* istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "*Disposizioni Generali*". Esso è stato altresì trasmesso a tutti i dipendenti, ai dirigenti e all'Ufficio Procedimenti Disciplinari, non solo per garantirne la massima diffusione, ma anche per permettere a ciascun responsabile di struttura di svolgere un'adeguata vigilanza circa l'osservanza delle disposizioni disciplinari. A partire dal mese di dicembre 2017, è stato messo a disposizione dei dipendenti dell'Istituto un corso di formazione *online* (FAD), illustrativo delle disposizioni e dei contenuti del codice. Rientra tra gli obblighi formativi iniziali dei dipendenti neoassunti la partecipazione a tale corso. Copia del Codice di Comportamento è consegnata al dipendente al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro.

Come disposto dalle sopra richiamate linee guida dell'ANAC, il vigente Codice di Comportamento rappresenta altresì un codice etico, racchiudendo tutti i valori fondamentali, i diritti, i doveri e le responsabilità dell'Istituto nei confronti di tutti i portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti)³³.

Il nuovo codice dedica particolare attenzione alla problematica del conflitto di interessi, allo scopo ultimo di promuovere una maggiore consapevolezza in ordine al tale tematica. Esso prevede una puntuale disciplina procedurale per la segnalazione e la corretta gestione delle situazioni di conflitto, per la disamina della quale si rimanda al paragrafo 8.4 del presente Piano.

All'interno del Codice è precisato che il rispetto delle disposizioni ivi previste rileva nell'ambito della definizione dei criteri di misurazione e valutazione della *performance* individuale e organizzativa del personale, della eventuale attribuzione degli incarichi previsti dai CCNL e dagli accordi integrativi aziendali.

Il codice prevede infine che, in sede di stipula dei contratti con l'Istituto, i contraenti si impegnino espressamente a condividerne e rispettarne i principi.

L'acquisizione – programmata per il 2019 dal PTPCT 2019-2021 - da parte dell'U.O. Gestione delle Risorse Umane e Sviluppo delle competenze, delle dichiarazioni rese da tutti i dipendenti ai sensi dell'art. 5, co. 5, del vigente Codice di comportamento, ai fini della successiva implementazione del *data-base* documentale predisposto per la corretta gestione delle situazioni di conflitto di interessi, allo stato non è ancora stata messa a sistema.

³² Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.13 del 30 ottobre 2017.

³³ Sulla elaborazione e sulla procedura di adozione del Codice si rimanda al PTPCT 2018-2020, pp. 49 e ss.

Si segnala, infine, che sono di prossima adozione nuove Linee Guida ANAC in materia, predisposte al fine di superare le criticità riscontrate nella prassi delle amministrazioni nella definizione e attuazione dei Codici di Comportamento.

8.3 Rotazione del personale

La rotazione ordinaria

La rotazione del personale costituisce uno dei principi cardine introdotti dalla Legge n.190/2012 (art. 1 co. 4 lett. e, co. 5 lett. b, co. 10 lett. b). La finalità della rotazione c.d. ordinaria è quella di limitare il consolidarsi di rapporti che possano configurare o alimentare dinamiche di *“mala gestio”*, evitando che il dipendente pubblico possa instaurare rapporti privilegiati in contrasto con l'interesse pubblico, conseguenti alla permanenza nel tempo nel medesimo ruolo o funzione.

Tale misura deve essere vista, innanzitutto, come strumento ordinario di organizzazione e utilizzo ottimale delle risorse umane e non come strumento da assumere in via emergenziale o con valenza punitiva.

L'IZSLER, già nel PTPCT 2016 – 2018, individuava le principali azioni in materia di rotazione del personale. In particolare, veniva previsto per i dirigenti di struttura complessa il compito di formulare specifiche proposte al Direttore Generale per la rotazione nell'ambito delle rispettive strutture. Lo stesso Piano assegnava poi ai responsabili dell'U.O. Gestione delle Risorse Umane e Sviluppo delle Competenze, U.O. Provveditorato, Economato e Vendite e U.O. Tecnico Patrimoniale, il compito di comunicare semestralmente al RPCT l'elenco dei componenti delle commissioni di concorso e di gara e le regole seguite per la rotazione dei componenti. Per quanto riguarda la rotazione degli incarichi dirigenziali, se ne disponeva il rinvio alla imminente scadenza degli incarichi già conferiti, anche in vista dell'avvio dell'iter di riorganizzazione dell'Ente.

Il PTPCT 2017-2019 prevedeva, in vista del conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali, *“la comparazione dei curriculum dei dirigenti al fine di individuare le professionalità equivalenti ed eventuali posizioni infungibili per specificità di competenze. A seguito dell'attuazione della riorganizzazione sarà messo a concorso circa il 20% delle strutture complesse”*.

Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n. 5 del 29 maggio 2017, approvava i regolamenti per la graduazione delle funzioni dirigenziali relativi alle diverse aree dirigenziali, nonché il regolamento per il conferimento degli incarichi dirigenziali. In particolare, l'articolo 18 di tale regolamento dispone che i criteri di rotazione vengano individuati tramite la puntuale mappatura degli incarichi più sensibili a partire dall'individuazione delle funzioni fungibili e, utilizzando gli strumenti disponibili in materia di gestione del personale, l'allocazione delle risorse ed infine, nei casi di competenze infungibili, ricorrendo allo strumento c.d. delle *“segregazioni delle funzioni”*.

Con decreto del Direttore Generale n. 540 del 5 dicembre del 2017, sono stati individuati gli incarichi dirigenziali di struttura complessa da affidare a seguito di apposito avviso pubblico. Si tratta complessivamente di n.8 incarichi: per tre di questi, a seguito dell'espletamento della relativa procedura, si è realizzato un avvicendamento nella direzione. Il medesimo provvedimento ha disposto il rinnovo in continuità (previa verifica della sussistenza della valutazione positiva espressa dal competente Collegio Tecnico) di n. 13 incarichi di direzione di struttura complessa. Rispetto a tali ultimi incarichi, già nel Piano precedente veniva rappresentata la necessità di avviare percorsi formativi e di affiancamento tesi a rendere realizzabile la rotazione alla prossima scadenza contrattuale. Tale necessità è confermata anche nel presente Piano.

L'esigenza di rotazione, quale misura atta a prevenire qualsivoglia forma di *“vicinanza”* e/o *“consuetudine”* fra i titolari di una potestà pubblica e i destinatari dell'esercizio di detta potestà (controllori/controllati), in ragione della sfera di competenza dell'IZSLER, è particolarmente evidente in ambito sanitario, in quanto finalizzata a contrastare l'insorgenza di *“rapporti privilegiati”* fra personale che effettua prestazioni sanitarie e

operatori economici del settore zootecnico e agro-alimentare. La rotazione, come precisato da ANAC, può essere attuata sia attraverso lo scambio di funzioni sia attraverso una modifica dei territori di competenza. Con riferimento ad attività quali consulenze e sopralluoghi, già nell'ambito delle attività di gestione del rischio svolte nell'anno 2017, è stata evidenziata da parte dei componenti sanitari del Gruppo di supporto la difficoltà di attuare la misura in questione, trattandosi di prestazioni di tipo specialistico, per ciascuna delle quali all'interno dell'Istituto è solitamente competente un solo dirigente. Per tale ragione, già in fase di predisposizione del precedente PTPCT 2018-2020, il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni e il RPCT hanno manifestato la necessità di intervenire in tale settore di attività, prevedendo all'interno dell'organizzazione figure con competenze specialistiche "*fungibili*", in modo da poter avviare la rotazione sul territorio. Pertanto, in relazione alle attività di controllo/sopralluoghi/consulenze, il PTPCT 2018 prevedeva l'individuazione di criteri predefiniti di rotazione, nonché l'avvio di iniziative di affiancamento e formazione volte definire in futuro un sistema compiuto e programmato di *turn over*. Il Direttore Sanitario ed i membri sanitari del Gruppo di Supporto, dopo aver valutato esigua l'attività di controllo/ sopralluogo/consulenza svolta sul territorio da parte dell'IZSLER, hanno invece ritenuto di non procedere in tale area alla rotazione, in quanto la stessa avrebbe comportato la disapplicazione dei criteri di efficienza ed economicità che governano l'azione amministrativa.

Invero, in termini generali, è opportuno rilevare come la rotazione del personale, sebbene misura di prevenzione della corruzione imprescindibile, vada comunque attuata in modo non confliggente con l'ottimale funzionamento dell'assetto organizzativo dell'Ente, in una logica di necessaria complementarietà con le altre misure di prevenzione della corruzione.

Il PNA 2019 ribadisce infatti che la rotazione ordinaria del personale, addetto alle aree a più elevato rischio corruzione, rappresenta una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione ma, al contempo, precisa che la rotazione incontra dei limiti oggettivi, quali l'esigenza di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche. Da un punto di vista soggettivo, la rotazione ordinaria deve invece essere attuata, tenendo conto della necessità di tutela dei diritti dei dipendenti soggetti alla misura e dei diritti sindacali.

Lo stesso PNA del 2019 prevede in merito che, ove non sia possibile utilizzare la rotazione ordinaria come misura di prevenzione della corruzione, a ragione dei richiamati vincoli di natura soggettiva od oggettiva, le amministrazioni siano tenute a operare scelte organizzative nonché ad adottare altre misure di natura preventiva che possono avere effetti analoghi, come ad esempio l'articolazione delle competenze, la c.d. "*segregazione delle funzioni*", con cui sono attribuiti a soggetti diversi compiti relativi allo svolgimento di istruttorie e accertamenti, all'adozione delle decisioni, all'attuazione delle decisioni prese ed all'effettuazione delle verifiche.

L'IZSLER è tenuto a sviluppare una adeguata programmazione della rotazione ordinaria del personale, definendo i criteri per la sua attuazione, individuando le strutture interessate, nonché la periodicità e le caratteristiche della rotazione medesima, se funzionale o territoriale.

Tanto considerato, si ricorda che l'Istituto, in data 25 luglio 2017, con decreto del Direttore Generale n. 339, ha adottato una procedura di rotazione del personale, ad integrazione del Regolamento interno di affidamento, conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali, cui si rinvia compiutamente.

La predetta procedura definisce i criteri di rotazione dei dirigenti del ruolo Veterinario, Sanitario, Professionale, Tecnico, Amministrativo (art. 4) e del personale non dirigenziale con funzioni di responsabilità (art. 5), oltre ad individuare le figure c.d. infungibili, le misure alternative alla rotazione e la modalità di verifica sull'effettiva rotazione degli incarichi. In particolare, la durata degli incarichi dirigenziali, con riferimento alle aree ed attività a più elevato rischio corruzione, è fissata al minimo legale (in linea con quanto previsto

dall'Allegato n. 2 al PNA 2019). Inoltre, l'art. 5 della stessa procedura stabilisce in 6 anni il periodo di permanenza del personale non dirigenziale nel settore di assegnazione riconosciuto a più elevato rischio di corruzione, al fine di evitare che il periodo di rotazione di tale personale si sovrapponga con la durata degli incarichi dirigenziali, ed individua nel 15 % la percentuale massima di personale non dirigenziale da coinvolgere nella rotazione.

Ebbene, in attuazione della procedura interna e delle previsioni del PTPCT 2019-2021, nel corso dell'anno 2019 le U.O. Provveditorato Economato e Vendite, U.O. Gestione Servizi Contabili e U.O. Affari Generali e Legali hanno dato applicazione alle misure di prevenzione della corruzione relative alla rotazione del personale, anche in considerazione del *turn over* che ha interessato le predette strutture (nell'anno 2018 vi sono state n.3 cessazioni e n.12 uscite per mobilità).

A far data dal 1.1.2018, inoltre, a seguito della nuova organizzazione dell'Istituto (adottata con delibera del CDA 10/2016), si è provveduto ad una nuova assegnazione del personale alle strutture, pur non costituendo la stessa una rotazione in senso stretto.

Si evidenzia che, considerate le esigenze di affiancamento e formazione del nuovo personale assunto e la necessità di evitare la sovrapposizione della rotazione del personale non dirigenziale con la rotazione degli incarichi dirigenziali, la misura in esame è stata attuata nell'U.O. Gestione Risorse Umane e Sviluppo Competenze dell'Istituto, anche mediante la concreta rotazione delle pratiche nell'ambito della medesima unità operativa.

Quali misure "alternative alla rotazione ordinaria" di natura preventiva, l'Istituto ha inoltre adottato meccanismi di condivisione delle fasi procedurali, in particolare nelle aree identificate come più a rischio, quale forma di corresponsabilità del procedimento.

A titolo esemplificativo, nei procedimenti di reclutamento del personale e/o di affidamento di incarichi è stata applicata, oltre alla c.d. segregazione di funzioni, la misura della doppia sottoscrizione del provvedimento conclusivo (o della proposta conclusiva dell'istruttoria) da parte sia del soggetto istruttore della pratica sia del titolare del potere di adozione dell'atto finale.

Si ricorda sul punto che la procedura interna, oltre alla c.d. "rotazione delle pratiche" e al meccanismo della "doppia sottoscrizione" individua quali misure alternative alla rotazione:

- l'adozione di specifiche misure di controllo interno dei procedimenti a rischio alto;
- l'adozione di misure di formazione specifica dei soggetti coinvolti e maggiormente esposti a rischio di corruzione.

In aderenza alle indicazioni fornite da ANAC nell'Allegato 2 al PNA 2019, e considerata l'importanza di una adeguata programmazione della disciplina della rotazione e dei criteri di applicazione della stessa, nel corso dell'anno 2020, in continuità con quanto previsto dal presente Piano, il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario individueranno, con apposito atto, i settori di rispettiva competenza per i quali sarà necessario procedere alla rotazione del personale dirigenziale e di comparto; le figure da ritenere "infungibili"; la periodicità e le caratteristiche stesse della rotazione.

L'Istituto si propone altresì per il prossimo triennio di privilegiare, in particolare, un'organizzazione del lavoro flessibile che preveda:

- un processo di pianificazione volto a rendere fungibili le competenze, attraverso l'analisi dei carichi di lavoro;
- periodi di affiancamento del responsabile di una certa attività con altro operatore, che nel tempo potrebbe sostituirlo;
- la circolarità delle informazioni, attraverso la trasparenza interna delle attività, al fine di aumentare la condivisione delle conoscenze professionali.

In questa prospettiva, la formazione svolge un ruolo fondamentale, quale strumento volto a garantire che siano acquisite dai dipendenti competenze professionali trasversali, in una pluralità di ambiti operativi, di modo da contribuire a rendere il personale più flessibile.

Ciò anche in funzione di dare compiuta attuazione alla rotazione c.d. funzionale nell'ambito del medesimo ufficio, mediante una modifica periodica dei compiti e delle responsabilità affidate ai dipendenti. La rotazione - ove compatibile con le esigenze di buon

funzionamento dell'amministrazione – verrà applicata ai responsabili dei procedimenti o delle relative istruttorie ed ai funzionari componenti di commissioni interne all'amministrazione. Nel caso di uffici a diretto contatto con il pubblico, con competenze anche di *back office*, si valuterà la possibilità di realizzare un'alternanza fra il personale che opera a diretto contatto con il pubblico.

Al fine di evitare che il soggetto non sottoposto a rotazione abbia il controllo esclusivo dei processi, specie nelle aree più a rischio di corruzione, l'Istituto provvederà ad implementare le ulteriori misure alternative aventi - secondo le indicazioni del nuovo PNA – “effetti analoghi” a quelli della rotazione.

Si proseguirà dunque, anche nel prossimo triennio, nella valorizzazione dei meccanismi di condivisione delle fasi procedurali, di modo che – ferma l'unitarietà del responsabile del procedimento ai fini di interlocuzione esterna – più soggetti condividano la valutazione degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria.

In caso di impossibilità di procedere alla rotazione del personale dirigenziale, l'Istituto, in conformità alla propria procedura interna, dovrà applicare la suddetta misura al personale non dirigenziale, con riguardo prioritariamente ai responsabili del procedimento, agli altri dipendenti con funzioni di responsabilità (ivi compreso il personale con funzioni di sorveglianza e ispezione), dando luogo, in alternativa, all'applicazione della misura della “segregazione di funzioni”.

All'interno dell'Istituto, precisamente, la segregazione risulta facilmente attuabile nei processi decisionali composti da più fasi e livelli, come ad esempio nel ciclo degli acquisti, mediante la concreta distinzione delle funzioni di programmazione, scelta del contraente ed esecuzione dei contratti. La segregazione delle funzioni potrà inoltre essere agevolmente realizzata nell'area amministrativa, anche in considerazione del numero esiguo dei dirigenti e dell'approssimarsi al pensionamento di alcuni di essi. In particolare, la segregazione andrà attuata per gli incarichi conferiti in continuità e per quelli maggiormente esposti a rischio corruzione, quali contratti pubblici e gestione del personale.

In alcune aree di attività legate, ad esempio, a certificazioni e/o attestazione per il riconoscimento di incentivi e/o sussidi, potrebbe poi essere valutata l'opportunità – laddove tecnicamente possibile - di eseguire le prestazioni in equipe con composizioni variabile.

Al fine del monitoraggio sull'attuazione delle suddette misure, i dirigenti di struttura forniranno una relazione sulle modalità con cui hanno, sino ad oggi, provveduto alla rotazione del personale loro assegnato.

La rotazione straordinaria

La rotazione straordinaria rappresenta una misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi, prevista dall'art. 16, co. 1, lett. l-quater) del d.lgs. n.165/2001. Tale norma dispone che i dirigenti degli uffici dirigenziali generali *“provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva”*.

ANAC, con l'obiettivo di far fronte all'incertezza normativa relativa alla definizione del concetto di “condotte di natura corruttiva” e alla determinazione precisa del momento del procedimento penale in cui debba essere effettuata dall'amministrazione la valutazione della condotta assunta dal dipendente, è intervenuta, da ultimo, con delibera n. 215 del 26 marzo 2019 recante “Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n.165/2001”.

In tale occasione l'Autorità ha ritenuto di identificare, nell'elencazione effettuata dall'art. 7 della legge n.69 del 7 maggio 2015³⁴, i reati presupposto qualificanti le “condotte di natura

³⁴ La legge n.69/2019, recante “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio” si riferisce ai delitti di cui agli articoli 317 (concussione), 318 (corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-bis

corruttiva”, che impongono l’adozione da parte dell’amministrazione “di un provvedimento motivato con il quale viene valutata la condotta corruttiva del dipendente ed eventualmente disposta la rotazione straordinaria”.

Al contrario, l’adozione di tale provvedimento risulta essere meramente facoltativo nel caso di procedimenti penali avviati, in occasione del verificarsi degli altri reati contro la Pubblica Amministrazione e previsti al Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale.

Con la richiamata delibera, inoltre, ANAC ha inteso riferirsi al momento in cui il soggetto viene iscritto nel registro delle notizie di reato di cui all’art. 335 c.p.p., l’espressione “avvio del procedimento penale o disciplinare per condotte di natura corruttiva”.

L’Autorità ha ribadito l’importanza di una applicazione immediata di tale misura, a seguito dell’avvio di procedimento penale e/o disciplinare. L’assegnazione del dipendente ad altro servizio, a seguito di condotte corruttive, è finalizzata infatti ad assicurare che, nell’area in cui si sono verificati i fatti oggetto del procedimento penale/disciplinare richiamati, siano attivate idonee misure a garanzia dell’immagine di imparzialità dell’amministrazione.

Il trasferimento che consegue all’applicazione della rotazione straordinaria, inoltre, non è circoscritto al trasferimento di sede ma ben può essere realizzato tramite attribuzione di un diverso incarico nella stessa sede dell’amministrazione.

Tale misura – che non ha finalità sanzionatoria - trova applicazione nei confronti di tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro con l’amministrazione, siano essi dipendenti o dirigenti, in servizio a tempo indeterminato ovvero con contratti a tempo determinato.

Nell’ipotesi di impossibilità oggettiva di attuare il trasferimento d’ufficio, in assenza di una specifica previsione normativa ma in analogia con quanto disposto dalla legge n.97/2001, quale misura alternativa, il dipendente deve essere posto in aspettativa o in disponibilità con conservazione del trattamento economico. ANAC ha, tuttavia, precisato che l’impossibilità del trasferimento d’ufficio deve fondarsi su “ragioni obiettive, quali l’impossibilità di trovare un ufficio o una mansione di livello corrispondente alla qualifica del dipendente da trasferire” in quanto “non possono valere considerazioni sulla soggettiva insostituibilità della persona”.

L’applicazione della rotazione straordinaria nei confronti di un soggetto titolare di incarico dirigenziale comporta, altresì, l’anticipata revoca dell’incarico dirigenziale, con assegnazione ad altro incarico, ovvero nell’ipotesi di impossibilità, con assegnazione a funzioni “ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specificatamente previsti dall’ordinamento” ai sensi dell’art. 19, co.10, del d.lgs. n.165/2001.

8.4 Conflitto di interessi

Il conflitto di interessi rappresenta una delle principali disfunzioni dell’*agere* amministrativo. La situazione di conflitto di interessi si configura laddove la cura dell’interesse pubblico, cui è preposto il funzionario, potrebbe essere deviata per favorire il soddisfacimento di interessi contrapposti, di cui sia titolare il medesimo funzionario direttamente o indirettamente.

Si tratta, dunque, di una condizione in grado di compromettere, anche solo potenzialmente, l’imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell’esercizio del potere decisionale, determinando il rischio di comportamenti dannosi per l’amministrazione, a prescindere che ad essa segua o meno una condotta impropria.

La materia del conflitto di interesse è stata disciplinata nel vigente ordinamento sin dalla Legge n.241/1990, ove all’art. 6 *bis*³⁵ si impone al responsabile del procedimento e ai titolari

(circostanze aggravanti), 319-quater (induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico ufficio), 321 (pene per il corruttore), 322 (istigazione alla corruzione), 322-bis (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri), 346-bis (traffico di influenze illecite), 353 (turbata libertà degli incanti) e 353-bis (turbata libertà del procedimento di scelta del contraente) del codice penale.

³⁵ Ai sensi dell’art. 6 bis della l. 241/1990, le situazioni da segnalare sono tutte quelle che – anche solo potenzialmente e in astratto - possono “minare il principio di integrità, creando il sospetto del venir meno dell’imparzialità nell’agire

degli uffici, competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale, il dovere di astensione e di segnalazione del conflitto, anche solo potenziale.

Nel DPR 62/2013 - Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, all'art. 7, è contenuta una tipizzazione delle relazioni personali o professionali, sintomatiche del conflitto di interessi, seguita da una norma di chiusura di carattere generale, riguardante le "gravi ragioni di convenienza"³⁶.

Si delinea dunque, con le menzionate previsioni, un distinguo fondamentale fra situazioni palesi e tipizzate di conflitto (quali ad esempio i rapporti di parentela o coniugio) e situazioni non conosciute o non conoscibili *ex ante* di conflitto potenziale (identificabili con le "gravi ragioni di convenienza"), ugualmente idonee ad interferire con lo svolgimento dei doveri pubblici e ad inquinare l'imparzialità amministrativa o l'immagine imparziale del potere pubblico.

In entrambi i casi, di conflitto reale o potenziale, il rimedio prescritto dal Legislatore è il dovere di astensione che, in aderenza a quanto stabilito dall'ANAC con delibera n. 1186 del 19.12.2018, dovrà riguardare tutti i procedimenti di competenza del funzionario interessato.

Per quanto concerne le conseguenze della violazione delle disposizioni in esame, la normativa è chiara nel sancire l'illegittimità ed annullabilità del provvedimento adottato in presenza di una situazione di conflitto di interessi, fatte salve eventuali ulteriori responsabilità disciplinari, per violazione del codice del comportamento e/o civili, penali, amministrative-contabili

Ai fini della valutazione della concreta sussistenza di un conflitto di interesse, l'Autorità nel PNA 2019 ha prospettato la possibilità di considerare un "periodo di raffreddamento", ovvero un periodo temporale di astensione utile a determinare il venir meno di presunte situazioni di conflitto, nel caso siano intercorsi rapporti con soggetti privati operanti in settori inerenti a quello in cui l'interessato svolge la funzione pubblica; tale periodo è stato precisamente individuato in due anni, in analogia con quanto previsto in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi ai sensi del D.lgs 39/2013.

Sul punto è da evidenziare come, nel PNA 2019, ANAC abbia contemplato un'ulteriore ipotesi di conflitto di interessi generalizzato e permanente, **c.d. strutturale**, in quanto non limitato ad una tipologia di procedimento ma derivante dalle posizioni ricoperte e dalle funzioni attribuite: si tratta, in altri termini, di situazioni di conflitto che si possono configurare nel caso di commistione fra l'interesse pubblico e gli interessi personali - professionali scaturenti dal conferimento/assunzione di una carica nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato regolati e finanziati e in controllo pubblico, seppure formalmente in linea con le disposizioni del D.lgs. 39/2013. In tale ipotesi, precisa l'Autorità, il rimedio dell'astensione potrebbe non rivelarsi idoneo a risolvere la situazione di conflitto di interesse. ANAC raccomanda pertanto alle amministrazioni, in vista del conferimento di un incarico, di prestare attenzione al rischio, che possa determinarsi un conflitto strutturale. Tale valutazione, sotto il profilo dell'opportunità del conferimento, dovrà essere effettuata e documentata dal soggetto/organo conferente, anche sulla base della verifica della dichiarazione rilasciata dal soggetto interessato, tenendo conto del contenuto dell'incarico da conferire e del tipo di

amministrativo". La sussistenza del conflitto di interessi, di qualunque natura esso sia, deve essere segnalata all'avvio del procedimento e, comunque, tempestivamente rispetto alla sua insorgenza. Ciò al fine di consentire il corretto espletamento di tutta l'attività istruttoria (compresa quella endo-procedimentale), sino all'adozione del provvedimento finale conclusivo del procedimento.

³⁶ L'art 7 del DPR 62/2013 dispone: "*Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza*".

attività, che il soggetto interessato dovrà svolgere.

In attuazione di quanto previsto dal PTPCT 2017-2019, nel mese di marzo 2017 è stata predisposta e trasmessa a tutto il personale (nota prot. n. 6670) una procedura interna per la segnalazione e la gestione delle fattispecie di conflitto di interessi. Tale procedura è stata poi inserita all'interno del Codice di Comportamento dell'Ente, ove è presente altresì una guida per il riconoscimento delle situazioni di conflitto.

Strumento fondamentale nel riconoscimento delle situazioni di conflitto e nella loro gestione è di certo rappresentato dal Codice di Comportamento adottato dall'Istituto (approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n.13 del 30.10.2017), nel quale specifica attenzione viene dedicata, oltre ai casi di conflitto "reale", anche ai casi di conflitto "potenziale" e di conflitto c.d. "apparente", vale a dire il conflitto che può essere percepito dall'esterno come tale.

In ordine alla procedura di rilevazione del conflitto di interesse, reale e potenziale, l'art. 4 di detto Codice prevede che la verifica in ordine alla sussistenza del conflitto di interessi venga effettuata secondo un sistema gerarchico, con l'ausilio dell'U.O. Gestione delle Risorse Umane e Sviluppo delle Competenze per gli aspetti tecnico-giuridici. In particolare, il dipendente (appartenga esso al comparto o all'area della dirigenza) indirizza la segnalazione relativa all'esistenza del conflitto di interessi al dirigente della struttura complessa di appartenenza (ovvero al dirigente della struttura semplice, nell'ipotesi in cui la struttura di appartenenza non afferisca ad alcuna struttura complessa), quale dirigente apicale. E', infatti, compito del dirigente della struttura valutare la segnalazione ricevuta e individuare la modalità più efficace di gestione del conflitto.

Il dirigente, ricevuta la segnalazione, può:

- a) confermare l'assegnazione della pratica al dipendente/dirigente che ha segnalato il conflitto, in quanto valuta quest'ultimo inesistente ovvero considera la segnalazione una misura già di per sé idonea a gestire correttamente il conflitto segnalato. Tale conferma va adeguatamente motivata;
- b) sostituire il dipendente/dirigente e affidare la pratica ad altro collaboratore;
- c) avocare a sé la pratica.

È compito del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni di controllo e vigilanza, verificare la corretta gestione delle situazioni di conflitto di interessi da parte dei dirigenti di struttura.

Nelle ipotesi in cui il conflitto di interessi riguardi un dirigente di struttura complessa ovvero un dirigente di struttura semplice non afferente ad alcuna struttura complessa, la segnalazione va indirizzata al Direttore Amministrativo o al Direttore Sanitario, in ragione delle rispettive competenze, quali diretti superiori gerarchici. Ai due direttori compete la valutazione delle segnalazioni ricevute e la scelta della misura, fra le tre sopra elencate, più idonea alla corretta gestione del conflitto.

In applicazione di tale sistema, i due direttori sono tenuti a dichiarare eventuali situazioni di conflitto al Direttore Generale, quale organo amministrativo di vertice dell'Istituto, il quale adotterà le misure ritenute più adeguate a garanzia dell'imparzialità dell'operato dell'Ente.

Ciascuno dei tre direttori è, infine, competente a valutare e verificare le situazioni di conflitto relative a dipendenti (siano essi del comparto o dell'area della dirigenza) delle rispettive articolazioni aziendali di *staff*.

Copia degli atti che dispongono le misure per la gestione dei conflitti di interessi segnalati, unitamente alle rispettive segnalazioni, sono trasmessi a cura del soggetto che li ha adottati, entro 10 giorni dalla loro registrazione al protocollo generale dell'IZSLER, al RPCT, al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia di anticorruzione.

Per quanto concerne i *report* relativi alle situazioni di conflitto di interessi, segnalate e gestite nell'arco del 2019, si rileva che i medesimi sono stati trasmessi al Consiglio di Amministrazione, al Collegio dei Revisori dei Conti, al Nucleo di Valutazione e alla Direzione per l'esame e le valutazioni di rispettiva competenza.

Al fine di favorire l'emersione di situazioni di conflitto di interessi, il Codice di

Comportamento IZSLER, all'art. 4 comma V, prevede importanti adempimenti a carico dei dipendenti. In conformità a quanto prescritto all'art. 6 D.P.R. 62/2013, il Codice di Comportamento prescrive in primo luogo che ciascun dipendente debba fornire, all'atto della prima assegnazione al servizio e aggiornare annualmente, una dichiarazione avente ad oggetto tutti i rapporti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, a qualsiasi titolo, con soggetti esterni dai quali possa derivare un conflitto di interessi anche meramente potenziale. È altresì previsto l'obbligo per ciascun dipendente di comunicare al responsabile dell'ufficio di afferenza l'appartenenza a organizzazioni o associazioni.

Il Codice di comportamento, adottato dall'IZSLER, contiene inoltre disposizioni volte a garantire l'assenza di ogni situazione di conflitto di interessi tra le diverse tipologie di prestazioni di laboratorio erogate dall'Istituto e a rimarcare la prevalenza dell'attività istituzionale rispetto a quella di diritto privato. In particolare, è espressamente previsto che l'attività di diritto privato (attività "non ufficiale" ovvero in autocontrollo) non possa essere eseguita in contrasto con le finalità istituzionali dell'IZSLER e che debba essere organizzata in modo tale da garantire il prioritario svolgimento dell'attività ufficiale e la piena funzionalità dei relativi servizi. Sono presenti, inoltre, parti speciali orientate a specifici settori (come quello della ricerca e della sperimentazione) e a determinate categorie di personale.

È utile evidenziare l'importanza di procedere ad una puntuale verifica dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse anche con riferimento all'affidamento di incarichi a consulenti. Ciò in coerenza con quanto previsto all'art. 2 del Codice di Comportamento che estende gli obblighi di comportamento ivi sanciti a *"tutti i collaboratori e consulenti con qualsiasi tipologia di contratto e/o incarico, conferito a qualsiasi titolo"* e, in particolare, gli obblighi di astensione e segnalazione di cui all'art. 4 del predetto Codice.

In proposito, a tutela dell'imparzialità del proprio agire, l'Istituto provvede a richiedere al consulente, prima del formale conferimento dell'incarico, la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, corredata dai seguenti documenti e dati, soggetti a pubblicazione sul sito web istituzionale alla sezione *"Amministrazione Trasparente - Consulenti e Collaboratori"*:

- curriculum vitae;
- dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

All'atto della sottoscrizione del contratto di collaborazione e/o nei provvedimenti di incarico, l'Istituto inserisce altresì apposite clausole di risoluzione del rapporto contrattuale, di decadenza o revoca dell'incarico, in caso di violazione dell'obbligo di astensione/segnalazione e, in generale, degli ulteriori obblighi derivanti dal Codice di Comportamento o dal D.P.R. 62/2013, costituendo gli stessi precise obbligazioni contrattuali.

Al fine di potenziare la verifica circa la concreta sussistenza di situazioni di conflitto, l'Istituto provvederà nel prossimo triennio a potenziare il livello di organizzazione rispetto alla prevenzione e gestione di tali situazioni, anche attraverso la messa a punto di apposite procedure di controllo sulle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 (autocertificazioni), da estendersi alle ipotesi di conflitto di interessi cd. strutturale, prevedendosi altresì delle verifiche a campione.

Il conflitto di interessi nei contratti pubblici

A completamento della disciplina generale, il Legislatore ha dettato disposizioni specifiche volte a trattare in modo puntuale l'ipotesi in cui il conflitto di interessi insorga nell'ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici, settore ritenuto particolarmente

esposto al rischio di interferenza degli interessi privati.

L'art. 42 del d.lgs.50/2016 prevede che le stazioni appaltanti adottino misure *“adequate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione alla concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici”*.

Da un punto di vista oggettivo, l'art. 42 del citato D.lgs 50/2016 è suscettibile di applicazione nei confronti di tutte le procedure di aggiudicazione di appalti e concessioni nei settori pubblici, sopra o sotto soglia che siano, e, nondimeno, agli appalti nei settori speciali e sottoposti a regime particolare. A livello di applicazione soggettiva tale norma opera nei riguardi di tutti i dipendenti in senso stretto (coinvolti in una qualsiasi fase della procedura di affidamento) ossia di coloro che siano in grado, sulla base di un valido titolo giuridico, legislativo o contrattuale, di impegnare l'ente nei confronti di terzi o che rivestano un ruolo tale da poterne condizionare l'attività esterna.

Per quanto concerne la definizione concreta delle situazioni di conflitto, il Consiglio di Stato, espressosi con parere n. 667 del 5.03.2019 sullo schema di Linee guida ANAC n. 15/2019 *“Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici”*, adottate con delibera n. 494 del 5.06.2019, ha ritenuto che l'art. 42 contenga tre categorie distinte di conflitto di interessi:

- La prima coincide, di fatto, con l'ipotesi contemplata dall'art. 42 comma II, ove il soggetto abbia *“direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico, o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità o indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione”*.
- La seconda deriva dal richiamo alle fattispecie tipiche di cui all'art. 7 D.P.R. 62/2013 (rapporti di coniugio, parentela etc).
- La terza deriva, infine, dal richiamo contenuto all'art. 7 alle *“gravi ragioni di convenienza”* fra cui è opportuno tenere in considerazione, secondo le indicazioni di ANAC, anche il potenziale danno all'immagine di imparzialità dell'amministrazione nell'esercizio delle proprie funzioni.

Nei casi descritti, il rimedio da adottare ai sensi del comma III dell'art. 42 consiste nell'obbligo di comunicazione alla stazione appaltante e nell'obbligo di astensione dal partecipare alla procedura di gestione del contratto pubblico, pena la responsabilità disciplinare del dipendente pubblico e fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale.

La sussistenza del conflitto di interesse comporta, altresì, l'impossibilità per l'amministrazione di conferire l'incarico al soggetto interessato. Se il conflitto di interesse si manifesta, invece, successivamente al conferimento dell'incarico, il rimedio andrà individuato nella revoca dello stesso e nella nomina di un sostituto. La disposizione in esame deve essere coordinata con l'art. 80 comma 5, lett. d) del d.lgs.50/2016, che prevede l'esclusione dalla gara pubblica dell'operatore economico, quando la sua partecipazione possa determinare il verificarsi della situazione di conflitto di interessi, prevista dall'art. 42, comma 2, del Codice dei Contratti pubblici. Si tratta, in sostanza, di una misura disposta come *extrema ratio*, quando risultino assolutamente e oggettivamente impossibili sia la sostituzione del dipendente che versa nella situazione di conflitto di interesse, sia l'avocazione dell'attività al responsabile del servizio, sia il ricorso a formule organizzative alternative previste dal codice dei contratti pubblici (cfr. Linee Guida ANAC n. 15, paragrafo 9). L'impossibilità di sostituire il dipendente, di disporre l'avocazione o di ricorrere a formule alternative - precisa ANAC - deve essere *“assoluta, oggettiva, puntualmente ed esaurientemente motivata e dimostrata”*. Se la descritta situazione si verifica successivamente all'aggiudicazione, la stazione appaltante dovrà adottare i provvedimenti più opportuni, previa valutazione degli interessi coinvolti, segnatamente di annullamento dell'aggiudicazione o risoluzione del contratto.

Alla luce del delineato sistema, il dirigente responsabile delle strutture deputate

all'acquisizione di beni, servizi e lavori avrà cura di monitorare e segnalare gli eventuali casi di conflitto di interessi alla luce del disposto dell'art. 42 del d.lgs. n.50/2016, in riferimento alle consultazioni preliminari di mercato ed alla partecipazione di candidati ed offerenti alla predisposizione della procedura di gara. Si rileva sul punto come le citate linee guida ANAC 15/2019 richiamino precipuamente l'obbligo del dipendente di rendere – ed aggiornare in caso di modifiche sopravvenute – all'atto dell'assegnazione dell'ufficio la dichiarazione ex art. 6 DPR 62/2013, comprendendovi anche le ipotesi di conflitti potenziali, che possono sorgere già nella fase di individuazione dei bisogni dell'amministrazione e ancor prima che siano noti i concorrenti (ad esempio nel caso in cui un funzionario sia parente di un imprenditore che abbia interesse a partecipare, per la sua professionalità, alla gara che la stazione appaltante deve bandire). Con riferimento alla singola procedura di gara, l'Autorità - in contrasto con l'orientamento espresso sul punto dal Consiglio di Stato con parere 667 del 5.3.2019 – ha ritenuto altresì necessario, per i dipendenti che reputano di trovarsi in una situazione di conflitto rispetto alla specifica procedura di gara (e per gli ulteriori destinatari dell'applicazione dell'art. 42 D.lgs 50/2016), rendere una dichiarazione sostitutiva di notorietà e certificazione ai sensi del DPR 445/2000, avente ad oggetto ogni situazione *“potenzialmente idonea a porre in dubbio la sua imparzialità e indipendenza”*.

In aderenza al sistema così delineato, l'Istituto assicura in particolare che il conferimento degli incarichi attinenti alla procedura di gara avvenga previa acquisizione delle succitate dichiarazioni sull'assenza di conflitti di interessi, e che sulle medesime dichiarazioni avvengano – a campione ed in ogni caso in cui insorge un dubbio sulla veridicità delle informazioni ivi riportate – i controlli prescritti dalla normativa vigente.

Quale ulteriore misura preventiva di carattere generale l'Istituto si propone, infine, di proseguire per il triennio 2020-2022 nell'attività di formazione e di sensibilizzazione del personale. In particolare, le iniziative formative dovranno essere finalizzate all'informazione, alla sensibilizzazione e alla responsabilizzazione degli attori coinvolti, in merito all'obbligo di astensione, alle conseguenze scaturenti dalla sua violazione e ai comportamenti da seguire in caso di conflitto di interesse. Accanto ad esse, saranno altresì programmate azioni formative nei confronti dei dirigenti, in ordine agli obblighi di vigilanza e controllo sull'assenza di situazioni di conflitto di interessi in capo ai dipendenti.

8.5 Svolgimento di attività e incarichi extraistituzionali

Nell'ambito della strategia di prevenzione e contrasto ai fenomeni corruttivi, assumono particolare rilievo le disposizioni in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi extra-ufficio dei dipendenti pubblici, discendenti dal peculiare dovere di esclusività del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione.

Tale dovere comporta l'obbligo per il pubblico dipendente di dedicare interamente all'ufficio la propria attività lavorativa e risponde ai principi di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa, nonché all'obbligo di fedeltà alla Nazione dei lavoratori pubblici, di cui agli artt. 97 e 98 della Costituzione.

La materia trova la sua disciplina principalmente nell'**art. 53 del d.lgs. n.165 del 2001**. La disposizione richiama, al comma 1, il regime delle incompatibilità di cui al D.P.R. n.3/1957 (artt. 60 e ss.), secondo cui, in generale, i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni non possono intrattenere altri rapporti di lavoro dipendente o autonomo o esercitare attività imprenditoriali o professionali, salve le deroghe espressamente previste dalla legge.

Fermo quanto sopra, i commi successivi del predetto articolo riguardano lo svolgimento di attività extraistituzionali, ossia gli incarichi non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio. I pubblici dipendenti possono svolgere incarichi che provengono da altri soggetti, pubblici o privati, solo se previamente autorizzati dalle amministrazioni di appartenenza, secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, e in ogni caso tali da escludere casi di incompatibilità (sia di diritto che di fatto) o situazioni di conflitto di

interessi, anche potenziale, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente (art. 53 c.5 d.lgs.165/2001). Ciò nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione.

Già nel PTPCT 2015, ai fini del rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di incarichi extraistituzionali, veniva ribadito l'obbligo per tutti i dipendenti dell'IZSLER di attenersi alle procedure autorizzatorie in vigore e, in particolare, di comunicare formalmente all'U.O. Gestione delle Risorse Umane e Sviluppo delle Competenze anche l'attribuzione di incarichi gratuiti, ciò al fine di consentire una valutazione tempestiva sull'eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale. In esecuzione di quanto previsto nel Piano 2016, l'Istituto si dotava del *"Regolamento interno per il conferimento e l'autorizzazione degli incarichi extraistituzionali ai dipendenti dell'IZSLER"* (approvato con decreto del Direttore Generale n. 83 dell'8 marzo 2016 e modificato con successivo provvedimento del Direttore Generale n. 337 del 30 agosto 2016) volto a definire e disciplinare i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-ufficio. Nel PTPCT 2017-2019 veniva evidenziata la necessità di procedere ad un riesame di tale regolamento al fine di garantire una più puntuale esplicitazione dei criteri per il rilascio/diniego delle autorizzazioni, anche alla luce delle Linee Guida ANAC adottate con deliberazione n.358/2017.

Il RPCT, a supporto della definizione della nuova regolamentazione interna, con nota prot. n. 17425 del 19 giugno 2017, ha relazionato – a favore degli organi istituzionali e dell'UO Gestione delle Risorse Umane e Sviluppo delle Competenze - in merito alle disposizioni normative, ai principi e ai criteri che governano la materia degli incarichi extraistituzionali.

A beneficio di tutti i dipendenti dell'IZSLER, si ritiene utile riportare in questa sede i principali contenuti di tale relazione.

In primo luogo è utile sottolineare come dal dovere di esclusività, che connota la prestazione lavorativa del pubblico dipendente, discendano tre corollari fondamentali:

- a) anzitutto, il divieto per il dipendente di svolgere attività in conflitto di interessi. In base a tale corollario è precluso al lavoratore pubblico lo svolgimento di attività concomitanti ulteriori rispetto al proprio rapporto di impiego, che possano collidere con il contenuto concreto della propria prestazione lavorativa;
- b) in secondo luogo, il pubblico dipendente non può trarre utilità dirette o indirette dal proprio *status* di dipendente pubblico, con la conseguenza che gli è precluso spendersi nella vita sociale come tale, a mero scopo di garantirsi opportunità che, altrimenti, gli sarebbero precluse;
- c) infine, è permesso al dipendente di svolgere attività concomitanti, purché queste siano autorizzate in modo specifico dall'ente di appartenenza³⁷.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, al fine di supportare le amministrazioni nell'applicazione della normativa in materia di svolgimento di incarichi da parte dei dipendenti e di orientare le scelte in sede di predisposizione dei regolamenti e degli atti di indirizzo, ha elaborato dei criteri generali che esemplificano una serie di incarichi vietati per i pubblici dipendenti, tratti dalla normativa vigente, dagli indirizzi generali e dalla prassi applicativa. In particolare, il documento ha enucleato una serie di tipologie di incarichi da considerarsi *"a rischio"* e, pertanto, vietati per i dipendenti pubblici³⁸. Si tratta delle seguenti fattispecie:

"1. Gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti nei confronti dei quali la struttura di assegnazione del dipendente ha funzioni relative al rilascio di concessioni o autorizzazioni o nullaosta o atti di assenso comunque denominati, anche in forma tacita;

2. Gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti fornitori di beni o servizi per l'amministrazione, relativamente a quei dipendenti delle strutture che partecipano a qualunque titolo

³⁷ Del resto la disciplina delle incompatibilità deve essere correttamente temperata alla luce del principio costituzionale di cui all'Art. 3 Cost., vale a dire il principio di ragionevolezza, che consente di individuare le ipotesi in cui lo svolgimento di attività concomitanti da parte del pubblico dipendente possano considerarsi lecite in quanto sostanzialmente inidonee ad arrecare pregiudizio agli interessi tutelati dalle norme di divieto.

³⁸ Criteri generali in materia di incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche", documento elaborato nell'ambito del tavolo tecnico previsto dall'intesa sancita in Conferenza unificata il 24 luglio 2013 mediante confronto fra i rappresentanti del Dipartimento della Funzione Pubblica, delle Regioni e degli Enti Locali [http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/Lavoro%20pubblico/Rapporto%20di%20lavoro%20pubblico/criteri generali in materia di incarichi vietati.pdf](http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/Lavoro%20pubblico/Rapporto%20di%20lavoro%20pubblico/criteri%20generali%20in%20materia%20di%20incarichi%20vietati.pdf)

all'individuazione del fornitore;

3. Gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti privati che detengono rapporti di natura economica o contrattuale con l'amministrazione, in relazione alle competenze della struttura di assegnazione del dipendente, salve le ipotesi espressamente autorizzate dalla legge;

4. Gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti privati che abbiano o abbiano avuto nel biennio precedente un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza;

5. Gli incarichi che si svolgono nei confronti di soggetti verso cui la struttura di assegnazione del dipendente svolge funzioni di controllo, di vigilanza o sanzionatorie, salve le ipotesi espressamente autorizzate dalla legge;

6. Gli incarichi che per il tipo di attività o per l'oggetto possono creare nocumento all'immagine dell'amministrazione, anche in relazione al rischio di utilizzo o diffusione illeciti di informazioni di cui il dipendente è a conoscenza per ragioni di ufficio;

7. Gli incarichi e le attività per i quali l'incompatibilità è prevista dal d.lgs. n. 39/2013 o da altre disposizioni di legge vigenti;

8. Gli incarichi che, pur rientrando nelle ipotesi di deroga dall'autorizzazione di cui all'art. 53, comma 6, del d.lgs. 165/2001, presentano una situazione di conflitto di interessi;

9. In generale, tutti gli incarichi che presentano un conflitto di interessi per la natura o l'oggetto dell'incarico o che possono pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente".

Secondo il Dipartimento della Funzione Pubblica, sono altresì "preclusi a tutti i dipendenti, a prescindere dalla consistenza dell'orario di lavoro" i seguenti incarichi:

- *"Gli incarichi, ivi compresi quelli rientranti nelle ipotesi di deroga dall'autorizzazione di cui all'art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, che interferiscono con l'attività ordinaria svolta dal dipendente pubblico in relazione al tempo, alla durata, all'impegno richiestogli, tenendo presenti gli istituti del rapporto di impiego o di lavoro concretamente fruibili per lo svolgimento dell'attività; la valutazione va svolta considerando la qualifica, il ruolo professionale e/o la posizione professionale del dipendente, la posizione nell'ambito dell'amministrazione, le funzioni attribuite e l'orario di lavoro".*
- *"Gli incarichi che si svolgono durante l'orario di ufficio o che possono far presumere un impegno o una disponibilità in ragione dell'incarico assunto anche durante l'orario di servizio, salvo che il dipendente fruisca di permessi, ferie o altri istituti di astensione dal rapporto di lavoro o di impiego".*
- *"Gli incarichi che, aggiunti a quelli già conferiti o autorizzati, evidenziano il pericolo di compromissione dell'attività di servizio, anche in relazione ad un eventuale tetto massimo di incarichi conferibili o autorizzabili durante l'anno solare, se fissato dall'amministrazione".*

Ne discende l'importanza di adottare procedure chiare e sistemi di controllo efficaci per assicurare l'espletamento di incarichi extra-impiego, solo in assenza assoluta di conflitto d'interessi e senza pregiudizio alcuno per l'attività istituzionale; così come appare indispensabile poter verificare l'assenza di situazioni in conflitto di interessi anche nei casi in cui l'incarico extraistituzionale - alla luce della vigente normativa - non necessiti di autorizzazione. Ration per cui risulta indispensabile che il dipendente comunichi all'amministrazione di appartenenza tutti gli incarichi allo stesso attribuiti - anche quelli gratuiti e/o non soggetti ad autorizzazione - così da permettere le necessarie valutazioni.

Appare altresì evidente come i dipendenti dell'IZSLER non possano svolgere incarichi extra-ufficio a favore di qualsivoglia soggetto avente rapporti economici o contrattuali con l'Istituto (fornitori/clienti), nonché a favore di soggetti operanti sul territorio delle Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna, in quanto sottoposti a controlli ufficiali da parte dell'Istituto, quale laboratorio di supporto alle Autorità Sanitarie pubbliche.

Sulla scorta anche di tali indicazioni, l'U.O. Gestione delle Risorse Umane e Sviluppo delle Competenze ha provveduto a predisporre un regolamento "Regolamento delle incompatibilità e delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali", adottato con decreto del

Direttore Generale n. 295 del 6 luglio 2017, e successivamente integrato e modificato nel corso del 2018 con decreto del Direttore Generale n. 264 del 18/06/2018.

Detto regolamento disciplina distintamente:

- le attività e gli incarichi assolutamente incompatibili (art.3): si tratta di attività non autorizzabili, in quanto qualificate dal Legislatore come ipotesi di incompatibilità assoluta, la cui violazione comporta, oltre che la responsabilità disciplinare, anche la decadenza del rapporto di lavoro ai sensi degli artt. 60 e ss. del D.P.R. n. 3/1957;
- le attività non soggette ad autorizzazione, ossia le attività consentite indicate nell'art. 53 c.6 d.lgs. n. 165/2001, bensì soggette alla mera comunicazione (artt.6-7), tra le quali l'attività di CTU (art.8);
- le attività esercitabili solo previa autorizzazione elencate nell'art. 9, a titolo esemplificativo (lett. Da a) ad i) comprese *"tutte le altre attività, anche a titolo gratuito o col solo rimborso spese, che non sono comprese nei compiti e doveri d'ufficio, non presentano profili di incompatibilità o conflitti di interesse e che non rientrano nell'elenco di cui al presente articolo, che deve considerarsi indicativo e non esaustivo delle fattispecie di attività autorizzabili"* (lett. j).

La procedura di autorizzazione ed il sistema sanzionatorio in caso di violazioni sono disciplinati dal predetto regolamento sugli incarichi extra-istituzionali, al quale si rinvia e che si trova pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, nonché nella intranet, accessibile dallo stesso sito, unitamente alla relativa modulistica.

Nel 2018, con Decreto del Direttore Generale n.199/2018 è stata inoltre adottata una specifica disciplina per lo svolgimento delle attività istituzionali extramurarie da parte dei dipendenti dell'IZSLER, relativa, in particolare, alle attività di docenza. È indispensabile, in tale ambito, garantire a favore dei soggetti interessati procedure orientate a criteri di massima trasparenza e parità di trattamento. Nel corso del 2020 la predetta disciplina interna sarà oggetto di apposita verifica ed aggiornamento, al fine di assicurarne la conformità alla vigente normativa e garantire la parità di trattamento di tutti gli interessati.

Su specifica istanza del RPCT, l'ANAC a marzo 2019 ha emesso un apposito parere con il quale ha ipotizzato configurarsi un conflitto di interessi potenziale "controllore-controllato", ogni qualvolta venga svolto un incarico extra-istituzionale a favore di un soggetto nei confronti del quale l'IZSLER eroga servizi sanitari, effettua sorveglianza nonché controllo in materia di sanità pubblica veterinaria e di sicurezza. L'Autorità rimanda alla prudente valutazione dell'IZSLER la verifica se la situazione di conflitto di interessi sia generalizzata e permanente, per cui l'astensione dovrebbe avere carattere sistematico, risultando quindi il rimedio dell'astensione "occasionale" non idoneo a superare il conflitto di interessi (conflitto di interessi strutturale). È necessario pertanto che l'IZSLER predisponga ed adotti una disciplina chiara sulle attività extra-ufficio non consentite, in quanto caratterizzate da un conflitto di interessi strutturale.

8.6 Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi

Il d.lgs. n.39/2013 ha dettato disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso tutte le pubbliche amministrazioni nonché presso gli enti privati in controllo pubblico. Gli incarichi rilevanti ai fini dell'applicazione del regime delle incompatibilità e inconferibilità sono gli incarichi dirigenziali, interni ed esterni, gli incarichi amministrativi di vertice, di amministratori di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico, le cariche in enti privati regolati o finanziati ed i componenti di organi di indirizzo politico.

La violazione della disciplina comporta, in particolare, la nullità degli atti di conferimento di incarichi (art. 17 D.lgs 39/2013) e, con riferimento ai casi di incompatibilità, la decadenza dell'incarico, con connessa risoluzione del contratto, decorso il termine di 15 giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del RPCT, dell'insorgere della causa di incompatibilità (art. 19 D.lgs 39/2013).

L'ANAC, con deliberazione n.149/2014, ha chiarito che le ipotesi di inconferibilità/incompatibilità previste ai capi III, IV, V e VI dal succitato decreto non

trovano applicazione nei confronti dei dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). In ciascuno di questi capi è, infatti, previsto un apposito articolo contenente una disciplina speciale per gli enti sanitari (articoli 5, 8, 10 e 14), che limita il regime di inconferibilità/incompatibilità alle figure dei direttori generali, sanitari e amministrativi, escludendo implicitamente dal novero dei destinatari del decreto la dirigenza dei ruoli del SSN. In assenza di indicazioni specifiche, devono invece ritenersi applicabili nei confronti di tutto il personale del SSN le ipotesi di inconferibilità previste al capo II (ipotesi di condanna per reati contro la PA).

Per gli incarichi diversi da quelli di dirigente del SSN, trovano applicazione le specifiche fattispecie di inconferibilità/incompatibilità previste dal decreto legislativo n.39/2013.

La delibera dell'ANAC n. 833 del 3 agosto 2016, recante *"Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili"*, definisce i procedimenti di accertamento concreto delle inconferibilità/incompatibilità, i poteri dell'ANAC e del RPCT, nonché la natura dei provvedimenti sanzionatori nei confronti degli organi che abbiano conferito incarichi in violazione di legge. Emerge un sistema ben definito di responsabilità e competenze, nel quale sono coinvolti in prima istanza gli organi che procedono alla nomina e gli uffici di cui essi dispongono.

Le Linee Guida attribuiscono esplicitamente all'organo che conferisce l'incarico – con l'ausilio degli uffici competenti per materia - il compito di verificare l'insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità già prima della formalizzazione dell'incarico *"[...] ferma restando che la dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di inconferibilità costituisce condizione di efficacia dell'incarico (art.20, co.4 del d.lgs. n.39/2013), tuttavia è altamente auspicabile che il procedimento di conferimento dell'incarico si perfezioni solo all'esito della verifica, da parte dell'organo di indirizzo e della struttura di supporto, sulla dichiarazione resa dall'interessato, da effettuarsi tenendo conto degli incarichi risultanti dal curriculum vitae allegato alla predetta dichiarazione e dei fatti notori comunque acquisiti. La istruttoria svolta ai fini della verifica della dichiarazione viene valutata dal RPCT e dall'ANAC ai fini della configurabilità dell'elemento psicologico in capo all'organo di indirizzo, nell'ambito del procedimento sanzionatorio di cui all'articolo 18 d.Lgs n.39/2013"*.

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 ribadisce l'importanza per le amministrazioni di effettuare la verifica preventiva delle posizioni soggettive dichiarate, in particolare per le inconferibilità legate a condanne per reati contro la pubblica amministrazione. In relazione a ciò, l'Autorità raccomanda, altresì, di prevedere adeguate modalità di acquisizione, conservazione e verifica delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 20 D.lgs 39/2013 e adottare apposite misure volte a garantire la tempestività dell'acquisizione delle dichiarazioni, in tempo utile per effettuare le opportune verifiche ai fini del conferimento dell'incarico.

In recepimento di tali principi, ed in linea con le indicazioni contenute nel nuovo PNA, la procedura di conferimento degli incarichi all'interno dell'Istituto dovrà essere, quindi, in grado di assicurare:

- 1) La preventiva acquisizione della dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità o incompatibilità da parte del destinatario dell'incarico.
- 2) La successiva verifica entro un preciso arco temporale predefinito, da parte dell'organo competente a conferire l'incarico.
- 3) Il conferimento dell'incarico solo all'esito positivo della verifica (ovvero assenza di motivi ostativi al conferimento stesso).
- 4) La pubblicazione contestuale dell'atto di conferimento dell'incarico e della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità.

Sul punto, l'Istituto si impegna a proseguire, anche per l'anno 2020, nella richiesta delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità sin dall'avvio del procedimento di conferimento dell'incarico. Si ricorda che, ai fini qui in esame, il

Direttore generale, quale organo conferente l'incarico, dovrà procedere direttamente alla preventiva acquisizione delle suddette dichiarazioni da parte del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

Per quanto concerne le cause di incompatibilità, l'Istituto provvederà altresì all'acquisizione annuale, da parte dei soggetti già titolari di incarico, della relativa dichiarazione ex art. 20 comma II D.lgs 39/2013.

Trattandosi di dichiarazioni rese ex artt. 47 e 76 del DPR 445/2000, l'organo conferente l'incarico – in linea con le sopra richiamate indicazioni fornite da ANAC - provvederà, prima della formalizzazione dell'incarico, alla verifica della veridicità delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità dallo stesso direttamente acquisite.

Al fine di agevolare la suddetta verifica e di definirne l'ambito oggettivo, le dichiarazioni in esame dovranno essere accompagnate da un elenco di tutti gli incarichi ricoperti dall'interessato negli ultimi 36 mesi, nonché delle eventuali condanne subite per i reati commessi contro la Pubblica Amministrazione. La dichiarazione conterrà altresì lo specifico impegno a comunicare eventuali variazioni alle situazioni dichiarate, rilevanti ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al D.lgs. n.39/2013.

La verifica verrà, infine, completata mediante acquisizione d'ufficio di dati ed informazioni eventualmente in possesso di altra PP.AA. e, in particolare, dei dati presenti nel Casellario giudiziale, per effetto di specifica richiesta del relativo certificato da inoltrare alla competente Procura della Repubblica. L'attività istruttoria dovrà a questi fini tenere conto anche di eventuali segnalazioni circostanziate e/o della conoscenza notoria dell'esistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità in capo al dichiarante.

In linea con le raccomandazioni di ANAC, contenute nel PNA 2019, l'incarico potrà essere conferito solo previo espletamento della descritta istruttoria e la dichiarazione resa dall'interessato dovrà essere allegata all'atto di conferimento dell'incarico.

Ai fini di una corretta conservazione, si precisa come le dichiarazioni in esame pervenute all'Istituto verranno protocollate e gestite nelle tempistiche e modalità previste dal "Manuale di gestione documentale" (approvato con Decreto del Direttore Generale n.122 del 16/03/2015). Le dichiarazioni, secondo una prassi già avviata, continueranno ad essere pubblicate, come richiesto dall'art. 20 del D.lgs 39/2013, nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente del sito internet dell'IZSLER.

Nell'impianto delineato dal D.lgs 39/2013, assume particolare rilievo l'attività di vigilanza sul rispetto delle disposizioni, rimessa prioritariamente al RPCT. Ai sensi dell'art. 15 dello stesso D.lgs 39/2013, al RPCT è infatti affidato il compito di vigilare sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità, con capacità proprie di intervento, e di contestare eventualmente all'interessato l'esistenza o l'insorgenza delle situazioni di inconferibilità/incompatibilità, segnalando i casi di possibile violazione delle disposizioni all'ANAC, all'AGCOM e alla Corte dei Conti.

Pertanto, mentre le verifiche sull'insussistenza di cause di inconferibilità vengono effettuate in fase di affidamento degli incarichi dall'organo conferente, tramite gli uffici di cui dispone, il RPCT interviene solo successivamente, nell'ipotesi in cui – venuto a conoscenza (su segnalazione degli uffici, informativa o fatto notorio) di una situazione di inconferibilità – avvii un procedimento di accertamento.

Secondo l'interpretazione adottata dalle citate linee guida dell'ANAC (n. 833 del 3 agosto 2016), il RPCT è inoltre titolare esclusivo del potere di dichiarare la nullità dell'incarico conferito, in violazione delle disposizioni di cui al D.lgs 39/2013, e del potere sanzionatorio, dell'irrogazione – previo rispetto del principio del contraddittorio - della sanzione inibitoria, che vieta all'organo conferente di affidare incarichi di propria competenza per i successivi tre mesi. Sul punto, si precisa, come la menzionata sanzione inibitoria presupponga - secondo l'interpretazione fornita da ANAC - il previo accertamento della colpevolezza dell'organo che ha conferito l'incarico nullo, ricavabile da alcuni indici, fra cui a mero titolo esemplificativo il mancato espletamento di una adeguata istruttoria sulla veridicità delle

dichiarazioni rese.

8.7 Attività successive alla cessazione dal servizio

Ai fini della lotta alla corruzione e con l'obiettivo di scongiurare il prodursi di possibili effetti *contra ius* derivanti da un'ipotetica situazione di conflitto di interessi, l'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n.165/2001 (così come inserito dall'art. 1, comma 42, lett. l) della l. n.190/2012), introduce il divieto di *pantouflage*, ai sensi del quale *"i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni [...] non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."*

Tale norma costituisce un divieto-limite, volto ad evitare che il dipendente pubblico possa sfruttare la conoscenza delle dinamiche organizzative dell'ente ed i legami intessuti all'interno dello stesso, al fine di trarne vantaggi di natura patrimoniale e non, preconstituendosi situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato, con il quale è entrato in contatto in pendenza del proprio incarico presso la pubblica amministrazione. Nello stesso tempo, come sottolineato nel PNA 2018 e ribadito nel PNA 2019, tale divieto mira anche ad evitare indebite ingerenze e condizionamenti dei privati in grado di incidere negativamente sullo svolgimento dei compiti istituzionali del dipendente pubblico, nella prospettiva di opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato il servizio. Il limite triennale di operatività del divieto, decorrente dalla cessazione del rapporto di lavoro, deve essere letto nell'ottica di un contemperamento delle esigenze di imparzialità della pubblica amministrazione con l'interesse dei lavoratori ad intrattenere rapporti con soggetti privati, posta la supremazia del primo interesse sul secondo.

La disciplina si applica indifferentemente a tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, così come definite all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n.165/2001, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, determinato o autonomo, intendendosi il divieto esteso a qualsiasi rapporto di lavoro o professionale, che possa instaurarsi con soggetti privati destinatari dei poteri negoziali o autoritativi della pubblica amministrazione. In questo senso, i dipendenti con poteri autoritativi o negoziali sono da individuarsi in tutti i soggetti che esercitano concretamente, per conto dell'ente, tali poteri, mediante l'adozione di provvedimenti amministrativi ed il perfezionamento di negozi giuridici, grazie alla stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell'ente³⁹. Il divieto di *pantouflage* si applica non solo al soggetto che abbia firmato l'atto ma anche al dipendente, che abbia partecipato al procedimento, con il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale, collaborando all'istruttoria, ad esempio, attraverso l'elaborazione di atti endoprocedimentali, che vincolano in modo significativo il contenuto della decisione.

Inoltre, come sottolineato da ANAC, da ultimo nel PNA 2019, la nozione dei soggetti privati, destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, deve essere interpretata nel senso più ampio, in modo da comprendere anche soggetti che, pur essendo formalmente privati, siano partecipati o controllati da una pubblica amministrazione.

La violazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n.165/2001 comporta la

³⁹ Il PNA 2019, a titolo esemplificativo, ha individuato come soggetti che esercitano concretamente ed effettivamente poteri autoritativi e negoziali per conto dell'Amministrazione Pubblica *"i dirigenti, i funzionari che svolgono incarichi dirigenziali [...], coloro che esercitano funzioni apicali o a cui sono conferite apposite deleghe di rappresentanza all'esterno dell'Ente [...]. Si intendono ricompresi i soggetti che ricoprono incarichi amministrativi di vertice, quali quelli di [...] capo Dipartimento, o posizioni assimilate e/o equivalenti"*. ANAC, inoltre, precisa che *"l'eventuale mancanza di poteri gestionali diretti non esclude che, proprio in virtù dei compiti di rilievo elevatissimo attribuiti a tali dirigenti, sia significativo il potere di incidere sull'assunzione di decisioni da parte della o delle strutture di riferimento"*.

nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti all'ex dipendente pubblico dai soggetti privati. Accanto alla sanzione civilistica, si aggiunge una sanzione interdittiva-restitutoria, implicante il divieto per il privato di contrarre, a qualunque titolo, con la pubblica amministrazione nei successivi tre anni, nonché l'obbligo di restituire tutti i compensi eventualmente percepiti. In merito alla verifica della violazione, si rammentano, da un lato, i poteri di vigilanza ed ispettivi (oltre che consultivi) assegnati ad ANAC, e, dall'altro, il dovere del RPCT, non appena venga a conoscenza della violazione da parte di un ex dipendente, di segnalare la violazione medesima ad ANAC, all'amministrazione presso cui il dipendente prestava servizio ed eventualmente anche all'ente presso cui è stato assunto. Nei precedenti Piani, sono state previste le seguenti misure, da intendersi qui interamente confermate:

- introduzione nei contratti di assunzione del personale della clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto, nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente;
- previsione, nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, che le imprese concorrenti dichiarino di non versare nella condizione di cui all'art.53, comma 16-ter, del d.lgs. n.165/2001;
- esclusione dalle procedure di affidamento dei soggetti, per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente;
- previsione di agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art.53, comma 16-ter, d.lgs. n.165/2001.

È importante, ai fini della corretta applicazione della disposizione normativa in commento, secondo quanto raccomandato nel PNA 2019, richiedere ai dipendenti, al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico, la sottoscrizione di un'apposita dichiarazione di impegno al rispetto il divieto di cui all'art.53 comma 16-ter, d.lgs. n.165/2001.

8.8 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimenti di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA

Nell'ambito delle misure di prevenzione della corruzione, si inseriscono i divieti posti dal legislatore allo svolgimento di determinate attività e all'assunzione di incarichi, in relazione alle condizioni soggettive in cui versano i soggetti interessati.

In particolare, il settore dei concorsi pubblici per la selezione del personale risulta essere particolarmente delicato, considerata l'eventuale ipotesi del verificarsi di casi di conflitti di interessi intercorrenti tra i membri delle commissioni di valutazione ed i candidati. Per tale ragione, al fine di garantire l'effettiva trasparenza, è necessario che vengano esplicitati i rapporti a qualsiasi titolo intercorsi o sussistenti fra i componenti della commissione giudicatrice ed il candidato. In proposito, l'art. 11, comma 1, del D.P.R. n.487/1994 prevede che i componenti delle commissioni, dopo aver preso visione dell'elenco dei partecipanti, debbano sottoscrivere una dichiarazione attestante la non sussistenza di situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.

Come ribadito da ANAC con delibera n. 209 del primo marzo 2017, i principi generali in materia di astensione e ricusazione del giudice, previsti dall'art. 51 e dall'art. 52 del c.p.c., trovano infatti applicazione anche nello svolgimento delle procedure concorsuali, in quanto strettamente connessi al trasparente e corretto esercizio delle funzioni pubbliche. Nel caso in cui ricorra una delle ipotesi di cui all'art. 51 c.p.c., è pertanto obbligo del componente interessato astenersi e dovere della pubblica amministrazione disporre la sua sostituzione.

La giurisprudenza amministrativa ha, inoltre, interpretato restrittivamente tale obbligo di astensione, sottolineando come operi solo nelle ipotesi previste dall'art. 51 c.p.c., da intendersi in senso tassativo e senza possibilità di applicazione ed estensione analogica, e non, quindi, in qualsiasi potenziale situazione di conflitto di interessi, ravvisabile ai sensi

dell'art. 6-bis della l. 241/90 (da ultimo, Consiglio di Stato, sent. n. 1628/2016, in riforma di Tar Abruzzo, sez. Pescara, 22.10.2015, n. 402).

Giova ricordare, sempre per giurisprudenza costante e come ribadito dalla richiamata delibera ANAC, che affinché sussista un'ipotesi di conflitto di interessi fra un componente della commissione giudicatrice ed un candidato, l'eventuale sussistenza di collaborazione professionale o comunanza di vita deve essere di particolare intensità e tale situazione può ritenersi esistente solo se *“detta collaborazione presenti i caratteri della sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale”*.

In questo contesto, anche l'art. 35-bis del d.lgs. n.165/2001 – introdotto dal comma 46 dell'art. 1 della L. n.190/2012 - detta disposizioni che stabiliscono preclusioni ad operare in settori esposti a elevato rischio corruttivo nonché ad assumere determinati incarichi laddove l'affidabilità dell'interessato sia incisa da una sentenza di condanna, anche non definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione. Ai sensi dell'art. 35-bis (con rubrica *“Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici”*) *“1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:*

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari”.

Le limitazioni operate dall'art. 35-bis del d.lgs. n.165/2001 non si configurano come misure sanzionatorie – di natura penale o amministrativa – bensì, come rilevato da ANAC nel PNA 2019, *“hanno natura preventiva e mirano a evitare che i principi di imparzialità e buon andamento dell'agire amministrativo siano o possano apparire pregiudicati a causa di precedenti comportamenti penalmente rilevanti, proprio con riguardo ai reati contro la p.a.”*.

Si precisa, inoltre, che il d.lgs. n.50/2016, nel disciplinare la composizione delle commissioni giudicatrici nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica, richiama espressamente l'art. 35-bis del d.lgs. n.165/2001 e sanziona con l'illegittimità il provvedimento conclusivo della procedura di aggiudicazione, ove disposta in contrasto con la disciplina ivi contenuta.

Già nel Piano 2015 è stato esplicitato l'obbligo per i responsabili del procedimento di *“garantire che negli interpellati per l'attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento”*, nonché di acquisire e di pubblicare le dichiarazioni sull'insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità di cui all'art. 3 del d.lgs. n.39/2013, da parte del dipendente beneficiario dell'incarico. I responsabili del procedimento, inoltre, sono incaricati di provvedere, con specifici controlli, a verificare la veridicità delle dichiarazioni acquisite e di informare il RPCT in caso di dichiarazioni non veritiere.

In linea con quanto previsto nel PNA 2019, per il 2020 l'Istituto proseguirà, intensificandola, l'attività di verifica della sussistenza di eventuali precedenti penali per reati contro la P.A., all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento dei contratti pubblici e delle commissioni di concorso nonché all'atto del conferimento degli incarichi di cui all'art. 35 bis del d.lgs. 165/2001.

8.9 Tutela del whistleblower

Nell'ambito delle strategie di contrasto alla corruzione, si può isolare uno strumento di matrice preventiva e di indubbio interesse denominato *“whistleblowing”*.

Il *whistleblowing* è uno strumento attraverso il quale è possibile segnalare condotte illecite e/o irregolari, poste in essere dal dipendente pubblico nell'esercizio delle proprie funzioni, tali da poter danneggiare l'interesse pubblico e/o la Pubblica Amministrazione.

Tale istituto, disciplinato dall'art. 54-*bis* del d.lgs. n.165/2001 e introdotto dalla L. n. 190/2012, è stato riformato, da ultimo, dalla L. 30 novembre 2017 n. 179, la quale ha esteso la tutela assicurata, a fronte della segnalazione, al dipendente pubblico così come declinato dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n.165/2001, anche al dipendente di ente pubblico economico ovvero al dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico, nonché ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione Pubblica

Ai fini dell'applicazione dell'art. 54 *bis* – e delle tutele ivi previste – è necessario che:

- il segnalante rivesta la qualifica di “dipendente pubblico” o equiparato;
- la segnalazione sia effettuata nell'interesse all'integrità della Pubblica Amministrazione;
- la segnalazione abbia ad oggetto “condotte illecite”, di cui il dipendente sia venuto a conoscenza “in ragione del proprio rapporto di lavoro”;
- la segnalazione sia stata inoltrata ad almeno uno dei quattro destinatari indicati nell'art. 54 *bis*, co. 1., ovvero RPCT, ANAC, Autorità giudiziaria ordinaria o contabile.

I fatti illeciti oggetto della segnalazione di *whistleblowing* comprendono non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione, previsti al Capo I, Titolo II del Libro secondo del Codice Penale, ma tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri un abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato, al fine di ottenere vantaggi privati, nella misura in cui tali condotte possano costituire un indizio sintomatico di mal funzionamento dell'amministrazione.

Posto che l'attività del segnalante diviene uno strumento utile per prevenire possibili eventi corruttivi, nonché situazioni pregiudizievoli per l'Amministrazione, il legislatore con la novella apportata all'art. 54-*bis* ha inteso garantire al segnalante un sistema di protezione rafforzata, il quale si compone di tre livelli di tutela:

- tutela della riservatezza dell'identità, la quale non può mai essere rivelata - salvo i casi in cui la riservatezza non è opponibile per legge;
- tutela da eventuali misure ritorsive o discriminatorie adottate dall'ente a causa della segnalazione effettuata, quali demansionamento, licenziamento, trasferimento e, in generale, qualsiasi misura organizzativa che abbia effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro;
- esclusione dalla responsabilità nel caso in cui il *whistleblower* sveli, per giusta causa, notizie coperte dall'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale ovvero violi l'obbligo di fedeltà.

L'ANAC, con l'obiettivo di dare effettiva attuazione alla disciplina sopra richiamata, è intervenuta fornendo indicazioni operative alle Pubbliche Amministrazioni prima con le “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. Whistleblower)” – approvate con determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 – e successivamente con le “Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-*bis*, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)” –in consultazione pubblica dal 24 luglio 2019, a seguito di preliminare approvazione da parte del Consiglio dell'Autorità, e attualmente in attesa di licenziamento.

L'IZSLER, in ottemperanza al dovere generale posto in capo alle Amministrazioni Pubbliche di prevedere specifiche misure atte a garantire la piena tutela al *whistleblower*, si è dotato inizialmente di una “Procedura per la segnalazione da parte dei dipendenti di illeciti ed irregolarità, “Whistleblowing Policy”, approvata con decreto del Direttore Generale n. 378 del 5 dicembre 2014.

Al fine di recepire le modifiche apportate dalla l. n.179/2017 all'art. 54-*bis*, il PTPCT 2018-2020 e il successivo PTPCT 2019-2021 prevedevano come obiettivo l'aggiornamento della procedura

di gestione delle segnalazioni di illeciti, onde renderla del tutto conforme all'intervento legislativo in materia.

Con decreto del Direttore Generale f.f. n. 278 dell'11 settembre 2019, l'Istituto ha adottato il *Regolamento per la tutela del soggetto che effettua segnalazioni di illeciti (Whistleblower)*, il quale conforma la procedura seguita dall'IZSLER per la gestione delle segnalazioni alla disciplina normativa vigente e alle recenti Linee Guida ANAC del 24 luglio 2019, garantendo al dipendente/collaboratore a qualsiasi titolo, che intende avvalersene, indicazioni operative chiare circa oggetto, destinatari, modalità di trasmissione della segnalazione, responsabilità connesse alla stessa e forme di tutela assicurate.

Il Regolamento è stato previamente trasmesso, per i profili di competenza, alla valutazione della Direzione Amministrativa, del Gruppo di Supporto del RPCT, del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni e del Dirigente Formazione, Biblioteca e Comunicazione.

Onde garantirne la più ampia diffusione, il Regolamento è stato, inoltre, pubblicato sul sito *web* istituzionale dell'IZSLER, nella sezione "Amministrazione Trasparente", e nella pagina INTRANET dell'Istituto, nonché trasmesso tramite posta elettronica certificata a tutti i dipendenti dell'Istituto.

L'Istituto si è altresì dotato di un proprio sistema informatizzato di ricezione e gestione delle segnalazioni di illeciti, costituito da un portale *web*, creato per permettere l'avvio di iniziative di *whistleblowing* in modo sicuro e anonimo. Nello stesso tempo, è stata prevista la possibilità per il dipendente di segnalare le condotte illecite e/o irregolari, di cui sia venuto a conoscenza, direttamente all'ANAC per mezzo del sistema predisposto dall'Autorità stessa.

Onde assicurare un'effettiva sensibilizzazione del personale sulla tematica del *whistleblowing*, l'Istituto ha predisposto, a far data da novembre 2019, uno specifico evento formativo fruibile in modalità FAD e rivolto a tutti i dipendenti, dirigenti e del comparto.

Da ultimo, si segnala la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 26 novembre 2019 della Direttiva 2019/1937, emanata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, sulla protezione delle persone che segnalano violazioni (*whistleblowing*) del diritto europeo. Gli Stati membri avranno tempo due anni dalla pubblicazione in Gazzetta Europea per adeguarsi alla nuova disciplina, la quale innalza gli standard di tutela per i *whistleblower*, prevedendo un'ampia gamma di protezioni.

8.10 Formazione del personale

La formazione costituisce uno degli assi portanti per garantire l'affermazione della legalità e la buona amministrazione.

La centralità della formazione, come misura idonea e parimenti indispensabile alla prevenzione della corruzione, è stata ben delineata non solo da ANAC nei vari PNA, ma anche dal legislatore, che già nella l. n.190/2012 la qualificava come strumento specifico e specialistico idoneo alla mitigazione del rischio corruttivo e come mezzo indispensabile per incidere sulla "cultura amministrativa" e cioè, come enunciato dall'art. 1 (co. 9 lett. b), sui "*meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni*".

La formazione in questo ambito è inoltre finalizzata a fornire strumenti decisionali adeguati, che permettano di affrontare correttamente casi critici e situazioni lavorative problematiche, che possono dar luogo all'attivazione di misure di prevenzione della corruzione.

A tal fine, è necessario che l'attività formativa sia strutturata su due livelli principali:

- livello generale, rivolto ai dipendenti, per favorire un approccio basato sull'etica e per presentare gli aggiornamenti fondamentali delle disposizioni in materia;
- livello specifico, rivolto al RPCT, ai collaboratori, al gruppo di supporto, ai referenti, ai dirigenti ed ai componenti degli organi di controllo, per fornire gli strumenti utili alla pianificazione del programma per la prevenzione della corruzione, in relazione alle specifiche responsabilità e ai diversi ruoli ricoperti.

Con l'obiettivo di diffondere la conoscenza in tema di prevenzione della corruzione, dal 2017 ad oggi sono stati organizzati dall'Istituto numerosi eventi formativi, volti ad

approfondire vari aspetti della materia, tra i quali l'analisi dei processi, la trasparenza e l'accesso, con particolare attenzione all'analisi dell'etica nel contesto delle amministrazioni sanitarie.

È proseguito nel 2018 il corso FAD illustrativo delle principali disposizioni del vigente Codice di Comportamento e della disciplina relativa all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi⁴⁰.

Tale ultima attività formativa è proseguita, come richiesto dal RPCT, anche per l'anno 2019 nei confronti dei dipendenti neoassunti e verrà mantenuta anche per il prossimo anno.

Nel corso del 2019, in considerazione delle proposte formative di carattere generale e specifico presentate dal RPCT, sono stati erogati i seguenti eventi formativi:

- “Revisione Piano Trasparenza, disciplina whistleblowing, novità anticorruzione”: tale incontro era rivolto al personale di supporto del RPCT (U.O. Affari generali e Legali) e alla Direzione Amministrativa.
- “Privacy e applicazione del nuovo Regolamento europeo”: l'incontro era rivolto al personale di supporto del RPCT (U.O. Affari generali e Legali) e alla Direzione Amministrativa.
- “La mappatura dei processi organizzativi”: l'incontro era aperto a tutti i Dirigenti, al Gruppo di Supporto del RPCT, ai Referenti per la trasparenza, al RPCT e ai suoi collaboratori.
- “Appalti pubblici – aggiornamento del d.lgs. 50/16 con la riforma del decreto Sblocca Cantieri (D.L. 32/2019) come modificato dalla legge di conversione n. 55/2019”: l'evento era destinato a dirigenti e personale amministrativo dell'U.O. Provveditorato, Economato e Vendite e dell'U.O. Tecnico Patrimoniale, nonché al RPCT e ai suoi collaboratori.

Come suggerito dal RPCT, da novembre 2019 è fruibile per tutti i dipendenti uno specifico evento formativo concernente l'istituto del *whistleblowing* in modalità FAD. A ciò si aggiungerà, per il 2020, ulteriore attività formativa a distanza, in merito ai temi dell'etica e della legalità, rispetto alla quale gli incarichi sono già stati affidati.

È utile precisare che la formazione in tema di etica e legalità, disciplinata nel PTPCT, deve successivamente trovare riscontro nella programmazione del Piano formativo.

Pertanto, nel Piano Formativo, approvato con riferimento ad ogni anno, sono espressamente declinate, in un'apposita Area, tutte le iniziative formative decise dal RPCT, per l'anno di riferimento, in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

I criteri di base cui attenersi nella programmazione di dettaglio sono:

a) la realizzazione di iniziative di carattere generale e di aggiornamento sulle tematiche dell'etica e della legalità. Iniziative formative più specifiche, rivolte ai dipendenti, dovranno riguardare la tutela della privacy, il *whistleblower*, la deontologia professionale, la prevenzione della corruzione e la trasparenza nel settore dei contratti pubblici. Particolare attenzione deve essere rivolta ai neo-assunti, nel cui percorso formativo di inserimento devono essere previsti appositi moduli dedicati ai codici di comportamento nazionale e aziendale ed al PTPCT.

b) l'attuazione di iniziative formative specifiche per ciascuno dei soggetti della struttura di riferimento, in ragione delle rispettive competenze (RPCT e suoi collaboratori, Gruppo di supporto, Referenti, dirigenti e personale addetto a processi inseriti in Aree a rischio). Queste iniziative devono riguardare le politiche, i programmi e gli strumenti, utilizzati per la prevenzione della corruzione e per assicurare la regolare attuazione del nuovo accesso civico generalizzato, e devono essere declinate tenendo conto dei ruoli ricoperti dai singoli;

c) l'individuazione del personale da inserire nei percorsi formativi di carattere specifico, tenendo conto prioritariamente dei processi a maggior rischio corruzione, come individuati in sede di applicazione e aggiornamento del Piano;

d) il coinvolgimento in attività di formazione di dirigenti e funzionari interni, laddove siano disponibili all'interno dell'Amministrazione risorse con adeguate competenze professionali;

⁴⁰ Tale corso è stato seguito dalla totalità dei dipendenti.

e) la verifica del grado di soddisfazione delle iniziative formative da parte dei partecipanti e la raccolta di eventuali suggerimenti di approfondimento o miglioramento.

La programmazione, lo sviluppo e la realizzazione del percorso formativo sopra descritto, che si prefigge quale obiettivo la diffusione delle conoscenze in tema di prevenzione della corruzione, per garantire l'affermazione della legalità e la buona amministrazione, si colloca nel più ampio percorso formativo che l'Istituto, sulla base della programmazione annuale, attua a favore dei propri dipendenti, per assicurare lo sviluppo delle competenze, la diffusione di conoscenze generali e specifiche, la modifica dei processi di lavoro e dei comportamenti non coerenti, cui deve fare seguito un processo di consolidamento e di condivisione delle competenze acquisite.

Per raggiungere gli obiettivi prefissati, è stata individuata, all'interno delle strutture dell'Istituto, la figura del "referente per la formazione", il cui compito è quello di facilitare la realizzazione dei percorsi formativi sia dei singoli che di struttura. Il referente interviene primariamente nella raccolta, nella valutazione e nella gestione delle esigenze, affianca il personale nelle attività finalizzate alla realizzazione di eventi formativi, monitora la realizzazione dei percorsi formativi dei singoli e di struttura.

L'Istituto gestisce il processo di sviluppo delle competenze e di riqualificazione del personale, nell'ambito del sistema di qualità, attraverso procedure codificate e diffuse. Nel prossimo futuro, l'Istituto adotterà un nuovo modello di gestione dei processi formativi attraverso l'utilizzo del cosiddetto "dossier formativo", strumento che consentirà di mappare le competenze e documentarne lo sviluppo individuale o di gruppo.

8.11 Patti di integrità

In attuazione dell'art. 1, comma 17, della Legge n. 190/2012, l'IZSLER, con specifico riferimento all'affidamento di lavori, forniture e servizi, inserisce negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito, una specifica clausola di salvaguardia, a pena di esclusione, di conoscenza e rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità.

I patti di integrità – come descritti nel PNA 2019 – *“sono strumenti negoziali che integrano il contratto originario tra amministrazione e operatore economico con la finalità di prevedere una serie di misure volte al contrasto delle attività illecite e, in forza di tale azione, ad assicurare il pieno rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa (ex art. 97 Cost.) e dei principi di concorrenza e trasparenza che presidiano la disciplina dei contratti pubblici”*.

Per la stipula di contratti aventi ad oggetto attività tecnica scientifica, l'IZSLER incentiva e promuove l'utilizzo di protocolli di legalità e di *policy* anticorruzione. A decorrere dal 2016, anche i contratti per l'esecuzione dei progetti di ricerca, limitatamente ai progetti in cui l'IZSLER figura ente capofila o ente proponente l'accordo, prevedono il richiamo al rispetto dei protocolli di legalità adottati dall'IZSLER, pena la risoluzione per inadempimento.

L'uso dei patti di integrità è previsto anche per i contratti aventi ad oggetto prestazioni di laboratorio a pagamento.

È utile ricordare, inoltre, la D.G.R. 17 giugno 2019, n. XI/1751, con cui Regione Lombardia ha dettato una particolare disciplina in merito ai Patti di integrità in materia di contratti pubblici.

8.12 Monitoraggio dei tempi procedurali

Nel Piano 2014-2016, ciascuna struttura amministrativa dell'IZSLER è stata incaricata di individuare i termini per la conclusione dei procedimenti e delle attività di competenza, anche parziale, e di provvedere al monitoraggio periodico del loro rispetto con cadenza almeno trimestrale. Inoltre, veniva previsto che il prospetto dei termini di conclusione dei procedimenti di competenza di ogni struttura venisse riportato sul sito dell'IZSLER ed aggiornato periodicamente nella sezione "Amministrazione Trasparente" e nella Carta dei Servizi.

Abrogato l'obbligo di pubblicazione da parte del d.lgs. n.97/2016, alle strutture

amministrative viene comunque richiesto di rendicontare i tempi di conclusione dei procedimenti di competenza e di trasmettere la relativa reportistica al Direttore Amministrativo.

Per quanto riguarda l'area sanitaria e quindi l'erogazione delle relative prestazioni, risulta fondamentale il monitoraggio dei tempi di esecuzione delle analisi e trasmissione dei rapporti di prova, che deve comunque tener conto della priorità assegnata ai campioni conferiti nell'ambito di controlli ufficiali. Tramite un *link* sul sito istituzionale è possibile accedere al rapporto contenente i tempi di risposta, che vengono costantemente monitorati dalla Direzione Sanitaria.

L'individuazione delle modalità *standard* di rendicontazione per il Direttore Amministrativo e Sanitario - per le aree di rispettiva competenza - dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi e di effettuazione delle analisi, prevista dal precedente Piano, non è stata ancora attuata. Diversamente da quanto previsto, al RPCT non è stato trasmesso il monitoraggio sui tempi di conclusione dei procedimenti relativi all'anno 2019.

8.13 Monitoraggio dei rapporti Amministrazione-soggetti con cui sono stati stipulati contratti

Come riportato nel Piano 2015, l'IZSLER, in applicazione dell'art. 1, comma 9, lett. e), della Legge 190/2012, ha stabilito l'obbligo di acquisire le dichiarazioni dei componenti delle commissioni di gara, circa l'inesistenza di eventuali rapporti o relazioni di parentela con i soggetti partecipanti alla gara.

Al fine di monitorare il rispetto di tale obbligo, annualmente (entro il 31 gennaio) viene trasmesso da parte delle strutture interessate un apposito report al Direttore Amministrativo.

Per quanto riguarda la stipula di contratti aventi ad oggetto attività tecnica scientifica (accordi di collaborazione scientifica, convenzioni aventi ad oggetto attività formativa, accordi per l'esecuzione dei progetti di ricerca, limitatamente ai progetti in cui l'IZSLER figura ente capofila o ente proponente l'accordo ecc.) ovvero contratti attivi (affitti, locazioni, licenze, contratti per prestazioni di laboratorio ecc.), vengono acquisite le dichiarazioni circa l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del dirigente proponente. Tali dichiarazioni vengono verificate dal dirigente responsabile della struttura complessa di afferenza ovvero, per quest'ultimo, dal Direttore Sanitario o dal Direttore Amministrativo.

Tali misure sono confermate anche per il 2020.

8.14 Sistema di vigilanza su società e enti vigilati e controllati

La normativa di riferimento

Con deliberazione n.1134 dell'8 novembre 2017, l'ANAC ha adottato le *"Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"*. Tali linee guida, confermate dal PNA 2019, sono da intendersi totalmente sostitutive dei precedenti provvedimenti emanati dall'Autorità. Esse rappresentano, pertanto, l'unica fonte interpretativa di riferimento per la corretta applicazione delle disposizioni in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte di società a controllo pubblico, enti di diritto privato in controllo pubblico, società partecipate e altri enti privati esercenti attività di pubblico interesse. Le nuove linee guida confermano la distinzione già operata da ANAC tra *"enti di diritto privato in controllo pubblico"* e *"enti di diritto privato non in controllo pubblico"* e stabiliscono i diversi adempimenti in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione a cui gli enti appartenenti alle predette categorie sono tenuti.

Per il primo profilo (trasparenza), il riferimento normativo è costituito dall'articolo 2-bis del d.lgs. n.33/2013; per il secondo (anticorruzione), dall'art.1, comma 2-bis della legge

n.190/2012.

Alla luce dell'attuale quadro normativo, gli enti rientranti nella prima categoria e, quindi, gli *"Enti di diritto privato in controllo pubblico"* sono tenuti:

- ad applicare - in quanto compatibili - le disposizioni sulla trasparenza previste dal d.lgs. n.33/2013 e, quindi, a pubblicare sui propri siti web dati e documenti relativi alla loro organizzazione e alle loro attività e a garantire altresì l'accesso civico generalizzato;
- ad applicare i Piani Nazionali Anticorruzione, in quanto atti di indirizzo, e ad adottare misure integrative del "modello 231", finalizzate a prevenire i fenomeni corruttivi considerati dalla legge n.190/2012.

Diversamente, gli enti rientranti nella seconda categoria (Enti di diritto privato non in controllo pubblico):

- sono tenuti ad applicare - in quanto compatibili - le disposizioni sulla trasparenza previsti dal d.lgs. n.33/2013 e, quindi, a pubblicare sui propri siti web dati e documenti relativi alla loro organizzazione e alle loro attività e a garantire altresì l'accesso civico generalizzato, limitatamente alle attività di interesse pubblico dagli stessi espletate;
- non sono obbligati ad applicare ulteriori misure di prevenzione della corruzione.

Le pubbliche amministrazioni controllanti/partecipanti adottano iniziative per la promozione dell'integrità e della trasparenza negli enti controllati/partecipati e per la vigilanza sul rispetto da parte di questi ultimi di quanto disposto dalle nuove linee guida dell'ANAC e dalla normativa di riferimento.

Nelle tabelle riportate nella pagina seguente sono individuate le tipologie di enti rientranti nella due diverse categorie previste dall'ANAC.

TAB. N. 1 ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO	
SOCIETÀ IN CONTROLLO PUBBLICO	ALTRI ENTI (DIVERSI DALLE SOCIETÀ) IN CONTROLLO PUBBLICO
• Società in cui una (o più) P.A. dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria – art.2359 cod. civ. (<i>controllo interno</i>); • Società in cui una (o più) P.A. dispone dei voti sufficienti a esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria – art.2359 cod. civ. (<i>controllo interno</i>); • Società nei confronti della quale una (o più) P.A. – anche senza alcuna partecipazione - esercita un'influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali – art.2359 cod. civ. (<i>controllo esterno</i>); • Società nei confronti della quale una (o più) P.A. – anche se in assenza di partecipazioni - esercita un effettivo potere di controllo e indirizzo dell'attività sociale ad essa attribuita per espressa previsione normativa, statutaria o di altro atto comunque idoneo a conferire tali prerogative (<i>controllo esterno</i>). Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative alle attività sociali è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo. Rientrano nella categoria delle società controllate certamente le società <i>in house</i>.	Associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, diversi dalle società: a. con un bilancio maggiore di euro 500.000*; b. la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi consecutivi negli ultimi tre anni da P.A.; c. la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo di amministrazione o di indirizzo sia designata o nominata da P.A. Tutti e tre i requisiti devono sussistere contemporaneamente. <i>* per i criteri volti alla verifica della sussistenza di tale condizione si rinvia alle informazioni tecniche contenute nelle linee guida (p.14).</i>

TAB. N. 2 - ALTRI ENTI DI DIRITTO PRIVATO NON IN CONTROLLO PUBBLICO	
SOCIETÀ PARTECIPATE	ALTRI ENTI DI DIRITTO PRIVATO
Sono tali le società solo partecipate da P.A. che svolgono attività di pubblico interesse. Si tratta pertanto di società in cui la P.A. (o la società in controllo pubblico) detiene una partecipazione non di controllo.	Soggetti privati, associazioni, fondazioni ed altri enti - comprese società interamente private - anche in assenza di partecipazioni da parte di P.A. che: a) abbiano un bilancio superiore a 500.000*; b) svolgano attività di pubblico interesse, intendendosi per tale: • attività di esercizio di funzioni amministrative o • attività di produzione di beni e servizi a favore di P.A. o • attività di gestione di servizi pubblici. (si tratta, secondo le nuove linee guida, “di attività riconducibili alle finalità istituzionali delle amministrazioni affidanti, che vengono esternalizzate in virtù di scelte organizzative-gestionali. Ne deriva che sono certamente di pubblico interesse le attività così qualificate da una norma di legge o dagli atti costitutivi e dagli statuti degli enti e delle società, nonché quelle demandate in virtù del contratto di servizio ovvero affidate direttamente dalla legge”) Tutti e due i requisiti devono sussistere cumulativamente. <i>* per i criteri volti alla verifica della sussistenza di tale condizione si rinvia alle informazioni tecniche contenute nelle linee guida (p.14 e p.18).</i>

E' indispensabile in questa sede, al fine di consentire la corretta comprensione del sistema di vigilanza attuato dall'IZSLER sugli enti privati partecipati, effettuare una breve disamina anche delle disposizioni di cui all'art.22 del d.lgs. n.33/2013, avente quale rubrica "*Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato*" e del loro diverso ambito di applicazione rispetto alle nuove linee guida adottate da ANAC a novembre 2017⁴¹. Il citato articolo 22 dispone per le P.A. l'obbligo di pubblicare (tra gli altri) i dati relativi agli enti di diritto privato in controllo pubblico e alle partecipazioni in società di diritto privato. In particolare, gli obblighi di pubblicazione riguardano i dati relativi:

- a tutte le società, controllate o anche soltanto partecipate;
- a tutti gli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo pubblico oppure, anche se non in controllo, comunque costituiti o vigilati, nei quali siano riconosciuti alle medesime P.A. poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

Appare evidente come l'elenco dei soggetti presi in considerazione dall'art.22 sia diverso e più esteso di quello preso in considerazione dall'art.2-bis, che identifica l'elenco dei soggetti direttamente tenuti ad applicare – seppure con diversa intensità – le norme in tema di trasparenza. Ciò perché gli obblighi di pubblicazione che ricadono sulle P.A. obbediscono ad una logica parzialmente differente dagli obblighi di pubblicazione, ricadenti direttamente in capo ai soggetti privati di cui si occupano le linee guida adottate da ANAC.

Nel primo caso, si tratta di definire obblighi di pubblicazione volti a dare una conoscenza completa dell'intero sistema di partecipazione di una determinata pubblica amministrazione; nel secondo, si tratta di obblighi ricadenti direttamente sugli enti privati. A dimostrazione di ciò, nell'art. 22, si riscontrano definizioni diverse e non corrispondenti a quelle adottate in altre parti del decreto legislativo n.33/2013 e nelle linee guida ANAC. Ad esempio, la definizione di "*enti di diritto privato, comunque denominati*" di cui all'art.22 non corrisponde a quelle di "*enti in controllo pubblico*" e di "*enti non in controllo pubblico*" contenute nelle linee guida ANAC.

È necessario pertanto distinguere gli obblighi generali previsti dal d.lgs. n.33/2013, a cui sono tenuti i soggetti elencati all'art. 2-bis, e quelli specifici ricadenti in capo alle sole P.A. disposti dall'art.22. Questi ultimi sono, infatti, più ampi e sono volti a garantire la totale trasparenza in ordine a qualsivoglia relazione intercorrente tra amministrazioni pubbliche ed enti di diritto privati.

Le partecipazioni dell'IZSLER

Ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175 "*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*", così come integrato dal successivo decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, "[...] entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni [societarie] possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto [23 settembre 2016], individuando quelle che devono essere alienate". L'IZSLER ha adempiuto a tale obbligo con decreto del Direttore Generale n.332 del 19 agosto 2017, nel quale – a seguito di apposita ricognizione effettuata dall'U.O. Gestione Servizi Contabili – si è dato atto dell'assenza di partecipazioni societarie alla data fissata dal Testo Unico, nonché delle partecipazioni di carattere non societario detenute dall'Istituto alla medesima data. Ai sensi del combinato disposto dei commi primo e quinto del succitato art.24, il provvedimento ricognitivo è stato trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e gli esiti della ricognizione sono stati comunicati al Ministero del Tesoro. Successivamente alla ricognizione - in data 23 marzo 2017 - l'Istituto ha aderito alla società consortile a responsabilità limitata "*GAL Golem Valle Trompia e Colline Prealpi Bresciane*" per una quota pari al 3,18% e un valore nominale di € 318,00 (trecentodiciotto/00), allo scopo ultimo di avere la possibilità di partecipare al Piano di Sviluppo Locale nell'ambito del Programma di

⁴¹ L'IZSLER non ha poteri di vigilanza nei confronti di alcun ente pubblico. Per tale ragione la disamina relativa all'articolo in questione è limitata agli enti di diritto privato.

Sviluppo della Regione Lombardia e di accedere ai relativi finanziamenti. Tuttavia, l'esclusione del GAL Golem dal predetto Programma ha determinato la carenza di interesse per l'IZSLER a proseguire la partecipazione societaria. Conseguentemente, con decreto del Direttore Generale n.538/2018, l'Istituto ha formalizzato il proprio recesso dalla società consortile.

Alla luce di quanto sino ad ora illustrato - alla data di adozione del presente PTPCT - il sistema di partecipazione dell'IZSLER è costituito dai seguenti enti di diritto privato:

- Associazione Istituti Zooprofilattici Sperimentali;
- Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche.

A.I.Z.S.

L'associazione temporanea di scopo denominata *"Associazione Istituti Zooprofilattici Sperimentali"* (A.I.Z.S.) è stata costituita nel 2011 - esclusivamente tra gli Istituti Zooprofilattici - per promuovere il sistema qualità nei laboratori dei dieci I.I.ZZ.SS. e rappresentare unitariamente le esigenze di questi ultimi in seno all'ente nazionale di accreditamento ACCREDIA. A partire dall'entrata in vigore del decreto legislativo n.39/2013 (recante la disciplina delle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi conferiti - tra gli altri - presso gli enti privato in controllo pubblico), in ragione della qualificazione giuridica e della partecipazione totalmente pubblica dell'Associazione, sono state acquisite e pubblicate nell'apposita sezione di *"Amministrazione Trasparente"* dell'IZSLER le dichiarazioni previste dall'art.20 del predetto decreto legislativo relative all'Amministratore dell'A.I.Z.S.

Coerentemente all'allora vigente determinazione dell'ANAC n.8/2015 - poi integralmente abrogata dalla Linee Guida datate 8 novembre 2017 - l'Associazione a gennaio 2016 provvedeva alla nomina del Direttore Amministrativo dell'IZSLER, quale proprio Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ed approvava i PTPC e PTTI per gli anni 2016-2018⁴². Nell'ambito del sito *internet* dell'IZSLER, nel corso del 2016 veniva, infine, realizzata un'apposita sezione denominata *"società trasparente"*, nella quale venivano pubblicati tutti i dati, le informazioni e i documenti volti a favorire la trasparenza dell'Associazione (compresi i predetti Piani).

L'articolo 3, comma 2, del d.lgs. n.97/2016, introduttivo dell'art. 2-bis al d.lgs n.33/2013, ha limitato l'applicazione degli obblighi di pubblicazione in tema di trasparenza *"alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro"*, facendo venir meno qualsivoglia obbligo di pubblicazione a carico di A.I.Z.S.⁴³. Per tale ragione, con nota del 18 gennaio 2017, il Direttore Amministrativo dell'IZSLER, ha comunicato a tutti gli I.I.ZZ.SS che, in ragione dell'avvenuta modifica legislativa, l'Associazione non avrebbe adottato ulteriori PTPCT, né aggiornato le pubblicazioni nella sezione *"Società trasparente"*.

Diversamente l'IZSLER, in conformità a quanto disposto dall'art.22 del d.lgs. n.33/2013, continua a pubblicare e ad aggiornare nella propria sezione *"Amministrazione Trasparente"* i dati relativi ad A.I.Z.S. Ciò al fine di garantire la massima trasparenza dell'intero *"sistema di partecipazioni"* dell'Istituto. Ugualmente, nella medesima sezione del sito *internet*, sono pubblicate le dichiarazioni rese ex art.20 del d.lgs. n.30/2013 dall'Amministratore di A.I.Z.S.

Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche

La Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche è un ente con personalità giuridica di diritto privato, avente quali finalità istituzionali *"la promozione, l'incoraggiamento e il sussidio di iniziative dirette al miglioramento zootecnico e alla difesa sanitaria del bestiame con particolare riguardo allo studio, alla sperimentazione e alla ricerca scientifica nel settore"*

⁴² È utile ricordare che A.I.Z.S., non ha dipendenti. La limitata attività è stata assicurata sino a gennaio 2019 dagli uffici amministrativo dell'IZSLER. Attualmente l'attività è svolta dagli uffici amministrativi dell'IZS della Puglia e della Basilicata.

⁴³ L'Associazione ha un bilancio ridotto (2016: avanzo di gestione - € 1.949,92; 2017: avanzo di gestione -1.959,96; 2018: avanzo di gestione -1.998,91).

zootecnico e veterinario”, con particolare riferimento “al territorio della provincia di Brescia”. Lo Statuto della Fondazione prevede quali propri organi il Consiglio Generale (organo di indirizzo), il Presidente e il Comitato Direttivo (organi di amministrazione), il Collegio dei Revisori (organo di controllo) e il Comitato Tecnico Consultivo (organo consultivo).

Lo Statuto riserva all'IZSLER la nomina di un proprio rappresentante a membro del Consiglio Generale. I restanti componenti sono nominati dalla CCIAA e dalla Provincia di Brescia, dalla Fondazione “Istituzioni Agrarie Raggruppate”, da UBI Banco di Brescia S.p.a. e da UBI Banca S.p.a.; il Presidente è eletto dal Consiglio Generale; il Comitato Direttivo è composto dal Presidente e da due membri designati (a maggioranza) dal Consiglio Generale. Lo statuto prevede altresì che il Direttore Generale dell'IZSLER sia membro di diritto del Comitato Tecnico Consultivo.

La lettura delle norme statutarie disciplinanti la nomina dei membri del Consiglio Generale, l'elezione del Presidente e la designazione dei componenti del Comitato Direttivo inducono ad escludere la qualificazione della Fondazione quale “ente privato in controllo pubblico”, in quanto non tutti i membri dell'organo di indirizzo (Consiglio Generale) sono nominati da enti pubblici (UBI Banco di Brescia S.p.a. e da UBI Banca S.p.a. hanno personalità giuridica di diritto privato). Né gli organi di amministrazione (Presidente e Comitato Direttivo) sono nominati/designati da enti pubblici, essendo espressione del Consiglio Generale.

Anche l'ulteriore requisito richiesto dalle linee guida ANAC per la qualificazione della Fondazione quale ente in controllo pubblico (attività finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi consecutivi negli ultimi tre anni da P.A.) difficilmente può ritenersi sussistente. Ai sensi dello statuto, il principale mezzo di finanziamento della Fondazione è, infatti, costituito dalla gestione del proprio patrimonio. Per la verifica di tale aspetto occorrerebbe tuttavia esaminare i bilanci della Fondazione.

Invero apparirebbe forzata la collocazione della Fondazione anche nella categoria degli “Enti non in controllo pubblico” prevista dalle nuove linee guida ANAC. Nonostante la rilevanza delle attività svolte dalla Fondazione, esse – perlomeno rispetto ai rapporti con l'IZSLER – difficilmente possono qualificarsi come attività di “interesse pubblico”. La Fondazione, infatti, non esercita funzioni amministrative (attività di istruttoria in procedimenti di competenza dell'IZSLER; funzioni di certificazione o di accertamento, di autorizzazione, etc.); non espleta attività di servizio pubblico a favore dei cittadini sulla base di un affidamento disposto dall'IZSLER; non svolge, infine, attività di produzione di bene e servizi a favore dell'IZSLER⁴⁴.

Diversamente, considerato quanto precisato in merito all'ambito di applicazione dell'art.22 del d.lgs n.33/2013, si ritiene che l'IZSLER abbia, quale P.A. con potere di nomina di un membro del Consiglio Generale, l'obbligo di pubblicare i dati e le informazioni relative alla Fondazione elencate dal predetto articolo 22. Per tale ragione nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente come per gli anni passati continueranno ad essere pubblicati i dati e le informazioni elencati dal predetto articolo relativi alla Fondazione.

Ugualmente, nella medesima sezione del sito internet, sono pubblicate le dichiarazioni rese ex art.20 del d.lgs. n.39/2013 dal Prof. Mario Colombo, quale membro del Consiglio Generale della Fondazione in rappresentanza dell'IZSLER.

Quale iniziativa volta a promuovere la prevenzione della corruzione e favorire la massima trasparenza, con nota prot. n.1466/2018 l'Istituto ha inviato alla Fondazione un'apposita relazione illustrativa dei contenuti delle nuove linee guida adottate da ANAC e delle misure di contrasto alla corruzione in esse previste.

9 Relazione annuale 2019

Il termine per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione Annuale che i RPCT sono tenuti ad elaborare, ai sensi dell'art. 1 comma 14 della L. n. 190/2012, quest'anno è stato prorogato alla data del 31 gennaio 2020 (cfr. Comunicato del Presidente dell'ANAC del 13

⁴⁴ Si veda in particolare l'esemplificazione delle attività di interesse pubblico operata da ANAC a pag. 19 delle nuove linee guida datate 8 novembre 2017.

novembre 2019), al fine di consentire di svolgere adeguatamente tutte le attività connesse alla predisposizione del Piano.

La relazione costituisce un importante strumento di monitoraggio circa l'attuazione del PTPCT, nonché uno strumento indispensabile per la valutazione dell'efficacia delle strategie di prevenzione in esso previste.

PARTE V -SEZIONE TRASPARENZA

10 Premessa

La trasparenza viene definita dal d.lgs. n.33/2013, così come modificato dal d.lgs. n.97/2016, come “accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”.

La trasparenza, nell’evoluzione normativa che ne ha potenziato l’effettività, ha assunto un ruolo sempre crescente, sia quale regola per l’organizzazione dell’attività amministrativa, sia quale strumento che concorre all’effettiva attuazione del principio democratico e dei principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione.

Come rilevato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 20/2019, la trasparenza diviene anche fondamentale “principio argine alla diffusione di fenomeni di corruzione”. Tale obiettivo può trovare realizzazione solo se rispettati i criteri di qualità dei contenuti pubblicati definiti dal legislatore all’articolo 6 del d.lgs. n.33/2013 nei termini dell’integrità, del costante aggiornamento, della completezza, della tempestività, della semplicità di consultazione, della comprensibilità, dell’omogeneità, della facile accessibilità, della conformità ai documenti originali, dell’indicazione della provenienza e della riutilizzabilità.

Nella presente sezione l’Istituto individua le modalità e le iniziative che adotterà al fine di dare coerente e compiuta realizzazione ad adeguati livelli di trasparenza come previsti dal d.lgs. n.33/2013. Ciò per realizzare quel livello essenziale delle prestazioni cui ogni amministrazione deve tendere in ottemperanza al generale principio costituzionale di cui all’articolo 117, comma 2, lett. m).

Per la realizzazione della trasparenza, nonché per l’attività di verifica sull’adeguatezza del livello raggiunto, ci si è riferiti all’evoluzione delle linee guida e degli indirizzi dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. In particolare:

- **Linee Guida** recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. n.33/2013, di cui alla determinazione n.1309 del 28.12.2016;
- **Prime Linee Guida** recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. n.33/2013 come modificato dal d.lgs. n.97/2016, di cui alla determinazione n.1310 del 28.12.2016;
- **Linee Guida** recanti indicazioni sull’attuazione dell’art.14 del d.lgs. n.33/2013 “Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali” come modificato dall’art.13 del d.lgs. n.97/2016, di cui alla **delibera n.241** dell’08.03.2017;
- **Delibera n.382 del 12.04.2017** di “sospensione dell’efficacia della delibera n.241/2017 limitatamente alle indicazioni relative all’applicazione dell’art.14 co. 1, lett. c) ed f) del d.lgs. n.33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN”, in attesa della definizione nel merito del giudizio o in attesa di un intervento legislativo chiarificatore;
- **Delibera n.586 del 26.06.2019** “Integrazioni e modifiche della delibera 8 marzo 2017, n.241 per l’applicazione dell’art.14, co. 1-bis e 1-ter del d.lgs. 14 marzo 2013, n.33 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.20 del 23 gennaio 2019”;
- **Delibera n.1126 del 04.12.2019** “Rinvio alla data del 1 marzo 2020 dell’avvio dell’attività di vigilanza dell’ANAC sull’applicazione dell’art.14, co.1, lett. f) del d.lgs. 33/2013 con riferimento ai dirigenti delle amministrazioni regionali e degli enti dipendenti e sospensione dell’efficacia della delibera ANAC N.586/2019 limitatamente all’applicazione dell’art.14 co.1, lett. f) del d.lgs. 33/2013 ai dirigenti sanitari titolari di struttura complessa.

All’interno di tale quadro di riferimento vengono individuate:

- misure e strumenti attuativi degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, anche di natura organizzativa, dirette ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi, ai sensi degli articoli 10 e 43, co. 3 del d.lgs. n.33/2013;
 - azioni e strumenti attuativi, anche di natura organizzativa, diretti ad assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico, ai sensi degli articoli 5 e 43, co. 4 del d.lgs. n.33/2013;
- misure di trasparenza ulteriori rispetto agli specifici obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, attraverso la pubblicazione dei c.d. "dati ulteriori" nella sotto-sezione di I livello "Altri contenuti" nella sezione "Amministrazione Trasparente".

In materia sono intervenuti, inoltre, i seguenti comunicati del Presidente di ANAC:

- Comunicato del 12 aprile 2017 "Determinazione n.241 dell'8 marzo 2017 "Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art.14 del d.lgs.33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall'art.13 del d.lgs.97/2016" - sospensione dell'efficacia limitatamente alla pubblicazione dei dati di cui all'art.14, co. 1, lett.c) ed f), del d.lgs.33/2013 per i titolari di incarichi dirigenziali;
- Comunicato del 17 maggio 2017 "Chiarimenti in ordine alla pubblicazione degli emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica percepiti dai dirigenti (art.14, co.1-ter, del d.lgs.33/2013)";
- Comunicato dell'8 novembre 2017 "Pubblicazione degli emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica percepiti dai dirigenti (art.14, co.1-ter, del d.lgs.33/2013)";
- Comunicato del 7 marzo 2018 "Determinazione dell'8 marzo 2017 n.241 "Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art.14 del d.lgs. n.33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall'art.13 del d.lgs.97/2016" - sospensione dell'efficacia limitatamente alle indicazioni sulla pubblicazione dei dati di cui all'art.14, co. 1-ter, ultimo periodo del d.lgs. n.33/2013";
- Comunicato del 16 marzo 2018 "Obbligo di adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione con validità 2018- 2020", il quale chiarisce come a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n.97/2016, il PTPC deve essere integrato con il Programma per la trasparenza: "la necessaria integrazione degli obiettivi di trasparenza con il Piano della Performance necessita di una loro previsione annuale nell'ambito della programmazione su base triennale";
- Comunicato del 23 luglio 2019 "Pubblicazione del testo integrale dei contratti di acquisto di beni e servizi di importo unitario superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma biennale, e dei suoi aggiornamenti, dopo l'abrogazione dell'art 1, comma 505, della legge di stabilità 2016, operata dall'art.217 del codice dei contratti pubblici."

Importante riferimento per la realizzazione della trasparenza è costituito inoltre dalla sentenza della Corte Costituzionale n.20 del 23 gennaio 2019.

In materia di diritto di accesso rilevano:

- Reg. UE 679/2016 ("GDPR"), entrato in vigore il 25.5.2018;
- D.lgs. n.101/2018, contenente modifiche al d.lgs. n.196/2003 ("Codice Privacy"), entrato in vigore il 19 settembre 2018;
- Comunicato del 27 aprile 2017 "*Chiarimenti sull'attività di ANAC in materia di accesso civico generalizzato*";
- Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica 30 maggio 2017, n. 2/2017 recante "*Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato*" (c.d. FOIA);
- Circolare n. 1/2019 del 28.06.2019 "*Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)*" adottata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione.

L'Istituto per assicurare un costante confronto sul tema partecipa al Gruppo Interaziendale dei Responsabili della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza delle Aziende

Sanitarie Locali ed Ospedaliere della Regione Lombardia che, nel corso del 2019 si è integrato ulteriormente comprendendo altre realtà significative operanti sul territorio. Ad oggi fanno parte del gruppo: ASST di Mantova, ATS di Bergamo, ATS di Pavia, ATS della Città metropolitana di Milano, ATS Val Padana, ASST della Valcamonica, ASST Spedali Civili di Brescia, ASST Franciacorta, ASST di Cremona, ASST di Crema, ASST del Garda, ASST Papa Giovanni XXIII, ASST Bergamo Est, ASST Bergamo Ovest, Fondazione IRCCS Istituto nazionale dei tumori (?), ATS di Brescia, ATS dell'Insubria, ATS della Montagna, ASST Rhodense, ASST della Valtellina e Alto Lario, Fondazione IRCSS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Fondazione IRCSS Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano, Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU), ATS Brianza.

11 Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza e accesso civico

Il d.lgs. n.33/2013 stabilisce che la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce obiettivo strategico di ogni amministrazione. Dare completa attuazione alla trasparenza garantisce, infatti, un adeguato livello sia di informazione che di legalità, tesa allo sviluppo della cultura dell'integrità.

L'Istituto, in conformità con quanto previsto dall'art. 10, co. 3, d.lgs. n.33/2013 individua gli obiettivi strategici in materia di trasparenza e accesso civico nell'ambito della promozione di livelli sempre maggiori di trasparenza.

In particolare l'Istituto individua quali obiettivi strategici:

- Attuazione del coordinamento delle azioni in materia di trasparenza e accesso civico con la disciplina sulla tutela della riservatezza introdotta dal regolamento UE 2016/679;
- Prosecuzione, al fine di favorire l'accessibilità alle informazioni, delle attività dirette a garantire l'esercizio del diritto di accesso declinato nelle diverse tipologie (civico semplice, civico generalizzato, documentale);
- Implementazione delle attività di informatizzazione delle pubblicazioni in "Amministrazione trasparente" al fine di semplificare gli adempimenti, consentire una maggiore accessibilità e fruibilità delle informazioni anche attraverso modalità informatizzate di rimozione dei dati, documenti e informazioni al termine della durata dell'obbligo di pubblicazione ex articolo 8 del d.lgs. n.33/2013;
- Razionalizzazione e perfezionamento delle attività di controllo e monitoraggio degli obblighi di pubblicazione.

Tali obiettivi strategici saranno tradotti in obiettivi organizzativi ed individuali assegnati agli uffici e ai loro dirigenti.

11.1 Promozione dell'istituto dell'accesso civico generalizzato ed adempimenti conseguenti al recepimento del Regolamento UE 679/2016

L'accesso – declinato come diritto di accesso documentale ai sensi dell'art. 22 della l. n.241/1990, come accesso civico semplice ex art. 5 co. 1 d.lgs. n.33/2013 e come accesso civico generalizzato ex art. 5 co. 2 d.lgs. n.33/2013 – costituisce principio generale dell'attività amministrativa, diretta declinazione dei principi costituzionali di cui all'art. 97 di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione.

In particolare, l'accesso civico si affianca, senza sovrapporsi, alle altre forme esistenti consentendo l'accesso alla generalità degli atti e delle informazioni, senza onere di motivazione, a tutti i cittadini singoli ed associati, proponendosi come strumento di coinvolgimento dei cittadini nella cura della "cosa pubblica", oltretutto di contrasto della corruzione e di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione.⁴⁵

⁴⁵ Consiglio di stato, sez. III, sentenza 6 marzo 2019, n. 1546 in cui si afferma altresì che "L'accesso previsto

Il concetto di accessibilità totale di dati e informazioni relativi all'azione amministrativa si lega inoltre oggi con il concetto di *accountability*, inteso come obbligo di ogni pubblica amministrazione di dare conto del proprio operato.

L'Istituto ritiene sia di fondamentale importanza perseguire **l'obiettivo di semplificare le modalità di esercizio del diritto di accesso** da parte dei cittadini, rimuovendo ogni forma di ostacolo al pieno esercizio del menzionato diritto e garantendo al contempo semplicità nelle procedure amministrative e negli oneri connessi.

L'esigenza di semplificare l'accesso dei cittadini e la conseguente gestione amministrativa delle richieste, è stata accolta dalla Circolare n. 1/2019 "*Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)*" del Ministro per la Pubblica Amministrazione, con la quale le Amministrazioni sono state invitate a valorizzare gli strumenti tecnologici funzionali ad una migliore attuazione del FOIA.

L'Istituto tramite l'URP – a partire dalle raccomandazioni contenute nella Circolare FOIA n. 2/2017 - ha reso disponibili sul proprio sito web moduli on line attraverso i quali il cittadino è agevolato sia nell'esercizio in senso stretto del diritto di accesso civico semplice e generalizzato sia nella tutela e difesa dei propri interessi privati alla protezione dei dati personali, alla libertà e segretezza della corrispondenza e/o dei propri interessi economici commerciali ai sensi dell'art. 5-bis co. 2 del d.lgs. n.33/2013 – e quindi nella redazione dell'opposizione all'accesso e/o nell'istanza di riesame ai sensi dell'art.5 co.8, del d.lgs. n.33/2013.

I moduli in esame – suddivisi a seconda della tipologia di accesso civico esercitato - riportano tutte le indicazioni prescritte dalla normativa vigente ed agevolano il cittadino nell'individuazione e conseguente attivazione della tutela di volta in volta più opportuna a seconda delle circostanze e dell'interesse coinvolto. I moduli sono messi a disposizione nella sezione "URP" del sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparente" e nella rete intranet. Nel corso del 2019 è stata rivista la modulistica ad uso dell'utenza con lo scopo di consentire l'inserimento dei richiami corretti alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

L'Istituto – come anche ribadito nella Circolare FOIA n. 1/2019 – garantisce che il sistema di protocollo informatico gestisca al suo interno l'organigramma aggiornato dell'amministrazione, e permetta di gestire il procedimento di accesso in tutte le sue fasi, dall'acquisizione della richiesta alla decisione finale.

A riguardo, un'ulteriore soluzione tecnica organizzativa che è stata adottata dall'Istituto per agevolare l'esercizio del diritto di accesso e contestualmente gestire in modo efficiente le richieste di accesso, è rappresentata dall'adozione, da luglio 2017, del registro degli accessi contenente informazioni non nominative relative alle richieste di accesso ricevute dall'amministrazione ed il relativo esito. A partire dal mese di aprile 2018, è stato realizzato un modulo software per la gestione e pubblicazione di tale registro, integrato con il sistema interno di protocollo.

In conformità con quanto suggerito dalla Circolare n. 2/2017, l'Istituto provvede ogni trimestre all'aggiornamento della pubblicazione del registro degli accessi, suddiviso nelle tre tipologie di accesso (documentale, civico semplice e civico generalizzato.)

Nel corso del 2020, il registro degli accessi sarà, inoltre, revisionato alla luce delle "Indicazioni operative per l'implementazione del registro degli accessi FOIA" predisposte dal

dalla l. n. 241/1990 è garantito "agli interessati", non essendo sufficiente la semplice curiosità, ma risultando invece necessario un interesse di base differenziato e meritevole di tutela, secondo la titolarità e nei limiti dell'utilità di una posizione giuridicamente rilevante, ancorché ricostruita dalla giurisprudenza dominante non già come diritto soggettivo ma come interesse legittimo. L'accesso civico generalizzato è, invece, esteso a qualunque soggetto, singolo o associato, senza necessità di dimostrare un particolare interesse qualificato a richiedere gli atti o le informazioni, secondo il modello del Freedom of Information Act (FOIA)".

Dipartimento della funzione pubblica, le quali prevedono specifiche tecniche che consentano l'esportazione dei dati del registro in formato XML per la pubblicazione.

Oltre alla descritta esigenza di semplificazione, alla luce delle rilevanti novità intervenute in materia di protezione dei dati personali, a partire dal 25.05.2018, l'Istituto ha dedicato particolare attenzione al processo di adeguamento interno alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 – di seguito “GDPR” - e delle conseguenti modifiche apportate dal d.lgs. n. 101/2018 (entrato in vigore il 19.09.2018) al d.lgs. n.196/2003.

Tale adeguamento è avvenuto in prima istanza con la nomina del RPD – responsabile della protezione dei dati personali - dell'Istituto (ovvero DPO) avvenuta con decreto del Direttore Generale n. 231 del 14.05.2018.

Nell'individuazione dei presupposti di liceità del trattamento dei dati personali, l'Istituto ha correttamente provveduto a specificare ai sensi dell'art. 6 del GDPR la base giuridica legittimante il trattamento dei dati oggetto delle istanze di accesso documentale e di accesso civico nel perseguimento di finalità istituzionali attribuite dalla normativa vigente all'Ente e/o nell'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri e, per quanto riguarda l'accesso civico, nell'art. 6 lett. c) nell'adempimento di un obbligo di legge al quale è soggetto il titolare del trattamento.

Tali riferimenti sono, altresì, puntualmente precisati anche nel registro delle attività di trattamento dell'Istituto, adempimento prescritto dall'art. 30 GDPR. Nello specifico, con riferimento all'istituto dell'accesso, il registro riporta – oltre alla base giuridica - la finalità del trattamento, la categoria di interessati e di dati personali coinvolti, l'eventuale trasferimento dati, il periodo di conservazione e le misure di sicurezza adottate e/o da adottare.

In conformità a quanto prescritto dagli artt. 13 e 14 del GDPR, l'Istituto a partire dal secondo semestre del 2019 ha, altresì, provveduto ad aggiornare le informative in materia di accesso civico e di accesso documentale, includendovi tutte le indicazioni prescritte dalla normativa, fra cui i dati di contatto del DPO, la determinazione delle finalità e della base giuridica del trattamento, l'elencazione dei principali diritti dell'interessato.

In considerazione degli obblighi gravanti sul titolare del trattamento e nella specie l'adozione di idonee e adeguate misure tecnico-organizzative ai sensi degli artt. 24 e ss. del GDPR, l'Istituto presterà particolare attenzione, nell'ambito dei procedimenti in materia di accesso, all'eventuale gestione di “dati particolari” ai sensi dell'art. 9 GDPR, nuova categoria che comprende oltre ai dati che rivelano l'originale razziale e etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, i dati relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale, *“anche i dati genetici o biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica”*.

Il trattamento dei predetti dati viene espressamente vietato dall'art. 9 GDPR, salvo che nelle ipotesi contemplate al co. 2, fra le quali si ricorda a titolo meramente esemplificativo il consenso dell'interessato o la necessità del trattamento per motivi di interesse pubblico rilevante.

Altrettanta cautela verrà riservata da parte dell'Istituto al trattamento dei dati personali eventualmente coinvolti relativi a condanne penali e reati, nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 10 del GDPR.

Nell'evasione delle istanze di accesso l'Istituto si impegna a privilegiare le modalità **meno pregiudizievoli** per i diritti dell'interessato, optando per l'ostensione di documenti *con l'omissione dei “dati personali”* in esso presenti, laddove l'esigenza informativa alla base dell'istanza di accesso possa essere ugualmente soddisfatta.

Nel rispetto del divieto di diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute (cfr. art. 22, comma 8, d. lgs. n. 196/2003; oggi abrogato ma i cui contenuti sono stati riportati nel nuovo art. 2-septies, comma 8, del medesimo decreto) rimane ferma in ogni caso l'esclusione all'accesso connessa.

Nell'anno 2019 è stato attivato il monitoraggio periodico (31 maggio/31 ottobre) per la valutazione del raggiungimento del 100% del target in ordine al ***“rispetto delle tempistiche adottate dal regolamento”*** da parte delle strutture competenti, con specifico riferimento all'accesso civico. Tale monitoraggio ha avuto un riscontro positivo, tenuto conto che in entrambi i periodi il target è stato raggiunto al 100%.

In un'ottica di trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa, proseguirà anche nel 2020 il monitoraggio periodico (31 maggio/31 ottobre) circa il rispetto delle tempistiche adottate dal Regolamento interno nell'ambito dei procedimenti in materia di accesso.

Per quanto concerne infine, il numero di richieste di accesso nelle sue diverse declinazioni pervenute a questo Istituto nell'anno 2019 si dà atto di aver ricevuto precisamente:

- n. 15 richieste di accesso documentale, di cui 9 relative a documentazione sanitaria e n.6 relative a documentazione amministrativa: ad eccezione di un rifiuto, di un differimento e di tre accoglimenti parziali, l'esito è stato per le restanti richieste di accoglimento.
- n. 1 richiesta di accesso civico semplice, rifiutata in quanto avente ad oggetto dati non soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.lgs 33/2013.
- n. 1 richiesta di accesso civico generalizzato, avente ad oggetto dati di carattere sanitario, accolta.

11.2 Pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente di contenuti coerenti rispetto agli obblighi e ai termini dell'aggiornamento

Per il 2019 le misure in tema di trasparenza programmate e assegnate alle strutture coinvolte dagli obblighi di pubblicazione, hanno riguardato il rispetto dei requisiti di completezza, aggiornamento e formato aperto dei contenuti pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente”. Pertanto, in relazione a tali adempimenti il RPCT, nei mesi di luglio e dicembre 2019, svolgeva il monitoraggio delle pubblicazioni dell'intera sezione “Amministrazione Trasparente” con riferimento ai contenuti delle pubblicazioni, al rispetto dei tempi di pubblicazione ed aggiornamento. A ciò aggiungasi l'attestazione, con riferimento alla data del 31.03.2019, del Nucleo di valutazione delle prestazioni sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi della delibera ANAC n.141/2019. Nel documento, il Nucleo di valutazione delle prestazioni attestava la “veridicità e l'attendibilità” di quanto pubblicato sul sito dell'amministrazione rispetto al contenuto degli obblighi indicati con la sopra citata delibera ANAC n.141/2019. Oltre ciò, il Nucleo rilevava come l'Istituto avesse individuato le misure organizzative per assicurare il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione Trasparente” nonché, come richiesto dalla norma, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art.10 del d.lgs. n.33/2013.

Anche per il 2020 è prevista quale misura in tema di trasparenza da attribuire alle strutture coinvolte dagli obblighi di pubblicazione, il rispetto dei requisiti di completezza, aggiornamento e formato aperto dei contenuti pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente”, nonché, oltre allo stretto assolvimento degli obblighi, il corretto sviluppo dei contenuti, avuto riguardo anche alle novità normative di interesse specifico, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di trasparenza.

Un'ulteriore misura, per il 2019, ha riguardato, ai sensi dell'articolo 8, co. 3 del d.lgs. n.33/2013 gli adempimenti relativi alla prima scadenza del termine generale di pubblicazione. Pertanto, con riferimento all'anno 2013, sono stati censiti e successivamente eliminati i contenuti pubblicati interessati dall'applicazione della disposizione. Analogamente per il 2020 le strutture competenti alla pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” provvederanno all'attività di censimento per la successiva eliminazione da parte dei Sistemi Informativi dei contenuti scaduti e pubblicati nell'anno

2014.

Alla luce dell'evoluzione normativa in materia nonché dei contenuti del nuovo PNA e dei prossimi interventi regolatori programmati nel corso del 2020 sarà organizzata attività formativa in tema di trasparenza.

12 La definizione della *governance* per garantire l'esercizio del diritto di accesso civico "generalizzato". Misure organizzative.

In linea con quanto iniziato negli anni 2017-2019, compito dell'Istituto anche per l'anno 2020 sarà quello di assicurare la diffusione massima delle conoscenze riferite alle procedure di gestione delle richieste di accesso.

Al tal fine, l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), si impegna ad offrire all'utenza tutte le informazioni sulle modalità di esercizio del diritto di accesso ai dati, documenti ed informazioni detenuti stabilmente dall'Ente, secondo quanto stabilito dal vigente regolamento dell'Istituto in materia di diritto di accesso, fornendo altresì alle strutture interne il necessario supporto nell'evasione delle richieste.

L'ufficio è individuato, nell'ambito del procedimento di accesso civico generalizzato, quale "centro di competenza" (c.d. *help desk*) con il precipuo compito di fornire assistenza al richiedente l'accesso e di assicurare la capillare diffusione interna delle informazioni riguardanti gli strumenti procedurali ed organizzativi impiegati dall'Istituto per l'attuazione della normativa.

In particolare, si ritiene che un'azione di implementazione del servizio di supporto al cittadino permetta il prodursi di un circolo virtuoso - "circuitto della trasparenza" -, nel quale il richiedente viene guidato nell'operazione di identificazione dell'oggetto dell'istanza e nell'accurata selezione del canale d'accesso più adeguato alle sue esigenze.

Questa *openness* (atteggiamento di apertura e di disponibilità) non è solo un'opzione etica o uno stile di condotta, ma è, soprattutto, l'unico modo in cui una pubblica amministrazione può operare.

L'*help desk* è chiamato inoltre ad approfondire ciò che rappresenta il "diritto vivente", sorto con l'entrata in vigore il 23 dicembre 2016 del nuovo accesso civico. Diventa così prioritaria un'azione di aggiornamento che abbia ad oggetto non solo la giurisprudenza amministrativa discendente dai ricorsi ai dinieghi della P.A., ma anche le pronunce del Garante per la protezione dei dati personali.

Anche alla luce di queste nuove attribuzioni affidate all'U.R.P. ed al fine di definire puntualmente le funzioni, i compiti, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio, nel corso dell'anno 2018 è stato interamente revisionato il Regolamento dell'U.R.P., originariamente adottato dall'Istituto con delibera del Direttore Generale n. 664 del 22.12.2011. Il nuovo "*Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico*" è stato da ultimo adottato con decreto del Direttore Generale n. 484 in data 13.11.2018 e pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Per quanto concerne la definizione dei singoli ruoli e delle responsabilità, si ricorda che ai sensi del vigente Regolamento dell'Istituto in materia di diritto di accesso (art. 13), responsabili del procedimento per l'accesso documentale sono i dirigenti della struttura competente a detenere il documento richiesto, e nel caso di documenti aventi natura infra-procedimentale, i dirigenti della struttura competente a detenere stabilmente il documento. Ai sensi dell'art. 25 co. 4 del menzionato Regolamento le richieste di accesso civico semplice sono da indirizzare al RPCT, in quanto soggetto preposto al controllo sull'adempimento da parte dell'Istituto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

Nell'ambito del procedimento ad istanza di parte, rivolto all'ottenimento di documentazione/dati/informazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione (c.d. accesso civico generalizzato) sono individuate quali figure centrali il **Direttore Amministrativo** - per le domande riferite a documentazione/dati/informazioni di tipo

amministrativo - e il **Direttore Sanitario**, per quelle riferite a documentazione/dati/informazioni di tipo sanitario. Precisamente, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento, compete a tali figure la valutazione formale della richiesta e la sua trasmissione (entro e non oltre 5 giorni lavorativi) alla struttura in possesso del documento/dato/informazione richiesto, oltre che la successiva evasione finale della domanda.

Tale scelta organizzativa, ha la finalità di mantenere ad un livello superiore la titolarità della decisione e, di conseguenza, la responsabilità. Nondimeno costituisce un'operazione di coordinamento, a garanzia della coerenza ed omogeneità nelle risposte.

Alla luce delle significative novità introdotte dal GDPR in materia di protezione dei dati personali, diviene essenziale garantire anche nel procedimento di accesso l'effettività dei compiti riconosciuti al DPO, coordinandone l'attività con quella svolta dal RPCT.

Considerate le criticità derivanti dal difficile e mutevole bilanciamento fra esigenze di tutela della protezione della vita privata ed esigenze di accessibilità dei dati e delle informazioni in possesso dell'amministrazione, il compito di consulenza del DPO dovrà potersi declinare nell'assistenza ai dirigenti delle strutture competenti a detenere i documenti e al RPCT nella trattazione ed evasione rispettivamente delle istanze di accesso documentale e delle istanze di accesso civico.

13 Il modello di *governance* per l'assolvimento degli obblighi di trasparenza: compiti e responsabilità

Come formalmente rilevato nel corso dell'anno 2019 da parte del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni in occasione dell'annuale verifica disposta da ANAC sui contenuti pubblicati, l'Istituto ha individuato "misure organizzative" in grado di assicurare il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati. Pertanto, il modello di *governance* individuato per la prima volta con il PTPCT 2018-2020, come meglio definito nel PTPCT 2019-2021, integrato con alcune precisazioni in merito ai compiti attribuiti, viene confermato anche per l'anno 2020.

RESPONSABILE	COMPITI
RPCT	Predisporre la proposta di PTPCT e dei relativi aggiornamenti annuali - sezione Trasparenza; Svolgere stabilmente un'attività di monitoraggio e controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, provvedendo alle dovute segnalazioni; Verificare la qualità dei dati pubblicati in termini di completezza, chiarezza, aggiornamento e facile consultazione.
Dirigenti/direttori responsabili delle pubblicazioni in "Amministrazione Trasparente"	Assicurare la tempestiva pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente", ovvero garantire il tempestivo e regolare flusso dei dati delle informazioni e dei documenti da pubblicare (nel rispetto dei termini stabiliti dalla legge); Curare la raccolta, aggregazione e messa a sistema del contenuto informativo ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" secondo i criteri di qualità delle informazioni richieste dal d.lgs. n.33/2013; Garantire la completezza delle pubblicazioni con assunzione di responsabilità rispetto ai contenuti pubblicati, anche con riferimento agli aspetti della tutela della riservatezza e del corretto trattamento dei dati personali; Rimuovere i dati, i documenti o le informazioni decorso il periodo dell'obbligo di pubblicazione di cui all'articolo 8 del d.lgs. n.33/2013 nonché in altre disposizioni previste nel medesimo decreto per specifici

Schema in consultazione

	adempimenti; Svolgere stabilmente la verifica e il monitoraggio dei contenuti pubblicati dalla struttura; Monitorare la rimozione dei dati di competenza decorsi i termini per la pubblicazione; Definire nuove misure di trasparenza idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e controllarne il rispetto da parte dei dipendenti afferenti alla struttura; Garantire l'interpretazione e l'applicazione della normativa relativa al settore di competenza, individuando idonee modalità di pubblicazione; Fornire supporto al RPCT in merito alle scelte operate.
Referenti della trasparenza (individuati nel PTPCT)	Supportare il RPCT e i dirigenti responsabili delle pubblicazioni al fine di garantire il tempestivo assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza secondo quanto indicato nell'elenco degli obblighi di pubblicazione di cui al presente Piano; Supportare il dirigente nelle attività di monitoraggio e di controllo previste; Informare tempestivamente il RPCT di eventuali criticità rilevate in merito agli adempimenti degli obblighi in materia di trasparenza.
Operatori	Predisporre i contenuti per la pubblicazione da parte del responsabile della pubblicazione.
Dirigente Responsabile Sistemi Informativi	Gestire la sezione del sito "Amministrazione Trasparente"; Individuare idonee ed adeguate soluzioni informatiche per le attività del RPCT; Garantire che le soluzioni tecnologiche adottate supportino adeguatamente la pubblicazione tempestiva dei dati, delle informazioni e dei documenti da parte delle strutture responsabili della pubblicazione; Favorire ed incentivare la pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 7 del d.lgs. n.33/2013 mediante l'utilizzo di formati di tipo aperto; Gestire il sistema informativo di monitoraggio e di profilazione degli utenti.
Responsabile della protezione dei dati personali	Supportare il RPCT informando e fornendo consulenza rispetto agli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali; Supportare i responsabili delle pubblicazioni in "Amministrazione Trasparente" informando e fornendo consulenza rispetto agli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali; Verificare e monitorare la conformità dei contenuti pubblicati in "Amministrazione Trasparente" alla normativa in materia di protezione dei dati personali.
Nucleo di valutazione delle prestazioni	Verificare la coerenza tra gli obiettivi del PTPCT - sezione Trasparenza e il Piano della Performance; Rilevare e attestare l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione entro i diversi termini prescritti da ANAC, anche con riferimento a profili qualitativi, relativi alla completezza del dato pubblicato, all'aggiornamento ed al formato di pubblicazione,

All'interno del quadro così delineato, il RPCT ha un ruolo di coordinamento e monitoraggio sull'effettiva attuazione degli obblighi di pubblicazione, ma non sostituisce i responsabili della pubblicazione nell'individuazione, elaborazione, raccolta, trasmissione, pubblicazione e rimozione dei dati, documenti ed informazioni.

Ai sensi dell'articolo 43 comma 3 e ss., del d. lgs. n.33/2013 e dell'articolo 6 della legge n.241/1990 ogni direttore/dirigente è responsabile delle pubblicazioni previste dalla normativa per i procedimenti di competenza degli uffici afferenti al direttore/dirigente

medesimo. Il responsabile della pubblicazione definisce i contenuti da pubblicare per adempiere all'obbligo, provvede alla pubblicazione o eventualmente dispone la pubblicazione per il tramite dei Sistemi Informativi dei dati/informazioni e ne cura l'aggiornamento secondo le tempistiche stabilite e la qualità richiesta, effettua i controlli ed i monitoraggi disposti dal RPCT, propedeutici allo svolgimento dall'azione di controllo e del monitoraggio di competenza di quest'ultimo.

I Sistemi Informativi garantiscono ai responsabili della pubblicazione il supporto tecnico anche per ciò che riguarda l'utilizzo di formati corretti, in conformità al dettato normativo ed alla sua evoluzione. I Sistemi Informativi sono tenuti a fornire dettagliate ed accurate istruzioni per la produzione dei documenti/pagine web in formato aperto. Nondimeno, devono garantire agli operatori incaricati delle pubblicazioni la dotazione ed il costante aggiornamento degli strumenti e degli applicativi per la pubblicazione in modo accessibile e qualitativamente adeguato.

Ciascun dirigente è altresì responsabile del trattamento dei dati personali oggetto di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente". Sono pertanto tenuti ad adempiere alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali in conformità al d.lgs.10 agosto 2018, n.101 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)", al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) nonché alle *"Linee Guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati"*, emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014.

Come peraltro già dal PNA 2018 e confermato dal PNA 2019, gli oneri di pubblicazione previsti dal d.lgs. n.33/2013 devono necessariamente essere espletati in maniera conforme con la nuova disciplina della tutela dei dati personali. Pur rimanendo presupposto il rispetto della base giuridica di riferimento per il trattamento dei dati personali nell'ambito dell'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, individuata (ex art. 2-ter del d.lgs. n.196/2003, introdotto dal d.lgs.101/2018) esclusivamente in una norma di legge o di regolamento, risulta altresì indispensabile che l'attività di pubblicazione dei dati per finalità di trasparenza sia conforme a tutti i principi enucleati a livello europeo (art. 5 del Regolamento (UE): liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione dei dati, ossia limitazione dei dati rispetto alle finalità di utilizzo degli stessi, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, adeguatezza, aggiornamento, responsabilizzazione del titolare del trattamento. A conferma di quanto sopra anche il PNA 2019 sottolinea come "[...] le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. n.33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione".

Rientra nella responsabilità di tutti i soggetti cui è attribuita la competenza alla pubblicazione di contenuti la preventiva valutazione, tenuto conto della portata della diffusione delle informazioni pubblicate in "Amministrazione Trasparente", di tutti gli aspetti relativi alla tutela della riservatezza, provvedendo, ove necessario, alla anonimizzazione delle informazioni. È affidata alla responsabilità ed alla competenza dei

dirigenti che pubblicano, la valutazione circa il delicato contemperamento fra l'esigenza del completo ed esaustivo adempimento degli obblighi di pubblicazione richiesto dalla norma e la necessità che l'amministrazione si adoperi affinché i contenuti pubblicati rispettino i limiti imposti dalla normativa in tema di tutela dei dati personali. Particolare attenzione deve essere riservata nella pubblicazione di documenti che possano avere contenuti non pertinenti con il fine stesso della trasparenza. Posto che il principio valutativo cardine deve necessariamente fare riferimento al principio di sufficienza e non eccedenza, i dirigenti che pubblicano devono provvedere a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti ovvero, se sensibili o giudiziari, non indispensabili in relazione alle finalità di trasparenza. Elemento imprescindibile per garantire il rispetto dei differenti ma convergenti interessi è un coordinato processo di standardizzazione dei documenti destinati alla pubblicazione tenuto conto del principio di minimizzazione dei dati.

Rispetto al tema della tutela della riservatezza, ruolo di garanzia, come ribadito anche da ANAC nel PNA 2018 nonché nel PNA 2019, è quello del Responsabile della Protezione dei dati al quale, ai fini che qui interessano, sono attribuiti specifici compiti di supporto, informazione, consulenza e sorveglianza per tutta l'amministrazione. Nonostante gli ambiti di operatività differenti e non sovrapponibili, ANAC ha sottolineato l'importanza di una buona collaborazione tra RPCT e DPO (Responsabile della Protezione dei Dati) per la protezione dei dati personali, ancorché si possa trattare solamente di una forma di cooperazione interna fra uffici limitatamente a profili di carattere generale.

A tal fine con decreto del Direttore Generale n.231 del 14.05.2018 è stato designato il Dott. Riccardo Possenti, dirigente presso i Sistemi Informativi dell'Istituto, quale Responsabile della protezione dei dati personali per l'Istituto, ai sensi dell'articolo 37 del GDPR a far data dal 15.05.2018.

Con decreto del Direttore Generale n.461 del 23.10.2018 è stato nominato l'Ing. Domenico Nilo Mazza, dirigente responsabile dei Sistemi Informativi dell'Istituto, a ricoprire l'incarico di Responsabile per la Transizione Digitale ai sensi dell'articolo 17 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) adottato con d.lgs. n.82/2005.

14 La mappa degli obblighi di pubblicazione e delle responsabilità

La mappa degli obblighi di pubblicazione e delle relative responsabilità, di cui all'allegato al presente Piano, è la rappresentazione sintetica della sezione trasparenza per il triennio 2020-2022 dell'Istituto.

Il processo di riassetto istituzionale e di riorganizzazione interna che ha investito l'Istituto a partire dal 2016 e in particolare l'evoluzione del processo nel corso dell'anno 2018, si è concluso, ad eccezione delle strutture Unità Operativa Provveditorato Economato e Vendite e Unità Operativa Tecnico Patrimoniale. Pertanto la denominazione delle singole strutture nell'elenco degli obblighi di pubblicazione è quello sotto indicato.

Denominazione delle strutture nell'allegato F (Elenco degli obblighi di pubblicazione) al PTPCT 2020-2022.
Unità Operativa Affari Generali e Legali
Unità Operativa Gestione Risorse Umane e delle Sviluppo Competenze
Unità Operativa Provveditorato Economato e Vendite
Unità Operativa Gestione Servizi Contabili
Unità Operativa Tecnico Patrimoniale
Ufficio Progetti di ricerca
Formazione Biblioteca Comunicazione
Sistemi Informativi
Direzione Generale
Direzione Sanitaria
Direzione Amministrativa
Servizio Assicurazione Qualità

La mappa è strutturata in conformità alla delibera ANAC n.1310/2016 “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. n. 33/2013 come modificato dal d.lgs. n.97/2016”.

Per ogni obbligo di pubblicazione vengono indicati:

- Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie);
- Denominazione sottosezione livello 2 (Tipologie di dati);
- Riferimento normativo;
- Denominazione del singolo obbligo;
- Contenuti dell’obbligo;
- Aggiornamento;
- Periodicità/termini degli aggiornamenti;
- Struttura competente;
- Responsabili della individuazione e/o elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati;
- Non applicabilità dell’obbligo;
- Note.

In ottemperanza a quanto disposto dalla delibera ANAC n. 1310/2016 la mappa indica, in aggiunta alle ipotesi individuate dal legislatore del d.lgs. n.97/2016 “Non applicabilità dell’obbligo” nei casi in cui non è possibile pubblicare i dati previsti dalla norma in quanto non pertinenti rispetto alle caratteristiche organizzative o funzionali dell’Amministrazione. In particolare si tratta dei seguenti obblighi:

- a) Organizzazione – Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo – Titolari di incarichi politici di cui all’art.14, co.1, del dlgs n.33/2013 – *Dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l’apposizione della formula “sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero”;*
- b) Organizzazione – Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo – Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all’art. 14, co.1-bis, del dlgs n.33/2013 - *Dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l’apposizione della formula “sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero”;*
- c) Organizzazione – Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo – Cessati dall’incarico - *Dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo dell’incarico;*
- d) Organizzazione – Rendiconti gruppo consiliari regionali/provinciali – Rendiconti gruppi consiliari/provinciali – *Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell’impiego delle risorse utilizzate;*
- e) Organizzazione – Rendiconti gruppo consiliari regionali/provinciali – Atti degli organi di controllo – *Atti e relazioni degli organi di controllo;*
- f) Personale – Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali) – Ruolo dirigenti – *Ruolo dei dirigenti;*
- g) Controlli e rilievi sull’amministrazione – Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe – Atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe – *Relazione dell’OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art.14 c.4, lett. a), d.lgs. n.150/2009;*

- h) Servizi erogati – Liste di attesa – Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) – *Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata;*
- i) Opere pubbliche – Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici – Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art.1, l. n.144/1999) – *Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali);*
- j) Pianificazione e governo del territorio – Pianificazione e governo del territorio – *Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti;*
- k) Pianificazione e governo del territorio – Pianificazione e governo del territorio – *Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse;*
- l) Strutture sanitarie private accreditate – strutture sanitarie private accreditate – *Elenco delle strutture private accreditate;*
- m) Strutture sanitarie private accreditate – strutture sanitarie private accreditate – *Accordi intercorsi con le strutture private accreditate;*
- n) Interventi straordinari e di emergenza – Interventi straordinari e di emergenza – *Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;*
- o) Interventi straordinari e di emergenza – Interventi straordinari e di emergenza – *Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;*
- p) Interventi straordinari e di emergenza – Interventi straordinari e di emergenza – *Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione.*

Si ricorda inoltre che al venir meno dell'obbligo "Bandi di gara e contratti – Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura – Contratti – Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma biennale e i suoi aggiornamenti" come disposto dal d.lgs. 19 aprile 2017, n.56, si è aggiunto, nel 2019, il venir meno degli obblighi di pubblicazione rispettivamente di "Bandi di gara e contratti – Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura – Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali – *Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)*" e di "Bandi di gara e contratti – Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura – Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione – *Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione*" disposto con dl. n.32/2019 convertito con modifiche con l. 14 giugno 2019, n.55.

In applicazione del coordinato disposto di cui all'articolo 10 co. 1 del d.lgs. n.33/2013, di cui al paragrafo 7.1 del Piano Nazionale Anticorruzione approvato con delibera n. 831/2016 e di cui al par. 2 della Linee guida ANAC n. 1310/2016, l'Istituto individua in apposita sezione della mappa degli obblighi di pubblicazione i responsabili della individuazione e/o elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di obbligo di pubblicazione. La definizione e l'elaborazione dei contenuti degli obblighi di pubblicazione debbono essere la risultanza della collaborazione e del diretto coinvolgimento dei responsabili della pubblicazione che necessariamente prestano idoneo

supporto al RPCT, anche ai fini della responsabilità nel caso di mancata collaborazione con il RPCT.

L'Istituto individua quale scelta preferibile la pubblicazione dei dati e delle informazioni in formato tabellare, a garanzia di un maggiore livello di comprensibilità e di semplicità di consultazione dei contenuti pubblicati, assicurando agli utenti della sezione "Amministrazione Trasparente" la possibilità di reperire informazioni chiare e immediatamente fruibili.

In conformità con la previsione di cui all'articolo 9-bis "Pubblicazione delle banche dati" del d.lgs. n.33/2013 in virtù della quale le pubbliche amministrazioni adempiono ai propri obblighi con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale del collegamento ipertestuale ad una delle banche dati elencata nell'allegato B al d.lgs. n.33/2013 medesimo, nel corso del 2018 è stato pubblicato il link ipertestuale alla banca dati Perlapa relativamente ai seguenti obblighi di pubblicazione: "Consulenti e collaboratori – Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza" e "Personale – Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)". Verificato che i contenuti pubblicati nelle sezioni di "Amministrazione Trasparente" "Consulenti e collaboratori – Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza" non sono totalmente coincidenti con quanto pubblicato nella banca dati di Perlapa è stato scelto di mantenere la doppia pubblicazione. A partire dal 2019 l'Istituto assolve i propri obblighi di pubblicazione in tema di "Opere pubbliche – tempi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche" anche attraverso il collegamento ipertestuale alla banca dati BDAP – Banca dati amministrazioni pubbliche. Con riferimento ai termini degli aggiornamenti si precisa che per "Aggiornamento tempestivo" l'Istituto considera quale termine entro il quale deve avvenire la pubblicazione quello di 30 giorni, in conformità all'orientamento espresso da ANAC nella delibera n.1310/2016. Con riferimento all'aggiornamento "trimestrale" l'Istituto considera rispettivamente i periodi gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre, ottobre-dicembre di ogni anno. Con riferimento all'aggiornamento "semestrale" l'Istituto considera i periodi gennaio-giugno e luglio-dicembre di ogni anno.

Già a partire dal 2017 l'Istituto, alla luce dell'esplicitazione dei criteri di identificazione soggettiva resi da ANAC con il proprio provvedimento n.241/2017, colloca le pubblicazioni relative al Consiglio di Amministrazione, previa rivalutazione del profilo soggettivo, nella sezione di "Amministrazione Trasparente" relativa ai titolari di incarichi di direzione o di governo.

Si è, altresì, provveduto a dare concreta attuazione, con riferimento al Presidente del CDA a quanto previsto con la delibera n.241/2017 relativamente allo svolgimento dell'incarico a titolo gratuito.

In conformità agli obblighi previsti dal d.lgs. n.39/2013, il cui specifico esame è stato oggetto del paragrafo 8.6 del presente Piano ("Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi") si è provveduto anche per l'anno 2019, ad acquisire le dichiarazioni annuali di insussistenza di cause di incompatibilità dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei direttori dell'IZSLER.

Le dichiarazioni di insussistenza delle cause di incompatibilità ed inconferibilità sono state, altresì, pubblicate, in relazione all'incarico di amministratore dell'Associazione Istituti Zooprofilattici Sperimentali, ricoperto dal Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata Dott. Antonio Fasanella, e alla carica di membro del Consiglio Generale della Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche, rivestita dal Presidente Prof. Mario Colombo.

L'Istituto ha inoltre adempiuto l'obbligo di pubblicazione delle richiamate dichiarazioni nel sito web istituzionale ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n.39/2013, prediligendo la loro collocazione nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente, al fine di garantire completa conoscibilità delle informazioni.

L'Istituto adegua i contenuti pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" alle recenti modifiche apportate al decreto legislativo n.33/2013 dalla Legge 27 dicembre 2019,

n.160 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”. In particolare ai sensi dell’articolo 1, comma 145, della succitata legge, con riferimento all’obbligo “Bandi di concorso”, l’Istituto provvederà alla pubblicazione delle graduatorie finali, aggiornate con l’eventuale scorrimento degli idonei non vincitori in aggiunta alla pubblicazione dei criteri di valutazione della commissione esaminatrice e le tracce delle prove scritte. La pubblicazione dei dati sarà assicurata tramite la pubblicazione del collegamento ipertestuale al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri cui le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di fornire le informazioni. L’Istituto prende altresì atto, ai sensi dell’articolo 1, comma 163, della medesima legge di bilancio, delle modifiche al regime sanzionatorio nelle ipotesi di violazione degli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo n.33/2013.

Alla panoramica descritta si aggiunga quanto disposto dall’articolo 1, comma 7 del decreto legge 30 dicembre 2019, n.162 in vigore dal 31.12.2019, in virtù del quale, fino al 31 dicembre 2020, nelle more dell’adozione dei provvedimenti di adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale 23 gennaio 2019, n.20, ai soggetti di cui all’articolo 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 non si applicano le misure di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo decreto. Ciò in attesa dell’adozione entro il 31 dicembre 2020 di un regolamento interministeriale che disciplini i profili applicativi delle disposizioni di cui trattasi. Il succitato regolamento provvederà alla concreta individuazione dei dati di cui al comma I dell’art. 14 del D.lgs n.33/2013 che dovranno essere pubblicati.

Applicazione obblighi di pubblicazione della dirigenza

È utile premettere che il d.lgs. n.97/2016, modificando il d.lgs. n.33/2013, ha esteso gli obblighi di pubblicazione originariamente previsti solo per i titolari di incarichi politici anche ai titolari di incarichi di governo, amministrativi, dirigenziali e direttivi, assoggettando, così, tutta la dirigenza ai più pregnanti obblighi di pubblicazione previsti dal nuovo art. 14 del d.lgs. n.33/2013 46.

Tuttavia per ciò che concerne la dirigenza sanitaria, l’art. 41 del d.lgs. n.33/2013, rimanda espressamente agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15 - e non a quelli indicati all’art. 14 - concernenti i titolari di incarichi di collaborazione e consulenza.

ANAC rendeva una prima interpretazione del coordinato disposto sopra richiamato con delibera n.241/2017 in cui rilevava l’errore di riferimento all’articolo 15 del d.lgs n.33/2013 avuto riguardo alla dirigenza sanitaria, precisando che un’interpretazione letterale dell’articolo 41, comma 3 avrebbe comportato “ingiustificate disparità di trattamento tra la dirigenza sanitaria assoggettata agli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 15 del d.lgs. 33 e gli altri dirigenti pubblici tenuti ai più penetranti obblighi previsti dall’articolo 14” e, con atto n.1388 del 14.12.2016, segnalava l’errore di coordinamento fra le disposizioni normative auspicando la modifica del riferimento

Con successiva delibera n.382/2017⁴⁷ ANAC disponeva la sospensione degli obblighi di pubblicazione in relazione ai compensi comunque percepiti legati all’incarico, importi di viaggi e missioni pagate con fondi pubblici (art. 14, co.1, lett. c) e ai diritti reali su beni immobili, azioni in società, dichiarazioni dei redditi e variazioni, situazione patrimoniale (art. 14, co.1, lett. f) nei confronti di tutti i dirigenti, compresi quelli del SSN.

Pertanto la scelta iniziale dell’Ente è stata quella di ritenere applicabile per la dirigenza l’art. 14, con le relative sospensioni. Stante il permanere dell’incertezza normativa, la scelta prudentiale assunta dall’Istituto (assunta dal CDA così come da verbale n. 1 del 29.01.2018

⁴⁶ Articolo 14 rubricato “Obblighi di pubblicazioni concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali.

48) è stata quella, al contrario, di applicare pedissequamente il dettato normativo, e quindi, l'art. 15.

In relazione alla struttura organizzativa dell'Ente, ciò ha comportato, a decorrere dal 2018 l'applicazione dell'art. 15.

Sul tema interveniva successivamente la Corte Costituzionale chiamata ad esprimersi in ordine alla compatibilità costituzionale dell'art. 14, co.1, lett. c (compensi comunque percepiti legati all'incarico, importi di viaggi e missioni pagate con fondi pubblici) ed f (diritti reali su beni immobili, azioni in società, dichiarazioni dei redditi e variazioni, situazione patrimoniale), e dell'art. 14, co. 1 ter (limitatamente alla parte in cui si prevede l'obbligo per le PP.AA. di pubblicare gli emolumenti complessivi percepiti da ogni dirigente della pubblica amministrazione a carico della finanza pubblica).

Entrando nel merito della questione la Corte dichiarava l'incostituzionalità dell'art. 14, co. 1 lett. f, relativamente alla pubblicazione della situazione patrimoniale e reddituale nei confronti indistintamente di tutti i titolari degli incarichi dirigenziali e limitava l'applicazione della pubblicazione a quegli incarichi dirigenziali riconducibili all'articolo 19 del d.lgs. n.165/2001.

La Corte dichiarava altresì non fondata la questione di legittimità costituzionale con riguardo alla pubblicazione di "compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica e degli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici" di cui al punto c) del comma 1 dell'articolo 14 e inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1-ter relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica.

A seguito della sentenza della Corte, ANAC, con propria delibera n.586/201949, interveniva ridefinendo gli ambiti applicativi e i contenuti dell'articolo 14 del d.lgs n.33/2013 ribadendo in particolare come per la dirigenza sanitaria, secondo una lettura coerente e costituzionalmente orientata delle norme, al fine di evitare trattamenti diversi fra comparti, trovano applicazione gli obblighi di trasparenza disposti dall'art.14, essendo il riferimento all'art.15 contenuto all'art.41, co. 3 "probabile refuso dovuto ad un difetto di coordinamento delle disposizioni". Al contrario, l'Autorità specificava che non sono tenuti ad assolvere gli obblighi di pubblicità di cui all'art.14 i dirigenti del SSN, a qualunque ruolo appartengono, che non rivestono le posizioni indicate all'art.41, co.2. Al proposito ANAC, in attesa dell'auspicato nuovo intervento del legislatore, confermava il perimetro applicativo individuato dalla Corte nell'art.19, co. 3 e 4 del d.lgs. n.165/2001 per operare in via interpretativa la graduazione nell'individuazione degli incarichi dirigenziali (funzione dirigenziale di livello generale di elevatissimo rilievo) per i quali trovano applicazione le disposizioni di trasparenza relative ai dati reddituali e patrimoniali di cui all'art.14, co.1, lett.f).

In conclusione l'Autorità confermava che "[...] I dirigenti del SSN che rivestono le posizioni elencate dall'art.41, co.2 d.lgs. n.33/2013, ossia il direttore generale, il direttore sanitario, il direttore amministrativo, il responsabile di dipartimento e di strutture complesse, in quanto titolari di posizioni apicali, ovvero al vertice di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e non ("dirigenti apicali"), sono interamente assoggettati all'art.14, co.1, ivi compresa la lett. f), come previsto dalla delibera n.241/2017. Diversamente i dirigenti di strutture semplici non sono assoggettati alla lett. f).".

Nel contempo l'Istituto riceveva da Regione Lombardia – Presidenza e Sistema dei controlli,

⁴⁸ In proposito, il NVP dell'Istituto con verbale n. 38/2017 "ritiene corretto applicare per la dirigenza dell'Istituto unicamente l'art. 15, omettendo anche la pubblicazione delle informazioni previste dai punti dell'art. 14 non sospese dall'ANAC, in quanto non applicabili secondo quanto previsto dall'art. 41, e in particolare quindi i dati degli emolumenti prescritti dall'art. 14 lett. c 1-ter, secondo periodo, c1, lett.d, e c1bis, lett. e, c1 bis".

prevenzione della corruzione, trasparenza e privacy – indirizzi in merito alla pubblicazione dei dati economici e patrimoniali della dirigenza. In particolare Regione Lombardia, anche in considerazione della posizione critica assunta dal Garante per la protezione dei dati personali - aveva opportuno, valutata l'irreversibilità della scelta di pubblicare i dati, attendere i chiarimenti da parte delle autorità coinvolte ovvero che la questione trovi soluzione legislativa.

Per completezza espositiva si segnala altresì l'orientamento espresso dall'Organismo Indipendente di Valutazione della Regione Emilia Romagna e trasmesso altresì ad ANAC secondo il quale nelle more dell'intervento legislativo di revisione della disciplina legislativa della materia in esame, è da ritenere corretto e doveroso "continuare ad applicare le norme attualmente vigenti, le quali, per la dirigenza del SSN, fanno riferimento agli obblighi di pubblicazione indicati dall'art.15 del d.lgs. n.33/2013".

Ai fini che qui interessano si ricorda da ultimo l'ordinanza n.7579/2019 pronunciata dal TAR Lazio con la quale il tribunale amministrativo ha disposto l'accoglimento di un'istanza di sospensione cautelare di un precedente provvedimento adottato da un'amministrazione del Servizio sanitario nazionale che imponeva la pubblicazione dei dati patrimoniali e reddituali dei dirigenti sanitari titolari di struttura complessa. In relazione a ciò Regione Lombardia con successiva comunicazione all'Istituto precisava come anche la raccolta dei dati, stante la sospensione della pubblicazione fosse priva di reale giustificazione e suggeriva di sospendere tale attività di raccolta.

In considerazione della sopra indicata ordinanza, ANAC con delibera n.1126 del 04.12.2019 ha deliberato *"fermo restando quanto previsto nella delibera ANAC n.586/2019 per i dirigenti del SSN, di sospendere, alla luce dell'ordinanza cautelare del TAR Lazio n.7579 del 21 novembre 2019, l'efficacia della richiamata delibera limitatamente alle indicazioni relative all'applicazione dell'art.14, co.1, lett. f) del d.lgs 33/2013 ai dirigenti sanitari titolari di struttura complessa fino alla definizione nel merito del giudizio"*.

L'Istituto, come deciso dall'organo di indirizzo, pertanto in attesa dell'intervento da parte del legislatore continuerà ad attenersi strettamente all'applicazione dell'articolo 41 del d. lgs. n.33/2013 e del relativo rimando all'articolo 15, anche per quanto riguarda il Direttore Generale, il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo.

15 Misure di informatizzazione del flusso di pubblicazione a servizio della trasparenza

Nell'ottica dell'integrazione fra i sistemi l'Istituto per il 2020 si pone l'obiettivo di provvedere allo sviluppo del sito istituzionale in modo che la sezione "Amministrazione Trasparente" divenga riferimento del sito da cui attingere tutte le informazioni di carattere amministrativo al fine di evitare duplicazione e ridondanza delle informazioni e ancor più per evitare l'esposizione di dati e informazioni non coerenti fra loro o contraddittori.

Per il 2020 l'Istituto conferma l'attuale sistema di gestione della trasparenza basato sul modello organizzativo individuato. A fronte del carico di lavoro collegato al rispetto degli adempimenti l'Istituto si propone di individuare nuove e più snelle modalità informatiche di pubblicazione dei contenuti, onde adempiere correttamente agli obblighi di pubblicazione.

Nel corso del 2020 i Sistemi Informativi dovranno garantire, l'allineamento coerente costante e aggiornato dei contenuti informatici con i contenuti dell'elenco degli obblighi di pubblicazione di cui al presente piano. Sarà indispensabile continuare nella sedimentazione dei sistemi così da garantire da un lato la rispondenza alla norma e dall'altro lato l'aderenza all'organizzazione dell'Istituto, provvedendo alla risoluzione delle fisiologiche criticità emergenti con l'utilizzo del sistema.

Alla luce dell'intenzione dell'Autorità espressa nel PNA 2019 di procedere ad un

aggiornamento degli obblighi e di definire nuovi “criteri, modelli e schemi standard per l’organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria” al fine di garantire una trasparenza effettiva che permetta il confronto e la rielaborazione dei dati pubblicati, si renderà indispensabile, per il 2020, il supporto concreto ed operativo da parte dei Sistemi Informativi al fine di dare concreta attuazione alle disposizioni dell’Autorità.

16 Misure di monitoraggio e controlli sull’attuazione degli obblighi di trasparenza

L’articolo 43 del d.lgs. n.33/2013 attribuisce al RPCT il compito di svolgere stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

Anche ANAC nel nuovo PNA conferma il compito del RPCT di “[...] svolgere stabilmente un’attività di monitoraggio sull’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, cui consegue il potere di segnalare gli inadempimenti rilevati, in relazione alla gravità all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), all’organo di indirizzo politico, all’Autorità nazionale anticorruzione o all’ufficio di disciplina [...]”.

Al fine di ottemperare puntualmente e correttamente alla disposizione di legge il RPCT dell’Istituto provvede in materia di pubblicazione, a monitoraggi a cadenza almeno semestrale.

Il RPCT conduce le verifiche ed i monitoraggi con il necessario supporto dei referenti e dei dirigenti responsabili delle pubblicazioni. Il controllo sull’attuazione degli obblighi di trasparenza riguarda sia il rispetto degli aggiornamenti fissati nell’elenco degli obblighi di pubblicazione, sia la qualità e la conformità dei dati e delle informazioni pubblicate nei termini della completezza e dell’idoneità dei formati secondo quanto normativamente disposto, con successiva attribuzione di un giudizio di idoneità/non idoneità per ogni contenuto pubblicato. Ove ciò si renda necessario il giudizio è accompagnato da nota esplicativa. Ciò in conformità con quanto indicato all’articolo 6 del d.lgs. n.33/2013 e altresì ribadito nel nuovo PNA in cui si prevede che “[...] per evitare un adempimento solo formale degli obblighi, il RPCT verifica anche la qualità dei dati pubblicati in termini di completezza, chiarezza, aggiornamento e facile consultazione. [...]”.

Conformemente a quanto disposto dall’articolo 16, co.1 lett. da l-bis) a l-quater) del d.lgs. n.165/2001 il responsabile della pubblicazione provvede a svolgere stabilmente la verifica e il monitoraggio dei contenuti pubblicati dalla propria struttura. Monitora la rimozione dei dati di competenza decorsi i termini per la pubblicazione. Definisce nuove misure di trasparenza idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione controllandone il rispetto da parte dei dipendenti afferenti alla struttura.

Preliminarmente ad ogni monitoraggio da parte del RPCT i responsabili della pubblicazione rendono a quest’ultimo formale dichiarazione con assunzione di responsabilità circa la conformità dei contenuti pubblicati.

Per l’anno 2020 sono previsti due monitoraggi: il primo è calendarizzato per il 30.06. 2020, ed il secondo per il 31.12. 2020.

Dell’esito dei controlli viene dato riscontro formale a cura del RPCT ai dirigenti responsabili delle pubblicazioni e ai referenti, alla Direzione, al Nucleo di Valutazione delle Prestazioni e al Consiglio di Amministrazione.

Annualmente, entro termine perentorio stabilito da ANAC e sulla scorta delle indicazioni fornite dalla medesima autorità in ordine all’individuazione dei singoli obblighi oggetto di verifica, il Nucleo di valutazione delle prestazioni rileva e attesta il livello di assolvimento degli obblighi di pubblicazione medesimi.

17 Dati ulteriori

L’Istituto ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7-bis, comma 3, del d.lgs. n.33/2013,

dall'articolo 1 comma 9 lettera f) della l. n.190/2012 e come confermato dal PNA 2016 e dalle Prime linee guida di cui alla delibera ANAC n. 1310/2016 al fine di garantire un alto livello di trasparenza, pubblica dati, informazioni e documenti per i quali non è previsto specifico obbligo di legge o regolamento, previa anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in osservanza delle disposizioni in materia.

Ad oggi la sottosezione è stata implementata dei seguenti contenuti ulteriori:

DATI ULTERIORI	Elenchi tirocinanti extracurricolari e delle borse di studio
	Attività di ricerca: <i>impact factor</i> della produzione scientifica, <i>know how</i> dell'attività di ricerca scientifica, rendicontazione economica dei progetti conclusi, accordi di ricerca, finanziamenti assegnati all'IZSLER per la ricerca
	Locazioni, contratti, accordi
	Censimento delle autovetture di servizio
	Sinistri in materia di responsabilità professionale per rischio sanitario
	Reclami
	Contratti Assicurativi

Nel corso del 2020 la sezione "Dati ulteriori" sarà ulteriormente implementata con la pubblicazione semestrale dell'elenco dei progetti di ricerca assegnatari del contributo 5 x mille.

PARTE VI – DISPOSIZIONI FINALI

18 Processo di adozione del Piano

18.1 Descrizione dell'iter seguito per l'elaborazione del piano

Per l'elaborazione del presente Piano, il RPCT si è avvalso del personale afferente all'UO Affari Generali e Legali e Ufficio Progetti di ricerca.

Nel mese di gennaio 2019, al fine di aprire il procedimento di adozione del presente Piano 2020-2022 alla partecipazione di tutti gli interessati (dipendenti, cittadini, associazioni, organizzazioni, imprese ed enti), sul sito *web* istituzionale dell'IZSLER è stato pubblicato in consultazione il Piano.

In particolare, la consultazione è avvenuta con pubblicazione dell'invito a dipendenti e *stakeholder* esterni a trasmettere osservazioni e proposte (all'indirizzo di posta affarigeneralilegali@izsler.it), in modo tale da poter adottare il Piano entro i termini di legge.

Nella redazione del presente Piano, si è tenuto conto delle informazioni acquisite dal RPCT nel corso di appositi incontri tenuti con tutti i dirigenti delle strutture complesse sanitarie ed amministrative, ciò al fine di verificare le misure di prevenzione della corruzione attuate in ciascuna struttura, in applicazione dei precedenti Piani, ed individuare eventuali problematiche a riguardo.

La proposta di Piano è stata trasmessa dal RPCT con comunicazione ai tre direttori, ai membri del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni, ai membri del Consiglio di Amministrazione e ai membri del Collegio dei revisori e le rispettive osservazioni sono state interamente recepite.

Per ciò che concerne PTPCT 2020-2022, come suggerito dall'Autorità nel PNA 2019, è stato previsto un doppio passaggio, che prevede *in primis* l'esame da parte del Consiglio di Amministrazione di uno schema di Piano e, successivamente, l'approvazione del testo definitivo.

Su indicazione di ANAC, inoltre, il PTPCT 2020-2022 verrà inserito – in aggiunta alla pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" – anche all'interno della piattaforma *online* predisposta nel sito istituzionale della stessa Autorità.

18.2 Comunicazioni obbligatorie

Il Piano, adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'IZSLER, deve essere oggetto di comunicazione all'ANAC. In base a quanto chiarito dall'ANAC, la comunicazione si intende adempiuta con la pubblicazione del documento sul sito *web* istituzionale.

Il Piano (e tutte le sue edizioni precedenti) è pubblicato in Altri contenuti/Prevenzione della Corruzione, nonché in Amministrazione Trasparente/Disposizioni Generali.

La avvenuta pubblicazione sul sito *web* deve essere oggetto di segnalazione, via mail personale, a ciascun dipendente e collaboratore aziendale. In fase di reclutamento, occorre segnalare al neo-assunto la pubblicazione del Piano e il suo obbligo di prenderne conoscenza sul sito *web* dell'Amministrazione.